SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 77

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 2 aprile 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

CIRCOLARI

Ministero dei lavori pubblici

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 70

COMUNI

01A3341

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 29 marzo 2001, n. **86.**

Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

ART. 1.

(Indennità di trasferimento).

1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorità ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.

2. L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20 per cento per il personale che fruisce nella nuova sede di alloggio gratuito di servizio.

3. Il personale che non fruisce nella nuova sede di alloggio di servizio può optare, in luogo del trattamento di cui al comma 1, per il rimborso del 90 per cento del canone mensile corrisposto per l'alloggio privato fino ad un importo massimo di lire 1.000.000 mensili per un periodo non superiore a trentasei mesi. Al rimborso di cui al presente comma si applica l'articolo 48, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

4. L'indennità di cui al comma 1 del presente articolo compete anche al personale in servizio all'estero ai sensi delle leggi 8 luglio 1961, n. 642, 27 luglio 1962, n. 1114, e 27 dicembre 1973, n. 838, e successive modificazioni, all'atto del rientro in Italia.

ART. 2.

(Applicazione dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, nel caso di collocamento in congedo).

1. Il coniuge convivente del personale di cui all'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio

1993, n. 29, quando il coniuge elegge domicilio nel territorio nazionale all'atto del collocamento in congedo, ha diritto di precedenza nell'assegnazione del primo posto disponibile presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede dell'eletto domicilio o, in mancanza, nella sede più vicina.

2. Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 28 luglio 1999, n. 266, e quelle di cui al comma 1 del presente articolo si applicano a tutto il personale indicato all'articolo 1, comma 1.

ART. 3.

(Specifici compensi per il personale delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza in relazione a situazioni di impiego non compatibili con l'orario di lavoro).

1. Il personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica impegnato in esercitazioni od in operazioni militari caratterizzate da particolari condizioni di impiego prolungato e continuativo oltre il normale orario di lavoro, non è assoggettato, durante i predetti periodi di impiego, alle vigenti disposizioni in materia di orario di lavoro ed ai connessi istituti, a condizione che le predette attività si protraggano senza soluzione di continuità per almeno quarantotto ore.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica, altresì, al personale dell'Arma dei Carabinieri e del Corpo della guardia di finanza che, per l'assolvimento dei compiti istituzionali di carattere militare, è impiegato nelle attività di cui al medesimo comma 1.

3. Le esercitazioni e le operazioni di cui al comma 1 sono determinate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Capo di stato maggiore della difesa, dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dai Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

4. Il personale può essere impegnato nelle attività di cui al comma 1 fino ad un massimo di centoventi giorni l'anno e per non più di dodici ore giornaliere, salvo il verificarsi di comprovate ed inderogabili esigenze di carattere operativo. Durante lo svolgimento delle predette attività devono essere garantiti al personale il recupero delle energie psicofisiche e comunque la fruizione di adeguati turni di riposo.

5. Al personale di cui ai commi 1 e 2 è attribuita, per i giorni di effettivo impiego, una indennità sostitutiva del compenso per il lavoro straordinario e del recupero compensativo da definire attraverso le procedure di concertazione di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse ad essa assegnate ed in particolare nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 7, comma 10, quarto e quinto periodo, del medesimo decreto legislativo.

6. La disposizione di cui al comma 1 ha efficacia dalla data di operatività dell'indennità di cui al comma 5 e nei limiti temporali di percezione della medesima indennità.

7. L'indennità di cui al comma 5 non è cumulabile con i trattamenti di cui all'articolo 1, comma 4, nonché con le indennità di missione all'estero.

ART. 4.

(Proroga di termini e modifiche all'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78).

1. I termini previsti dall'articolo 5, comma 3, primo e terzo periodo, della legge 31 marzo 2000, n. 78, si intendono rispettivamente prorogati ai centottanta e ai novanta giorni successivi alla data di emanazione del provvedimento legislativo di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, ovvero, se successiva, a quella di emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 7, comma 4, della medesima legge 31 marzo 2000, n. 78.

2. All'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, la lettera *d)* è sostituita dalle seguenti:

«*d)* previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo

ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle Amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'articolo 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

e) l'articolo 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 ».

ART. 5.

(Disposizioni in materia di ufficiali delle Forze armate).

1. All'articolo 5, comma 3, lettera *a)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: « nomina a tenente » sono sostituite dalle seguenti: « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

2. All'articolo 5, comma 3, lettera *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, come modificata dall'articolo 65, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, le parole: « nomina a tenente » sono sostituite dalle seguenti: « nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante ».

3. Per gli ufficiali delle Forze armate appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali è previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, il periodo di 15 anni o 25 anni, previsto dall'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)*, della legge 8 agosto 1990, n. 231, e successive modificazioni, è ridotto di due anni.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 12.926 milioni per l'anno 2001 ed in lire 16.804 milioni per l'anno 2002 e successivi, si provvede per l'anno 2001 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e per gli anni 2002 e successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 6.

(Disposizioni in materia di avanzamento in taluni ruoli delle Forze armate).

1. Dopo l'articolo 30 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, è inserito il seguente:

« ART. 30-*bis*. *(Disposizioni speciali per l'avanzamento in taluni ruoli). — 1.* A decorrere dal 1° gennaio 2001 all'ufficiale più

anziano dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo di amministrazione e commissariato e del Corpo di sanità dell'Esercito, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità della Marina militare, dell'Arma aeronautica, ruolo delle armi, del Corpo di commissariato e del Corpo di sanità dell'Aeronautica militare che abbia maturato un periodo di permanenza minima pari ad un anno nel grado di maggior generale o corrispondenti, è conferito il grado di tenente generale o corrispondenti.

2. Il conferimento è effettuato in sovrannumero rispetto alle dotazioni organiche previste dal presente decreto per il grado di tenente generale o corrispondenti ed in deroga all'articolo 22 e non dà luogo a vacanza organica nel grado di maggior generale o gradi corrispondenti.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 130 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa ».

ART. 7.

(Delega al Governo in materia di livelli retributivi del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate).

1. Al fine di garantire la specificità del personale appartenente alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché alle Forze armate, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per modificare la normativa sui livelli retributivi di tale personale, ad esclusione di quello dirigente, prevedendo in luogo del vigente inquadramento nei livelli stipendiali stabilito dalla legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, l'introduzione, attraverso iniziative di razionalizzazione retributiva, di parametri di stipendio in relazione al grado o alla qualifica rivestiti.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1, qualora dalla loro attuazione derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, dovranno essere emanati solo se nella legge finanziaria per l'anno 2002 vengano stanziate le occorrenti risorse nell'ambito delle somme previste per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego.

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, definisce il quadro delle esigenze ai fini dell'applicazione di quanto previsto al comma 1. Le risorse occorrenti, sulla base delle esigenze definite sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze militari delle categorie interessate, sono allocate in appositi capitoli distinti da quelli per le altre categorie di personale dei comparti del pubblico impiego.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

ART. 8.

(Modifiche all'articolo 16 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in materia di alloggi di servizio della Difesa).

1. Il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 28 luglio 1999, n. 266, è differito al 31 dicembre 2001.

2. All'articolo 16, comma 9, primo periodo, della legge 28 luglio 1999, n. 266, le parole: « Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore » sono sostituite dalle seguenti: « Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo ».

ART. 9.

(Modifica all'articolo 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, in materia di premio di previdenza per i sottufficiali).

1. All'articolo 5, comma 1, della legge 30 novembre 2000, n. 356, le parole: « al personale dimissionario con più di sei anni di servizio » sono sostituite dalle seguenti: « ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza ».

ART. 10.

(Mobilità del personale della Polizia di Stato).

1. Al fine di consentire la mobilità del personale della Polizia di Stato, il comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, si applica con riferimento al periodo 1999-2003.

2. La validità delle graduatorie dei concorsi già espletati, non scadute al 1° gennaio 1999, da utilizzare per la copertura dei posti di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 17 agosto 1999, n. 288, è prorogata al 31 dicembre 2002.

3. Le assunzioni conseguenti all'applicazione del presente articolo sono disposte nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e sono considerate prioritarie ai sensi dell'articolo 39, comma 2, sesto periodo, della medesima legge n 449 del 1997, e successive modificazioni.

ART. 11.

(Copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 660 milioni per l'anno 2001, in lire 163.000 milioni per l'anno 2002 e in lire 275.000 milioni a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 12.

(Ulteriore copertura finanziaria).

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede con le risorse finanziarie previste dall'articolo 8 della legge 31 marzo 2000, n. 78, e con la progressiva soppressione, nei ruoli della Polizia di Stato, di ottanta unità dall'organico dei commissari della Polizia di Stato, di duecento unità dall'organico degli ispettori della Polizia di Stato e di venti unità dall'organico dei direttivi tecnici ingegneri.

ART. 13.

(Disposizioni finali).

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai trasferimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2001.

2. La legge 10 marzo 1987, n. 100, e successive modificazioni, e l'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e successive modificazioni, continuano a disciplinare i trasferimenti effettuati entro il 31 dicembre 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 29 marzo 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
MATTARELLA, *Ministro della difesa*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 7490):

Presentato dal Ministro della difesa (MATTARELLA) l'11 dicembre 2000.

Assegnato alla IV commissione (Difesa), in sede referente, il 12 dicembre 2000, con pareri delle commissioni I, II, V, VI e XI.

Esaminato dalla IV commissione il 14, 19, 20 dicembre 2000; 10 e 17 gennaio 2001.

Esaminato in aula il 22 e 31 gennaio 2001 ed approvato il 6 febbraio 2001.

Senato della Repubblica (atto n. 4980):

Assegnato alla 4ª commissione (Difesa), in sede referente, il 9 febbraio 2001, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª, 9ª.

Esaminato dalla 4ª commissione, in sede referente, il 15, 20 e 21 febbraio 2001.

Esaminato in aula ed approvato il 7 marzo 2001.

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

— La legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente «Norme per il reclutamento degli ufficiali e dei sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1986, n. 125, S.O.

— Il decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, recante «Disposizioni in materia di rapporto d'impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'art. 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 2 giugno 2000, n. 127, S.O. Si riporta il testo dell'art. 28, comma 1:

«Art. 28 *(Materie di negoziazione).* — 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:

a) il trattamento economico fondamentale ed accessorio, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati, rapportati alla figura apicale;

b) l'orario di lavoro;

c) il congedo ordinario e straordinario:

d) la reperibilità;

e) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;

f) i permessi brevi per esigenze personali;

g) le aspettative ed i permessi sindacali;

h) l'individuazione di misure idonee a favorire la mobilità di sede, aggiuntive rispetto a quelle previste per i funzionari non assegnatari di alloggi da parte dell'amministrazione dell'interno.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 1986, n. 302, S.O. Si riporta il testo dell'art. 48, comma 5:

«Art. 48 *(Determinazione del reddito di lavoro dipendente). — (Omissis)* 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite è ridotto di un terzo. Il limite è ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto. nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili, eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito.»

La legge 8 luglio 1961, n. 642, recante «Trattamento economico del personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica destinato isolatamente all'estero presso delegazioni o rappresentanze militari ovvero presso enti, comandi od organismi internazionali», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 luglio 1961, n. 186.

La legge 27 luglio 1962, n. 1114, recante «Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1962, n. 202.

La legge 27 dicembre 1973, n. 838, recante «Ordinamento degli uffici degli addetti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio all'estero e trattamento economico del personale della Difesa ivi destinato» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 dicembre 1973, n. 333, S.O.

Note all'art. 2:

— La legge 28 luglio 1999, n. 266, recante «Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 agosto 1999, n. 183, S.O. Si riporta il testo dell'art. 17.

«Art. 17. *(Disposizioni concernenti il trasferimento del personale delle Forze armate e delle Forze armate di polizia).* — 1. Il coniuge convivente del personale in servizio permanente delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle Forze di polizia ad ordinamento civile e degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui alla legge 19 maggio 1986, n. 224, trasferiti d'autorità da una ad altra sede di servizio, che sia impiegato in una delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ha diritto, all'atto del trasferimento o dell'elezione di domicilio nel territorio nazionale, ad essere impiegato presso l'amministrazione di appartenenza o, per comando o distacco, presso altre amministrazioni nella sede di servizio del coniuge o, in mancanza, nella sede più vicina.».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1993, n. 30, S.O. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2.

«Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione). — (Omissis)*. 2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Note all'art. 3:

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto d'impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze Armate» come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2000, n. 129, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 maggio 2000, n. 118, S.O. Si riporta il testo dell'art. 7, comma 10.

«Art. 7 *(Procedimento). — (Omissis)* 10. L'ipotesi di accordo sindacale di cui al comma 3 e gli schemi di provvedimento di cui ai commi 5 e 7 sono corredati da appositi prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta ed indiretta, ivi compresa quella eventualmente rimessa alla contrattazione decentrata, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità dei predetti atti, prevedendo, altresì, la possibilità di prorogarne l'efficacia temporale, ovvero di sospendere l'esecuzione parziale, o totale, in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa. Essi possono prevedere la richiesta - da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri o delle organizzazioni sindacali firmatarie ovvero delle sezioni COCER, per il tramite dei rispettivi Comandi generali o dello Stato maggiore della difesa - al Nucleo di valutazione della spesa relativa al pubblico impiego (istituito presso il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro dall'art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412) di controllo e certificazione dei costi esorbitanti sulla base delle rilevazioni effettuate dalla Ragioneria generale dello Stato, dal Dipartimento della funzione pubblica e dall'Istituto nazionale di statistica. Il nucleo si pronuncia entro quindici giorni dalla richiesta. L'ipotesi di accordo sindacale ed i predetti schemi di provvedimento non possono in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel documento di programmazione economico-finanziaria approvato dal Parlamento, nella legge finanziaria e nel provvedimento collegato, nonché nel bilancio. In nessun caso possono essere previsti oneri aggiuntivi, diretti o indiretti, oltre il periodo di validità dei decreti del Presidente della Repubblica di cui al comma 11, in particolare per effetto della decorrenza dei benefici a regime.».

Note all'art. 4:

— La legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Nonne in materia di coordinamento delle Forze di polizia, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 aprile 2000, n. 79. Si riporta il testo degli articoli 5, comma 3, e 7, comma 4.

«Art. 5 *(Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). (omissis).* — 3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle qualifiche dirigenziali e direttive della Polizia di Stato nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive pianti organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento. un assegno *ad personam* di importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per un periodo non superiore a novanta giorni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, il trasferimento può essere effettuato, con le medesime modalità, ad istanza dei dipendenti interessati, salvo rifiuto dell'amministrazione destinataria dell'istanza, da esprimere entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza medesima.»

«Art. 7 *(Disposizioni comuni). (omissis)* — 4. Disposizioni correttive, nell'ambito dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi determinati dagli articoli 1, 3, 4 e 5 e con le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, potranno essere emanate con uno o più decreti legislativi, fino al 31 dicembre 2001.».

Il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 novembre 2000, n. 271, S.O. Si riporta il testo dell'art. 71.

«Art. 71 *(Inquadramenti).* — 1. Con successivo provvedimento legislativo sono determinate le modalità applicative di inquadramento del personale in servizio negli attuali ruoli direttivi della Polizia di Stato nei nuovi ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei direttivi medici, previsti dal presente decreto, con decorrenza dal 15 marzo 2001.»

— Si riporta il testo dell'art. 6 della citata legge n. 78/2000, come modificato dalla presente legge:

«Art. 6 *(Disposizioni per l'amministrazione della pubblica sicurezza e per alcune attività delle Forze di polizia e delle Forze armate).* — 1. Con regolamento da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è determinata la struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza di cui all'art. 31, primo comma, numeri da 2) a 9), della legge 1° aprile 1981, n. 121, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio e delle dotazioni organiche complessive del personale, osservando i seguenti criteri:

a) economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa;

b) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, anche attraverso la diversificazione fra strutture con funzioni finali e quelle con funzioni strumentali o di supporto:

c) ripartizione a livello centrale e periferico delle funzioni di direzione e controllo, con riferimento alla funzione di cui all'art. 4, numero 3), della legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo coerenti linee di dipendenza gerarchica o funzionale;

d) flessibilità organizzativa, da conseguire anche con atti amministrativi.

2. Il regolamento di cui al comma 1, prevede le corrispondenze tra le denominazioni degli uffici, reparti e istituti individuati e quelle previgenti, nonché l'abrogazione, con effetto dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari, delle disposizioni degli art. 31 e 34 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente articolo, la lettera *a)* del secondo comma dell'art. 3 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è sostituita dalla seguente:

«*a)* dal personale addetto agli uffici del dipartimento della pubblica sicurezza ed agli altri uffici, istituti e reparti in cui la stessa si articola;».

4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche:

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da conservatori di musica;

d) previsione che il personale non più idoneo alle attività dei gruppi sportivi e delle bande musicali, ma idoneo ai servizi d'istituto, possa essere impiegato in altre attività istituzionali o trasferito in altri ruoli delle amministrazioni di appartenenza;

d-bis) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni e di destinazione dei proventi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 4, sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 62 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni;

b) gli articoli 12, 13, 14, 15 e 28 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, come modificato dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197;

c) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, e successive modificazioni;

d) il capo III del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;

e) l'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196.»

La legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1997, n. 302, S.O.. Si riporta il testo dell'art. 43, comma 7.

«Art. 43 *(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.) (Omissis).*

7. Per le Amministrazioni di cui all'art. 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le risorse di cui ai commi 2, 4 e 5 destinate all'incentivazione della produttività ed alla retribuzione di risultato sono altresì destinate, nelle misure e con le modalità determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri interessati, in analogia alle ripartizioni operate per il personale del «comparto Ministeri», ad incrementare le somme accantonate per dare attuazione alle procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, ed all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334».

La legge 10 maggio 1983, n. 212, recante «Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e della Guardia di finanza», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 maggio 1983, n. 138. S.O. Si riporta il testo dell'art. 62.

«Art. 62. I sottufficiali musicanti dell'Esercito (salvo quanto previsto dal successivo terzo comma per l'Arma dei carabinieri), della Marina e dell'Aeronautica sono annualmente tratti dagli arruolati di cui all'art. 4, che siano stati assegnati alla specializzazione di musicanti in ordine a quanto previsto dall'art. 7.

I sottufficiali di cui al precedente comma possono essere reclutati anche secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 10 marzo 1965, n. 121, previ concorsi da indire separatamente per le categorie di cui all'art. 3 della predetta legge. I vincitori dei concorsi contraggono la ferma di cui all'art. 4 della presente legge.

I sottufficiali musicanti dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza sono reclutati rispettivamente secondo quanto previsto dagli articoli 14, 16 e 17 della legge 1º marzo 1965, n. 121, e dagli articoli 3 e 4 della legge 13 luglio 1965, n. 282.

I musicanti reclutati ai sensi del secondo comma del presente articolo conseguono l'avanzamento fino al grado di sergente maggiore allo scadere dei periodi di permanenza appresso indicati:

caporale comune di prima classe, aviere scelto: quattro mesi;

caporal maggiore, sottocapo, primo aviere: cinque mesi;

sergente: due anni e sei mesi.

I successivi avanzamenti, fino al grado di maresciallo maggiore, capo di prima classe, hanno luogo considerando la promozione ad anzianità al termine dei periodi minimi di permanenza nei gradi come definiti dalla tabella C annessa alla presente legge. Si prescinde dalle attribuzioni specifiche previste dalle tabelle B/1, B/2 e B/3 annesse alla presente legge, ma non dal superamento del corso di istruzione generale (corso IGP) e del corso di perfezionamento (corso P).».

Il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240 recante «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 giugno 1987, n. 148, S.O. Si riporta il testo degli articoli 12, 13, 14, 15 e 28, come modificati dall'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197.

«Art. 12 *(Nomina a maestro direttore).* — 1. La nomina a maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di strumentazione per banda.

2. Non sono ammessi al pubblico concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.

3. Il vincitore del concorso è nominato maestro direttore in prova della banda musicale.

4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.».

«Art. 13 *(Nomina a maestro vice direttore).* — 1. La nomina a maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché dell'attestato di compimento del corso inferiore di composizione.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 dell'art. 14.

3. Il vincitore del pubblico concorso è nominato maestro vice direttore in prova.

4. Durante il periodo di prova frequenta un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di tre mesi.»

«Art. 14 *(Nomina ad orchestrale).* — 1. La nomina ad orchestrale della banda musicale della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso. per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi.

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, o che sono stati destituiti dai pubblici uffici e coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di sicurezza o di prevenzione.

3. I vincitori del concorso sono nominati orchestrali in prova.

4. Durante il periodo di prova frequentano un corso informativo sui servizi e sull'attività della Polizia di Stato della durata massima di trenta giorni».

«Art. 15 *(Corsi informativi).* — 1. Le modalità di svolgimento dei corsi informativi, di cui agli articoli 12, 13 e 14. ed i relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno».

«Art. 28 *(Cause di cessazione dal servizio).* — 1. Le cause di cessazione dal servizio degli appartenenti ai ruoli della banda musicale della Polizia di Stato sono quelle previste dagli articoli 129 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Nei confronti degli appartenenti ai predetti ruoli si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, riguardante l'utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto, ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, può essere destinato alle attività di supporto della banda musicale.

Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.78, recante «Riordinamento della banda musicale dell'Arma dei carabinieri», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in materia di reclutamento.

Il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n.79, recante «Riordinamento della banda musicale della Guardia di finanza» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 marzo 1991, n. 62, S.O. Il capo III recava disposizioni in materia di reclutamento.

Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante «Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei moli, modifica alle norme di reclutamento, stato e avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 maggio 1995, n. 122. Si riporta il testo dell'art. 33, commi 2, 3, 4 e 5.

«Art. 33 *(Bande musicali). (Omissis).*

2. Alle bande di cui al comma 1, si applicano, fatte salve le rispettive peculiarità, le norme di cui ai capi I, II, III, IV, V e VI del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78, con le seguenti previsioni specifiche:

a) ovunque sono citate le parole «Carabinieri» oppure «Arma» oppure «Arma dei carabinieri» esse devono intendersi riferite all'Esercito, alla Marina o all'Aeronautica, a seconda della banda cui si applicano le norme;

b) le bande sono poste alle dipendenze amministrative e disciplinari:

1) del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'Esercito, quella dell'Esercito;

2) del Comando marina di Roma, quella della Marina;

3) del Comando del reparto servizi centrale A.M., quella dell'Aeronautica;

c) l'impiego delle bande è disposto, rispettivamente, da:

1) Stato maggiore Esercito;

2) Stato maggiore Marina;

3) Stato maggiore Aeronautica.

d) le somme di cui al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo n. 78 del 1991 vengono riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sugli appositi capitoli dello Stato di previsione delle spese del Ministero della difesa per l'Esercito, la Marina e l'Aeronautica a seconda della banda impiegata;

e) le dotazioni organiche di ciascuna banda, determinate ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 78 del 1991, sono rispettivamente comprese negli organici complessivi dei ruoli degli ufficiali, nonché dei marescialli di cui all'art. 3, comma 3. A tal fine:

1) vengono istituiti per ciascuna Forza armata i ruoli dei musicisti, cui appartengono i componenti delle bande musicali con qualifica di orchestrali e archivisti;

2) le consistenze organiche relative agli orchestrali di ciascuna banda sono incluse in quelle previste dall'art. 3, comma 3, del presente decreto;

3) i maestri direttori e vice direttori delle bande sono inquadrati negli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo dei seguenti ruoli:

per l'Esercito, ruolo speciale unico delle Armi;

pena Marina, ruolo speciale di Stato maggiore;

per l'Aeronautica, ruolo servizi dell'Arma aeronautica;

f) alle bande musicali non può essere assegnato, nemmeno in qualità di orchestrale aggregato o di allievo orchestrale, personale in eccedenza all'organico stabilito. Resta ferma la possibilità, per ciascuna Forza armata, di disporre della relativa banda per il reclutamento e/o la formazione di personale musicante da destinare al soddisfacimento di altre esigenze di Forza armata;

g) il reclutamento del personale delle bande è regolato dal Capo III del decreto legislativo n. 78 del 1991. E inoltre previsto che:

1) ai sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, reclutati ai sensi della legge 10 maggio 1983, n. 212, che esplicano incarichi o specializzazioni di contenuto musicale presso altre musiche d'ordinanza della stessa Forza armata (bande o fanfare) e che posseggano tutti i requisiti, è riservato fino al 50 per cento dei posti nei concorsi per il reclutamento degli orchestrali;

2) gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso ad orchestrale o ad archivista delle bande, sono nominati marescialli ordinari, marescialli capi, aiutanti e gradi corrispondenti, a seconda che debbano essere iscritti nella organizzazione strumentale delle terze, delle seconde e delle prime parti della banda per cui hanno concorso o negli archivisti, ed immessi nel ruolo dei musicisti della Forza armata di appartenenza;

3) le modalità di svolgimento dei corsi di cui all'art. 23 del decreto legislativo n. 78 del 1991 sono stabiliti con decreto ministeriale su determinazione dei Capi di Stato maggiore di Forza armata;

h) la proposta relativa al rendimento artistico di cui al comma 1 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 78 del 1991 è formulata rispettivamente:

1) dal sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

2) dal capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

3) dal sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

i) per l'avanzamento del personale delle bande ai sensi del Capo V del decreto legislativo n. 78 del 1991, resta fermo che:

1) per il maestro direttore e per il maestro vice direttore si applica la tabella *E*/1 annessa al presente decreto;

2) per gli orchestrali e l'archivista si applica la tabella *E*/2 annessa al presente decreto].

3. [Per la prima applicazione del presente decreto si osservano le seguenti disposizioni:

a) il maestro direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto del nuovo inquadramento conserva, ai fini dell'avanzamento di cui alla tabella *E*/1, l'anzianità di servizio fino a quel momento maturata. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

b) il maestro vice direttore di ciascuna banda musicale di Forza armata, vincitore del relativo concorso a norma delle precedenti disposizioni di legge, è reinquadrato nella banda musicale di appartenenza ai sensi di quanto disposto dal presente decreto, con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore; all'atto della nomina a maestro vice direttore è nominato tenente in servizio permanente effettivo e frequenta un corso informativo di sessanta giorni presso una scuola ufficiali della Forza armata di appartenenza. Il trattamento economico del maestro vice direttore della banda è regolato dall'art. 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 78;

c) i sottufficiali musicanti ed il sottufficiale archivista di ciascuna banda musicale di Forza armata, comunque in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto perché vincitori degli specifici concorsi a norma delle precedenti disposizioni di legge, sono reinquadrati nella banda musicale di appartenenza con decorrenza a tutti gli effetti dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il nuovo inquadramento avviene in relazione allo strumento suonato ed al periodo complessivo di servizio prestato nella banda, nella parte o qualifica corrispondente, secondo i criteri indicati nella tabella *E*/3 allegata al presente decreto conservando ai fini della progressione economica l'anzianità di servizio maturata alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il nuovo inquadramento si procede d'ufficio entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto;

d) i sottufficiali musicanti ed i sottufficiali archivisti, effettivi a ciascuna banda di Forza armata ed in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto sono immessi nei ruoli dei musicisti previo superamento di un concorso interno. A tale concorso possono altresì partecipare i sottufficiali musicanti in servizio permanente delle altre musiche d'ordinanza (bande o fanfare), per la copertura degli eventuali posti non occupati dal personale di cui al precedente periodo;

e) il concorso interno di cui alla lettera *d)* è bandito per ciascuna Forza armata con decreto ministeriale entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto ed ha luogo con le seguenti modalità:

1) i concorrenti sono valutati in base ai titoli posseduti ed all'effettuazione di prove pratiche. I titoli sono costituiti da eventuali diplomi o qualifiche o risultati di corsi a contenuto musicale, nonché dal rendimento fornito in servizio. Le prove pratiche sono quelle previste dalle norme a regime per gli aspiranti orchestrali e per gli aspiranti archivisti;

2) per la formazione delle graduatorie è nominata, per ciascuna Forza armata, con decreto del Ministro della difesa, un'apposita commissione esaminatrice composta da: un colonnello in servizio permanente effettivo, presidente, dal maestro direttore della banda interessata e dal maestro vice direttore della stessa banda. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario civile del Ministero della difesa della settima o ottava qualifica funzionale;

3) le commissioni formano due graduatorie, una per i musicanti in servizio presso le bande musicali di Forza armata ed una per i musicanti delle altre musiche d'ordinanza, attribuendo un punteggio da 1 a 10 per i titoli e un punteggio da 1 a 20 per ciascuna prova;

4) per la nomina dei vincitori ed il relativo inquadramento dei musicisti ai sensi del presente decreto si attinge prioritariamente dalla graduatoria dei musicanti già in servizio presso le bande di Forza armata e, in caso di disponibilità di vacanze nei predetti ruoli, dalla graduatoria relativa agli altri musicanti;

5) la nomina in ruolo avviene con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

f) il personale delle bande delle Forze armate di cui alla lettera *c)*, che svolga da almeno due anni, alla data di entrata in vigore del presente decreto, compiti di parte o qualifica superiore, viene reinquadrato previo superamento di una prova pratica. L'accertamento della corrispondenza dei compiti svolti a quelli propri della parte o qualifica superiore, è effettuato da commissioni nominate con determinazione:

1) del sottocapo di Stato maggiore dell'esercito, per l'Esercito;

2) del capo dell'ufficio affari generali dello Stato maggiore marina, per la Marina;

3) del sottocapo di Stato maggiore dell'aeronautica, per l'Aeronautica;

g) le commissioni di cui alla lettera *e)*:

1) sono composte:

per l'Esercito: dal comandante del raggruppamento operativo dello Stato maggiore dell'esercito e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'esercito;

per la Marina: dal comandante del Comando marina di Roma e dai maestri direttore e vice direttore della banda della marina militare;

per l'Aeronautica: dal comandante del reparto servizi centrale A.M. e dai maestri direttore e vice direttore della banda dell'aeronautica militare;

2) comprendono, con funzioni di segretario, un ufficiale inferiore della Forza armata interessata;

3) si esprimono nei confronti dei candidati esaminati mediante giudizio sintetico di idoneità o di non idoneità. L'orchestrale dichiarato non idoneo alla parte o qualifica superiore è reintegrato nella parte o qualifica di appartenenza].

4. [Al personale delle bande delle Forze armate si applicano, secondo il grado rivestito e per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui alle leggi 10 aprile 1954, n. 113, 31 luglio 1954, n. 599, 12 novembre 1955, n. 1137, e 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni ed integrazioni in quanto compatibili con le norme del presente decreto].

5. [Il titolo VI e la tabella I/2 della *legge 10 maggio 1983, n 212*, non si applicano al personale del ruolo musicisti dell'Aeronautica militare].

Nota all'art. 5:

— La legge 8 agosto 1990, n. 231, recante «Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 11 agosto 1990, n. 187. Si riporta il testo dell'articolo 5, comma 3 come modificato dalla legge qui pubblicata:

Art. 5. Omogeneizzazione stipendiale.

(Omissis).

3. A decorrere dal 1° settembre 1990, quale ulteriore omogeneizzazione stipendiale con le forze militari di polizia:

a) ai maggiori ed ai tenenti colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per quindici anni dalla *nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante*, è attribuito lo stipendio spettante al colonnello con relative modalità di determinazione e progressione economica;

b) ai tenenti colonnelli ed ai colonnelli e gradi corrispondenti che abbiano prestato servizio militare senza demerito per venticinque anni dalla *nomina ad ufficiale ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante*, è attribuito lo stipendio spettante al generale di brigata con relative modalità di determinazione e progressione economica. Tale beneficio, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita, esclude quello previsto all'art. 32, comma 9, della legge 19 maggio 1986, n. 224.».

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)», è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* 29 dicembre 2000, n. 302, supplemento ordinario. Si riporta il testo dell'art. 50.

«Art. 50 *(Rinnovi contrattuali).* — 1. Ai fini di quanto disposto dall'art. 52, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dipendente del comparto Ministeri, delle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo e dalla scuola, è rideterminata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 3.047 miliardi, ivi comprese le somme da destinare alla contrattazione integrativa e fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

2. Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici al personale di cui all'art. 2, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, sono rideterminate, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, in lire 1.141 miliardi.

3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, per il personale del comparto scuola, anche allo scopo di favorire il processo di attuazione dell'autonoma scolastica, l'ammodernamento del sistema e il miglioramento della funzionalità della docenza, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 1.100 miliari di cui lire 850 miliardi per l'incremento delle risorse destinate alla contrattazione integrativa del personale docente, lire 200 miliardi destinate alla dirigenza scolastica e lire 50 miliardi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario trasferito dagli enti locali allo Stato ai sensi dell'art. 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124. Per il perseguimento, con carattere di continuità, degli obiettivi di valorizzazione professionale della funzione docente è autorizzata la costituzione di un apposito fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, dell'importo di lire 400 miliardi per l'anno 2002 e di lire 600 miliardi a decorrere dall'anno 2003, da utilizzare in sede di contrattazione integratica. Il fondo viene ripartito con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione. In sede di contrattazione integrativa sono utilizzate anche le somme relative all'anno 2000 destinate alla carriera professionale dei docenti del contratto collettivo nazionale integrativo del comparto scuola per gli anni 1998-2001 sottoscritto il 31 agosto 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 9 settembre 1999.

4. In aggiunta a quanto previsto dal comma 1, in relazione al nuovo assetto retributivo del personale dirigente contrattualizzato delle amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 100 miliardi finalizzata anche all'incremento e alle perequazioni dei fondi per il trattamento accessorio di cui lire 40 miliardi anche con riferimento all'anno 2000 per i dirigenti incaricati della titolarità di uffici di livello dirigenziale generale. Tali risorse sono ripartite, sulla base dei criteri perequativi definiti con decreto del Ministero per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, tra i fondi delle singole amministrazioni. Per le analoghe finalità, e anche al fine di consentire il definitivo completamento del processo di perequazione retributiva previsto dall'art. 19 della legge 28 luglio 1999, n. 266, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 83 miliardi di cui lire 15 miliardi destinati al personale della carriera diplomatica, lire 32 miliardi destinati al personale della carriera prefettizia e lire 36 miliardi ai dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Per analoghi fini perequativi, a decorrere dal 1° gennaio 2001, senza diritto alla corresponsione di arretrati e con assorbimento di ogni anzianità pregressa, ai magistrati di Cassazione, del Consiglio di Stato, dei tribunali amministrativi regionali, della Corte dei conti e agli avvocati dello Stato, che non hanno fruito dei riallineamenti stipendiali conseguenti all'applicazione delle norme soppresse dal decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, è attribuito, all'atto del conseguimento, rispettivamente, della qualifica di consigliere o di avvocato dello Stato alla terza classe di stipendio, il trattamento economico complessivo annuo pari a quello spettante ai magistrati di Cassazione di cui all'art. 5 della legge 5 agosto 1998, n. 303. Il nono comma dell'art. 4 della legge 6 agosto 1984, n. 425, si intende abrogato dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 359 del 1992, e perdono ogni efficacia i provvedimenti e le decisioni di autorità giurisdizionali comunque adottati difformemente dalla predetta interpretazione dopo la data suindicata. In ogni caso non sono dovuti e non possono essere eseguiti pagamenti sulla base dei predetti decisioni o provvedimenti.

5. Per il riconoscimento e l'incentivazione della specificità e onerosità dei compiti del personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in aggiunta a quanto previsto dal comma 2 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 920 miliardi da destinare al trattamento accessorio del predetto personale.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 5 è stanziata, per ciascuno degli anni 2001 e 2002, la somma di lire 10 miliardi, da destinare al trattamento accessorio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono l'importo complessivo massimo di cui all'art. 11, comma 3, lettera *h)*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

8. Resta fermo quanto previsto dall'art. 19, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

9. È stanziata la somma di lire 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di lire 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2 e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto.

10. Per il completamento delle iniziative di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 9 in relazione alle modifiche organizzative introdotte e ai provvedimenti attuativi della concertazione e contrattazione delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare e delle Forze armate, le spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria, con esclusione delle spese relative ad armi e armamenti, dei Ministeri della difesa, dell'interno, delle finanze, della giustizia e delle politiche agricole e forestali sono complessivamente ridotte di lire 70 miliardi a decorrere dall'anno 2001, rispettivamente nelle seguenti misure: 43 per cento, 27 per cento, 14 per cento, 14 per cento e 2 percento. Le spese così ridotte non possono essere incrementate con l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2001.

11. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *a)*, il Governo può provvedere con i decreti di cui all'art. 7, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78; per l'attuazione delle disposizioni del comma 9, lettera *b)*, il termine di cui all'art. 9, comma 1, della citata legge n. 78 del 2000 e quello previsto per il riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato sono prorogati al 28 febbraio 2001; in entrambi i casi il termine per l'espressione del parere sugli schemi di decreto legislativo da parte delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è ridotto a trenta giorni.

12. Il contingente degli ausiliari di leva da assumere in sovrannumero a tempo determinato e per il solo periodo di ferma obbligatoria, rispetto alle dotazioni organiche dei ruoli della Polizia penitenziaria di cui alla tabella *A* allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come da ultimo sostituita dalla tabella *F* allegata al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, è fissato in 2.000 unità a decorrere dall'anno 2002.

Nota all'art. 6:

— Il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 gennaio 1998, n. 17, nel supplemento ordinario.

Nota all'art. 7:

— La legge 11 luglio 1980, n. 312, recante «Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, nel supplemento ordinario.*

Nota all'art. 8:

— Si riporta il testo dell'articolo 16, commi 1 e 9, della citata legge 28 luglio 1999, n. 266, come modificato dalla legge qui pubblicata:

«Art. 16 *(Delega al Governo per agevolare la mobilità del personale militare e delle Forze di polizia).* — 1. Al fine di assicurare la mobilità del personale militare in coerenza con le esigenze derivanti dal nuovo modello organizzativo delle Forze armate, il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme necessarie a consentire la realizzazione di un programma pluriennale di ristrutturazione, costruzione. ammodernamento o acquisto di alloggi, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuazione degli strumenti finanziari e gestionali, quali i fondi comuni di investimento immobiliare, il leasing immobiliare o altre tipologie contrattuali, in grado di mettere a disposizione del personale militare abitazioni alle migliori condizioni economiche;

b) selezione, tramite procedure di gara secondo il diritto comunitario e le disposizioni nazionali di attuazione, delle offerte di soggetti che si propongono per la gestione degli strumenti di cui alla lettera *a)* finalizzata alla costruzione ed alla gestione degli alloggi;

c) autofinanziamento del programma attraverso l'utilizzo delle somme corrisposte dagli utilizzatori degli alloggi, senza oneri per il bilancio dello Stato;

d) individuazione dei criteri in base ai quali i soggetti gestori definiranno i contratti così gli utilizzatori degli alloggi ed i relativi corrispettivi anche tenendo conto di quanto previsto alla lettera *g)*, garantendo agli stessi anche la possibilità di ottenere titoli rappresentativi della proprietà degli alloggi e prevedendo l'acquisizione dell'immobile al patrimonio dello Stato, con privilegio su ogni altro credito, nel caso in cui il soggetto gestore attribuisca agli alloggi una destinazione diversa da quella convenuta o la renda impossibile;

e) definizione di standard costruttivi e urbanistici uniformi, sulla base di un'intesa da raggiungere in via generale con gli enti locali attraverso la Conferenza Stato-città e autonomie locali;

f) semplificazione e snellimento delle normative e delle procedure relative alla realizzazione di alloggi destinati al personale militare;

g) possibilità per l'amministrazione della difesa di procedere al trasferimento a titolo gratuito di terreni, già appartenenti al demanio militare, in favore dei soggetti di cui alla lettera *b)*, fermi restando i vincoli urbanistici previsti in sede locale a salvaguardia dell'ambiente e i vincoli posti da altre leggi speciali a salvaguardia del demanio storico, archeologico e artistico, nonché dalle leggi regionali e statali, previa individuazione dei criteri di valutazione, da parte dei competenti uffici dell'amministrazione delle finanze, delle aree con riferimento ai valori di mercato, al fine di consentire il contenimento dei corrispettivi dovuti per l'utilizzazione degli alloggi. Analoga facoltà potrà essere esercitata, con le medesime modalità o criteri, dagli enti locali interessati in relazione a terreni rielitranti nella propria disponibilità;

h) utilizzo da parte dell'amministrazione della difesa della quota parte delle risorse ad essa complessivamente derivanti ai sensi dell'art. 43, comma 4, della *legge 23 dicembre 1994. n. 724*, quale garanzia del pagamento dei corrispettivi relativi ad alloggi transitoriamente non occupati e delle relative spese di gestione;

i) definizione della responsabilità del soggetto gestore in ordine alla manutenzione degli alloggi;

l) coordinamento della disciplina recata dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, con le disposizioni recate dai decreti legislativi di cui al presente comma;

m) estensione delle disposizioni dei decreti legislativi di cui al presente comma anche al programma di ristrutturazione, costruzione, ammodernamento e acquisto di immobili destinati ad alloggi di servizio del personale militare della guardia di finanza;

n) esplicita indicazione delle norme legislative abrogate.

(Omissis).

9. *Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo* dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Ministro della difesa emana con proprio decreto un regolamento contenente norme per la classificazione e la ripartizione degli alloggi tra ufficiali, sottufficiali e volontari in servizio permanente; le modalità di assegnazione degli alloggi stessi; le modalità per il calcolo del canone e degli altri oneri; i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; le modalità per la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che è determinato in base alla composizione ed al reddito nel nucleo familiare, nonché ai benefici già goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; la composizione, d'intesa con gli organi della rappresentanza militare, di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. L'organo nazionale della rappresentanza militare è chiamato preventivamente ad esprimere il parere sul regolamento.».

Nota all'art. 9:

— Si riporta il testo dell'art. 5 della legge 30 novembre 2000, n. 356, (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), come modificato dalla presente legge:

«Art. 5 *(Premio di previdenza).* — 1. Le disposizioni di cui all'art. 1 del regio decreto-legge 22 giugno 1933, n. 930, si interpretano nel senso che il premio di previdenza previsto al primo comma del medesimo articolo è corrisposto anche *ai sottufficiali dimissionari che siano iscritti da almeno sei anni al fondo di previdenza.*

Nota all'art. 10:

— La legge 17 agosto 1999, n. 288, recante «Disposizioni per l'espletamento dei compiti amministrativo-contabili da parte dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno, in attuazione dell'articolo 36 della legge 1º aprile 1981, n. 121», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 1999, n. 195. Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1.

«Art. 1. Provvidenze per l'amministrazione civile dell'interno.

1. Per soddisfare le esigenze di cui all'art. 36, primo comma 1), della *legge 1º aprile 1981, n. 121*, al fine di assicurare l'adempimento dei compiti di sicurezza pubblica ai sensi dell'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nell'ambito delle procedure di programmazione e di autorizzazione di cui al medesimo articolo 39, si provvede all'assunzione di un contingente di personale dell'amministrazione civile dell'interno non superiore a cinquemila unità, nei limiti delle dotazioni organiche del medesimo personale come complessivamente determinate dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e da ultimo incrementate ai sensi dell'art. 4 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217. Alle assunzioni si dà corso nel triennio 1999-2001 con le seguenti modalità, ferme restando le riserve previste dalle disposizioni di legge in vigore:

a) riserva, in deroga alle disposizioni dell'articolo 14-*bis* del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 276, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n. 359, fino al 35 per cento dei posti nelle diverse qualifiche funzionali a favore del personale della Polizia di Stato con almeno cinquanta anni di età che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, chieda di transitare nelle predette qualifiche; l'inquadramento nelle qualifiche funzionali di corrispondente professionalità è disposto, su parere favorevole del consiglio di amministrazione, dopo che il richiedente abbia superato una prova pratica inerente alla qualifica a cui aspira; a tale personale è attribuito, con assegno *ad personam* riassorbibile, il trattamento economico in godimento, se più favorevole;

b) copertura nel limite del 25 per cento dei posti delle qualifiche funzionali fino alla quinta mediante procedure di mobilità secondo la normativa vigente, fermo restando quanto previsto dall'art. 36, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) copertura del restante 40 per cento dei posti e di quelli non coperti con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)*, mediante utilizzazione delle graduatorie dei concorsi espletati alla data di entrata in vigore della presente legge e in corso di espletamento alla stessa data, nonché, ove occorra, anche mediante l'espletamento di nuovi concorsi; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, la validità di tutte le graduatorie che scadono nel periodo compreso fra il 1º gennaio 1999 e la data di entrata in vigore della presente legge è prorogata sino a quest'ultima data.»

— Si riporta il testo dell'art. 39, commi 2 e 3, della citata legge 27 dicembre 1997, n. 449.

«Art. 39 *(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time)*

(Omissis).

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 40, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Alla data del 31 dicembre 1999 viene assicurata una riduzione complessiva del personale in servizio in misura non inferiore all'1,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio alla data del 31 dicembre 1997. Per l'anno 2000 è assicurata una ulteriore riduzione non inferiore all'1 per cento rispetto al personale in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 2001 deve essere realizzata una riduzione di personale non inferiore all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 1997, fermi restando gli obiettivi di riduzione previsti per gli anni precedenti, e fatta salva la quota di riserva di cui all'articolo 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68.

Nell'ambito della programmazione e delle procedure di autorizzazione delle assunzioni, deve essere prioritariamente garantita l'immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 1999.

(Omissis).

3. Per consentire lo sviluppo dei processi di riqualificazione delle amministrazioni pubbliche connessi all'attuazione della riforma amministrativa, garantendo il rispetto degli obiettivi di riduzione programmata del personale, a decorrere dall'anno 2000 il Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la funzione pubblica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità. In tale quadro, entro il primo semestre di ciascun anno, il Consiglio dei ministri determina il numero massimo complessivo delle assunzioni delle amministrazioni di cui al comma 2 compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell'anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all'indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità e possono essere disposte esclusivamente presso le sedi che presentino le maggiori carenze di personale. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.».

Nota all'art. 12:

— Si riporta il testo dell'art. 8 della citata legge 31 marzo 2000, n. 78.

«Art. 8 *(Copertura finanziaria).* — 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 1, in lire 700 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 3. in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 4 ed in lire 3.100 milioni annue relativamente alle previsioni di cui all'articolo 5, quantificato nella misura massima di lire 10.000 milioni annue a

decorrere dal 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente Fondo speciale - dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle finanze.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Nota all'art. 13:

— La legge 10 marzo 1987, n. 100, recante «Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 marzo 1987, n. 68.

Il decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, recante «Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 1987, n. 231.

01G0149

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2001, n. **87.**

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di «riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato»;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, ed in particolare l'articolo 4;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'articolo 55, comma 8;

Vista la legge 30 novembre 2000, n. 356, recante «Disposizioni riguardanti il personale delle forze armate e delle forze di polizia»;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 gennaio 2001;

Acquisiti i pareri delle organizzazioni sindacali del personale interessato maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 2001;

Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente, per la funzione pubblica, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, sono apportate le modificazioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1) All'articolo 4 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi;

2) Al comma 1, all'alinea, sono soppresse le parole: «titoli ed»;

3) Al medesimo comma 1, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: «*a)* età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adattato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi»; e nella lattera *d)* la parola «carattere» è sostituita dalla parola «condotta».

4. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. L'esame può essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psico-attitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso».

5. Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa nonché della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso».

6. Dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

«4-*bis*. Sono altresì nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.

4-*ter*. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

4-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 4-*ter*, si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanente-

mente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».

7. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività di polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneità a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalità possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalità di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni».

Art. 3.

1. All'articolo 5, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

2. Al comma 1, lettera *b)*, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «sessanta».

3. Al comma 1, dopo la lettera *b)* è aggiunta la seguente:

«b-*bis)* non superano gli esami di fine corso.».

4. Dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera *b)* e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.».

5. Al comma 2, primo periodo, dopo la parola «assenza» sono inserite le seguenti: «superiore a novanta giorni».

6. Al comma 2, secondo periodo, la parola «trenta» è sostituita dalla seguente: «novanta».

7. Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-*bis*. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermità contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale è riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneità psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere *d)* ed *e)*. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.

8. Al secondo periodo del comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole «ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.».

Art. 4.

1. All'articolo 9 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera *a)*, primo periodo, le parole: «trenta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta per cento»;

b) al comma 1, la lettera *b)* è sostituita dalla seguente:

«*b)* nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.».

c) al comma 1, lettera *a)*, la parola: «censura» è sostituita dalle seguenti: «sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni»;

d) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le parole «e viceversa»;

e) al comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, precedono in ruolo i vicintori del concorso di cui alla lettera *a)* dello stesso comma.».

Art. 5.

1. All'articolo 10 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 1, lettera *b)*, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti» ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

«*b-bis)* non supera gli esami di fine corso»;

3. Al comma 2, primo periodo, le parole: «contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio» sono sostituite dalle seguenti: «contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio»; dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermità contratta durante il corso, il personale è ammesso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica.

In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.».

4. Al comma 3, la parola: «censura» è sostituita dalle seguenti: «sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni».

Art. 6.

1. All'articolo 11, comma 1, le parole: «per merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «per merito assoluto».

Art. 7.

1. All'articolo 15, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole: «otto mesi» sono sostituite dalle seguenti «quindici mesi» e dopo il punto e virgola sono aggiunti i seguenti periodi: «Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario».

Art. 8.

1. All'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a)*, le parole «agli anni 40» sono sostituite dalle seguenti: «a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»;

b) alla lettera *b)*, le parole: «di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti: «superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario».

Art. 9.

1. All'articolo 18 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) Al comma 1, primo periodo, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «di cui all'articolo 17»;

b) al comma 3, lettera *c)* la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «novanta» e la parola «novanta » è sostituita dalla seguente: «centoventi».

c) Al comma 4, la parola «censura» è sostituita dalle seguenti: «sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni».

Art. 10.

1. All'articolo 20, comma 1, le parole: «per merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «per merito assoluto».

Art. 11.

1. Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti:

«Art. 21-*bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo agli ispettori superiori)*. — 1. Agli ispettori superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

3. Per il personale, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

«Art. 21-*ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» agli ispettori superiori)*. — 1 Gli ispettori superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo di cui all'articolo 21-*bis*, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto», con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, ferma restando la qualifica rivestita, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2.

2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel bienhio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, la selezione per il riconoscimento di «scelto», anche con effetto retroat-

tivo, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il riconoscimento di «scelto» decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianità.

5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno di essi, le modalità di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

6. Agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 2, funzioni vicarie del responsabile di unità organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unità nell'ambito delle quali agli ispettori superiori «scelti» possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 14, comma 2.

«Art. 21-*quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi)*. — 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-*bis* e 21-*ter* sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.».

Art. 12.

1. Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

«Art. 23-*bis (Utilizzazione del personale non idoneo o con quindici anni di servizio)*. — 1. Il personale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo forestale dello Stato, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, dipendenti o meno da causa di servizio, semprechè l'inidoneità accertata ne consenta l'ulteriore impiego, può, a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del Corpo forestale dello Stato o di altre amministrazioni dello Stato.

2. Gli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, purché abbiano compiuto quindici anni di servizio, possono, a domanda, essere trasferiti nelle corrispondenti qualifiche, rispettivamente, dei ruoli dei periti, dei revisori, degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato.

3. Con successivo regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il passaggio del personale di cui al comma 1, in analogia con quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, nonché del personale di cui al comma 2.

4. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 3, sono abrogati gli articoli 10, 11 e 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301.».

Art. 13.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 25, istitutiva del ruolo degli aiuto operatori, è soppressa.

2. Il personale del soppresso ruolo degli aiuto operatori è inquadrato nella qualifica di operatore del ruolo degli operatori e dei collaboratori di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, secondo l'ordine di ruolo.

3. La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è sostituita dalla tabella «A» allegata al presente decreto.

4. Gli articoli 26, 27, 28 e 29 sono abrogati.

Art. 14.

1. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro competente, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza al personale del ruolo dei periti, ove lo richiedano le esigenze di servizio e limitatamente alle funzioni esercitate.

Art. 15.

1. All'articolo 32, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

2. Il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano:

a) titolo di studio della scuola dell'obbligo;

b) qualità morali e di condotta come previsto dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

c) gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.».

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non sono annessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.».

4. Il comma 3 è soppresso.

5. Il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso».

6. Al comma 6, le parole: «ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale» sono soppresse.

7. Al comma 7, le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi».

8. Dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:

«7-*bis*. Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.

7-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 7-*bis*, si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.».

9. Al comma 9 le parole «l'art. 10» sono sostituite dalle seguenti: «l'art. 5».

10. Il comma 12 è soppresso.

Art. 16.

1. All'articolo 33, comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso».

Art. 17.

1. All'articolo 36, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

2. Al comma 1, lettera *a)*, primo periodo, dopo le parole: «concorso interno per titoli e superamento di» sono aggiunte le seguenti: «una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e» e le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»; al secondo periodo, la parola «censura» è sostituita dalle seguenti: «sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni».

3. Al comma 1, lettera *b)*, primo periodo, dopo le parole: «per esame» è inserita la seguente: «scritto». Al secondo periodo della medesima lettera le parole: «all'articolo 28» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 32».

4. Al comma 2, dopo le parole: «categorie di titoli», sono inserite le seguenti: «le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione»;

5. Al comma 5, le parole: «ed inseriti in un'unica graduatoria di merito finale» sono soppresse;

6. Dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«5-*bis*. Per il concorso di cui al comma 1. lettera *a)*, nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.».

7. Al comma 7, dopo le parole: «allievi vice revisori», sono inserite le seguenti: «con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita».

8. Dopo il comma 7 è inserito il seguente:

«7-*bis*. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *a)* conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione».

Art. 18.

1. L'articolo 37 è sostituito dal seguente:

«Art. 37 *(Promozione alla qualifica di revisore)*. — 1. La promozione alla qualifica di revisore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 19.

1. Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

«Art. 37-*bis (Promozione alla qualifica di revisore capo)*. — 1. La promozione alla qualifica di revisore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi i revisori che abbiano compiuto sette anni di effettivo servizio nella qualifica».

Art. 20.

1. All'articolo 38, comma 1, le parole: «degli aiuto operatori» sono soppresse.

Art. 21.

1. All'articolo 42, sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

2. Al comma 1:

a) le parole «all'art. 28» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 32»;

b) le parole «di secondo grado» sono sostituite dalle parole «superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;

c) le parole «nonché, ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre» sono soppresse;

3. Al comma 2, le parole «e dell'abilitazione» sono soppresse.

4. Al comma 4, le parole «di secondo grado» sono sostituite dalle parole «superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario» e le parole «nonché l'abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati» sono soppresse.

5. Dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-*bis*. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato».

6. Al comma 5, le parole «e sono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale» sono soppresse.

Art. 22.

1. All'articolo 43 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi:

2. Il comma l è sostituito dal seguente:

«1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 41, comma 1, lettera *b)*, consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio».

3. Al comma 2, dopo le parole «contenere» è aggiunta la seguente «anche» e le parole «oltre alle modalità, le materie oggetto del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed i relativi punteggi,» sono soppresse.

4. Al comma 3, secondo periodo, le parole: «e vengono inseriti in un'unica graduatoria di merito finale» sono soppresse.

Art. 23.

1. All'articolo 44 sono apportate le modificazioni di cui ai seguenti commi.

2. Al comma 1, le parole: «di almeno dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a sei mesi».

3. Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonché le modalità d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso».

4. Al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «con decorrenza giuridica del 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione».

5. Al comma 4, in fine, sono aggiunte le parole seguenti: «e articolo 18».

Art. 24.

1. All'articolo 46, comma 1, le parole: «per merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «per merito assoluto».

Art. 25.

c) All'articolo 47, comma 3, le parole: «di secondo grado» sono sostituite dalle seguenti:

«superiore» che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario» e le parole: «nonché, ove sia previsto, dall'abilitazione all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre» sono soppresse.

Art. 26.

1. Dopo l'articolo 47 sono inseriti i seguenti:

«Art. 47-*bis (Attribuzione di uno scatto aggiuntivo ai periti superiori)*. — 1. Ai periti superiori che abbiano maturato sette anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. Lo scatto aggiuntivo non è attribuito al personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «buono» e che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.

3. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, l'attribuzione dello scatto aggiuntivo avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto

dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.».

«Art. 47-*ter (Riconoscimento della denominazione di «scelto» ai periti superiori).* — 1. I periti superiori che al 1° gennaio di ogni anno abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica dalla data di attribuzione dello scatto aggiuntivo dell'articolo 47-*bis*, possono partecipare ad una specifica selezione per titoli, per il riconoscimento della denominazione di «scelto» con l'attribuzione di un ulteriore scatto aggiuntivo, fermo restando quanto previsto dal comma 2.

2. È escluso dalla selezione di cui al comma 1, il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo con punti dieci» o che nel biennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della riduzione dello stipendio superiore a sei giorni.

3. Per il personale che abbia presentato istanza, sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della censura, la selezione per il riconoscimento della denominazione di «scelto», anche con effetto retroattivo, è effettuata dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal comma 2. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Il riconoscimento della denominazione di «scelto», fermo restando la qualifica rivestita, decorre, anche con effetto retroattivo rispetto alla data di conclusione della selezione, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione dell'anzianità, nel rispetto di quanto previsto al comma 2.

5. Le modalità di svolgimento della selezione di cui al comma 1, l'individuazione dei titoli valutabili, nonché i punteggi da attribuire a ciascuno dei essi, le modalità di formazione della graduatoria finale e la composizione della commissione esaminatrice, sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

6. Ai periti superiori «scelti» possono essere affidate, nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 40, funzioni vicarie del responsabile di unità organiche operative in cui, oltre al funzionario preposto, non vi siano altri direttivi. Con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato sono individuate le unità nell'ambito delle quali ai periti superiori scelti possono essere affidate le funzioni predette, nonché ulteriori funzioni di particolare rilevanza tra quelle di cui al medesimo articolo 40.

«Art. 47-*quater (Riassorbimento degli scatti aggiuntivi).* — 1. Gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 47-*bis* e 47-*ter,* sono riassorbiti all'atto dell'eventuale accesso a livello retributivo superiore.».

Art. 27.

1. All'articolo 48, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312».

2. Dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

«Art. 48-*bis (Commissione per la progressione di carriera).* — 1. Sulle questioni concernenti la progressione di carriera del personale dei ruoli di cui agli articoli 1 e 25 del presente decreto si esprime una specifica commissione, la composizione ed il funzionamento della quale sono determinati con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.

2. All'inizio di ogni anno la commissione propone al Consiglio di amministrazione del Corpo forestale dello Stato. per l'approvazione, i criteri di massima da seguire negli scrutini per merito comparativo e per merito assoluto».

Art. 28.

1. All'articolo 49, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.

1-*ter*. Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore.

1-*quater*. Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno *ad personam* riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.

1-*quinquies*. Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo sti-

pendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

1-*sexies*. Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio noninferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di lire 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.

1-*septies*. Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una funzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore.

1-*octies*. Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1--*quinquies*, 1-*sexies* e 1-*septies*, avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

1-*nonies*. A partire dal primo gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio.

1l-*decies*. Le disposizioni di cui ai commi dall'1-*bis* all'1-*nonies* si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa».

Art. 29.

1. Il disposto di cui all'articolo 53, comma 1, ed all'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in ordine al mantenimento del trattamento economico in godimento, si interpreta nel senso che al personale interessato si applica il comma 57 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 30.

1. Agli assistenti capo ed ai sovrintendenti capo e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, lo scatto aggiuntivo previsto, rispettivamente, dai commi 1-*bis* e 1-*quater* dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. Ai vice sovrintendenti ed agli ispettori e qualifiche equiparate, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile previsto, rispettivamente, dai commi 1-*ter* e 1-*sexies* dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dall'articolo 28 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia maturatd tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale con decorrenza dalla data in cui matura tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica.

3. Ai vice ispettori e qualifiche equiparate in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'emolumento pensionabile di cui al comma 1-*quinquies* dell'articolo 49 del decreto logislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotto dall'articolo 28 del presente decreto, è attribuito con le seguenti modalità:

a) al personale che alla suddetta data abbia già maturato un anno di effettivo servizio nella qualifica, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto;

b) al restante personale, con decorrenza dalla data in cui matura un anno di effettivo servizio nella qualifica.

4. Agli ispettori capo e qualifiche equiparate che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano

maturato dieci anni di anzianità riconosciuta nella qualifica, il trattamento economico di cui al comma 1-*septies* dell'articolo 49 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come introdotto dall'articolo 28, comma 1, del presente decreto è attribuito dalla medesima data.

5. Al personale inquadrato al 1° settembre 1995 nella qualifica di ispettore superiore ed equiparata, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono attribuiti, a decorrere da quest'ultima data, gli scatti aggiuntivi di cui agli articoli 21-*bis*, 21-*ter,* 47-*bis* e 47-*ter*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti, rispettivamente, dagli articoli 11 e 26 del presente decreto. Il medesimo personale assume, con la stessa decorrenza, la denominazione anche di «scelto».

6. Salvo quanto previsto al comma 5, agli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che hanno conseguito o conseguono tale qualifica con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, in servizio alla stessa data, lo scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-*bis* e 47-*bis*, è attribuito con la medesima decorrenza.

7. In deroga a quanto previsto dagli articoli 21-*bis* e 47-*bis*, per il personale che acquisisce la qualifica di ispettore superiore, o qualifica equiparata, entro il 1° gennaio di ciascun anno, dal 2002 al 2007, il periodo di permanenza nella qualifica utile ai fini dell'attribuzione dello scatto aggiuntivo è fissato per ciascun anno di detto periodo, rispettivamente in 1, 2, 3, 4, 5 e 6 anni.

8. Il personale di cui al comma 6 consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui, rispettivamente, agli articoli 21-*ter* e 47-*ter*, ed assume la denominazione di «scelto» a decorrere dalla data in cui matura l'anzianità di sette anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore o equiparata. Il personale che è stato inquadrato nella qualifica di ispettore superiore o qualifica equiparata avendo superato la prima selezione prevista dal comma 6 dell'articolo 53 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, consegue l'ulteriore scatto aggiuntivo di cui agli articoli 21-*ter,* e 47-*ter* ed acquisisce la denominazione di «scelto» dopo sette anni di servizio utile nelle predette qualifiche.

9. Per gli ispettori superiori e qualifiche equiparate, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non risultino in possesso dei requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 21-*bis* e dai commi 2 e 3 dell'articolo 47-*bis*, gli scatti aggiuntivi e la denominazione di «scelto» di cui al comma 5 e lo scatto aggiuntivo di cui al comma 6 del presente articolo, sono riconosciuti con decorrenza dal giorno successivo a quello di acquisizione dei medesimi requisiti. Per il medesimo personale il periodo minimo di permanenza nella qualifica, previsto dal comma 8, è aumentato di un periodo corrispondente a quello occorrente per maturare i requisiti previsti dal medesimo comma 8.

10. Ai fini dell'applicazione dei precendenti commi, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 21-*bis*, 21-*ter*, 21-*quater*, 47-*bis*, 47-*ter*, 47-*quater* e 49, commi 1-*bis*, 1-*ter*, 1-*quater*, 1-*quinquies*, *1-sexies*, 1-*septies*, 1-*octies* e 1-*nonies* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, introdotti dal presente decreto, ad eccezione di quella relativa al requisito dell'anzianità minima richiesta nella qualifica.

Art. 31.

1. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti previsti dall'articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78, le modalità per il reclutamento degli atleti del Corpo forestale dello Stato, limitatamente alle discipline sportive ivi praticate ed agli aspiranti riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni, sono stabilite nel relativo bando, secondo le determinazioni del capo del Corpo forestale dello Stato.

Art. 32.

1. Le disposizioni dell' articolo 5, comma 2-*bis*, introdotto dall'articolo 3, comma 7, del presente provvedimento, dell'articolo 9, comma 4, come integrato dall'articolo 4, comma 1, lettera *e)* del presente provvedimento e dell'articolo 36, comma 7-*bis*, introdotto dall'articolo 17, comma 8 del presente provvedimento si applicano anche ai concorsi banditi successivamente al 1° settembre 1995.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 15, 17, 21, 22, 23 e 25 si applicano ai concorsi il cui bando sarà pubblicato successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. Tutte le disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, recanti l'espressione «direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche», devono intendersi riferite al «Capo del Corpo forestale dello Stato».

Art. 33.

«In conseguenza dell'attuazione dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143 e dell'articolo 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al personale trasferito alle regioni è garantito il trattamento giuridico ed economico spettante a seguito dell'applicazione del presente decreto. Tale personale è escluso dal novero dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121».

Art. 34.

1. Nella prima applicazione del presente decreto, per i posti disponibili dal 31 dicembre 2001 al 31 dicembre 2004, le aliquote e modalità di accesso alla qualifica ini-

ziale del ruolo degli ispettori sono determinate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 15 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, e alla riserva del sesto di posti ivi indicata, come modificato dall'articolo 7 del presente decreto, come segue:

a) nel limite del trentacinque per cento dei posti disponibili, mediante pubblico concorso, secondo le modalità stabilite dall'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dall'articolo 8 del presente decreto;

b) nel limite del sessantacinque per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli di servizio e superamento di una prova scritta e di un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che nell'ultimo biennio non abbia riportato la sospensione dallo stipendio pari o superiore a sei giorni o sanzione disciplinare più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a buono, sulla base delle seguenti aliquote:

1) trentacinque per cento riservato al personale vincitore dei concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti indetti dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;

2) quindici per cento riservato agli altri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio;

3) quindici per cento riservato al personale che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e del titolo di studio prescritto.

2. Per quanto non previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201.

Art. 35.

1. La spesa derivante dal presente decreto, è valutabile in lire milleseicentoquarantuno milioni per l'anno 2001, lire duemilatrentaquattro milioni per l'anno 2002, lire duemilaquattrocentoquarantasei milioni per l'anno 2003, lire tremilatrentasei milioni per l'anno 2004, lire tremilacentoventiquattro per l'anno 2005 e lire tremilacentosessantasei milioni dal 2006 in poi. Alla relativa spesa si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

BORDON, *Ministro dell'ambiente*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica*

BIANCO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

TABELLA *A*
(art. 25, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.

Ruolo dei periti	
Perito superiore	102
Perito capo Perito Vice perito	160
Ruolo dei revisori	
Revisore capo Revisore Vice revisore	260
Ruolo degli operatori e dei collaboratori	
Callaboratore capo Collaboratore Operatore scelto Operatore	350

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Corpo Forestale dello Stato	*Polizia di Stato*
Perito superiore	Perito tecnico superiore
Perito capo	Perito tecnico capo
Perito	Perito tecnico
Vice perito	Vice perito tecnico
Revisore capo	Revisore tecnico capo
Revisore	Revisore tecnico
Vice revisore	Vice revisore tecnico
Collaboratore capo	Collaboratore tecnico capo
Collaboratore	Collaboratore tecnico
Operatore scelto	Operatore tecnico scelto
Operatore	Operatore tecnico

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di «riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

— Il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1997. Il testo dell'art. 4 è il seguente:

«Art. 4. — 1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997 si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999 - supplemento ordinario n. 163. Il testo dell'art. 55, comma 8 è il seguente:

«8. A far data dal 1° gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal Ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il Ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al Ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.».

— La legge 30 novembre 2000, n. 356, recante «Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 2000.

— La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2000 - supplemento ordinario n. 219.

Note all'art. 1:

— Per i riferimenti al decreto legislativo n. 201 del 1995 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 4 *(Nomina ad allievo agente).* — 1. L'assunzione degli agenti del Corpo forestale dello Stato avviene mediante pubblico concorso per esame al quale possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) *età non inferiore ad anni 18 e non superiore a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Non si applicano le norme relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;» e nella lettera* d) *la parola «carattere» è sostituita dalla parola «condotta».*

b) idoneità fisica, psichica ed attitudinale prevista dall'art. 1, commi 2 e 4 della legge 7 giugno 1990, n. 149;

c) titolo di studio di scuola dell'obbligo;

d) qualità morali e di carattere come previsto dall'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;

e) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.

1-bis. *L'esame può essere preceduto da una prova preliminare e/o da test psicoattitudinali, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso.*

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi di polizia o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione e gli obiettori di coscienza.

3. Il programma, la determinazione della prova di esame e delle modalità di svolgimento di questa nonché della prova preliminare e/o dei test psico-attitudinali sono fissati nel bando di concorso.

4. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato.

4-bis. *Sono altresì nominati allievi agenti del Corpo forestale dello Stato i volontari che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, secondo la percentuale e le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332.*

4-ter. *Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi agenti ed ammessi a frequentare il primo di corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.*

4-quater. *Le disposizioni di cui al comma 4*-ter *si applicano, altresì al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.*

5. Gli allievi agenti frequentano, presso la scuola del Corpo forestale dello Stato, un corso di formazione della durata di dodici mesi, per il conseguimento dell'istruzione professionale necessaria all'impiego con particolare riguardo alle attività di Polizia, antincendio, di protezione civile, di controllo del territorio anche sotto il profilo naturalistico ambientale con l'utilizzazione di mezzi e strumenti idonei. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché quelle degli esami finali sono fissati con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato. Durante il corso gli allievi non possono essere impegnati in servizi operativi di istituto, salvo quelli previsti dal relativo piano di studi, e sono sottoposti a selezione attitudinale per l'accertamento dell'idoneità a servizi che presuppongono particolare qualificazione. Gli allievi agenti riconosciuti idonei a servizi che richiedono specifica professionalità possono essere avviati, dopo la nomina ad agente, a determinati corsi di formazione, le cui modalità di svolgimento e durata sono stabilite con regolamento ministeriale da adattarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.

6. Gli allievi agenti che abbiano superato gli esami di fine corso sono nominati agenti del Corpo forestale dello Stato, secondo l'ordine di graduatoria finale e prestano giuramento.».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è il seguente:

«6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, concernente «Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 3 ottobre 1997.

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.».

Il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

«1. Al personale di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, ferito nell'adempimento del dovere a causa di azioni criminose, ed ai superstiti dello stesso personale, ucciso nelle medesime circostanze, nonché ai destinatari della legge 20 ottobre 1990, n. 302, è assicurata, a decorrere dal 1° gennaio 1990, l'applicazione dei benefici previsti dalla citata legge n. 302 del 1990 e dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.».

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 5 *(Dimissioni dal corso per la nomina ad agente).* — 1. Sono dimessi dal corso gli allievi agenti che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di *sessanta* giorni, anche se non continuativi;

b-bis) non superano gli esami di fine corso.

1-bis. Gli allievi riconosciuti atleti di interesse olimpico o nazionale dal CONI o dalle rispettive federazioni potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera b) *e al comma 2, su specifica e motivata richiesta da parte dei predetti organi sportivi.*

2. Nell'ipotesi di assenza *superiore a novanta giorni* dovuta ad infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o da malattia contratta per motivi di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Gli allievi agenti di sesso femminile, la cui assenza oltre *novanta* giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2-bis. Nel caso di dimissione per assenza superiore a novanta giorni determinata da infermità contratta durante il corso, con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, il personale è riammesso come allievo agente a frequentare il primo corso successivo previo accertamento della riacquistata idoneità psico-fisica e del mantenimento dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettere d) ed e). *In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina ad allievo agente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.*

3. Sono espulsi dal corso gli allievi agenti responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della censura.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche, su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione *ad esclusione delle ipotesi di cui al comma 2.*».

Nota all'art. 4:

— Il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato da decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 9 *(Nomina a vice sovrintendente).* — 1. La nomina a vice sovrintendente si consegue:

a) nel limite del *quaranta per cento* dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale, di durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli assistenti ed agenti che abbiano compiuto alla stessa data almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della *sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni;*

b) *nel limite del sessanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale della durata non inferiore a tre mesi. Al concorso sono ammessi gli assistenti capo i quali, nei due anni precedenti, non abbiano riportato sanzioni disciplinari più gravi della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni ed un giudizio complessivo inferiore a buono con punti otto.*

2. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)* rimasti scoperti sono portati in aumento alla aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera *b) e viceversa.*

3. L'individuazione delle categorie dei titoli di servizio, le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, compresa la determinazione della prova di esame e la composizione della commissione esaminatrice, nonché per le finalità anche di cui all'art. 4, comma 5, i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui alle lettere *a)* e *b)*, e quelle dello svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.

4. La nomina a vice sovrintendente è conferita secondo l'ordine di graduatoria risultante dagli esami di fine corso con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla lettera *a)* dello stesso comma.».

Nota all'art. 5:

— Il testo dell'art. 10 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 10 *(Dimissioni dal corso).* — 1. È dimesso dal corso di cui all'art. 9 il personale che:

a) dichiara di rinunciare al corso;

b) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per più di *venti* giorni, anche se non continuativi;

b-bis) non supera gli esami di fine corso.

2. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero dipendente da causa di servizio il personale è ammesso a partecipare di diritto al primo corso successivo alla sua riacquistata idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1, lettera *b)* è stata determinata da maternità è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. *Nel caso di dimissione per assenza determinata da infermità contratta durante il corso, il personale è ammesso, con decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato, a frequentare il primo corso successivo alla riacquistata idoneità psico-fisica. In tal caso la decorrenza, a tutti gli effetti, della nomina a vice sovrintendente è quella prevista per il corso frequentato e concluso.*

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della *sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.*

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola.

5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazione di anzianità, è restituito al servizio d'istituto ed è ammesso, a domanda, alla frequenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti previsti. È dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 11 *(Promozione a sovrintendente).* La promozione a sovrintendente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio *per merito assoluto* al quale sono ammessi i vice sovrintendenti con sette anni di effettivo servizio nella qualifica.».

Nota all'art. 7:

— Il testo dell'art. 15, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:

«Art. 15 *(Nomina a vice ispettore).* — 1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico per esami seguito da un corso di formazione e specializzazione di *quindici mesi.* Un sesto dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti in possesso del prescritto titolo di studio. *Al concorso sono ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli del Corpo forestale dello Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo forestale dello Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente;*

b) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in una prova scritta e in un colloquio, riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta funzioni di polizia in possesso, alla data di pubblicazione del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni e di diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Un terzo dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti anche se privi del titolo di studio.

2. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti seguendo l'ordine della graduatoria di merito.

3. Non può partecipare al concorso interno di cui al comma 1, lettera *b)*, né usufruire della riserva di cui alla lettera *a)* il personale che abbia riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari o un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto".».

Note all'art. 8:

— Il testo dell'art. 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 16 *(Concorso pubblico).* — 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani che abbiano:

a) età non inferiore agli anni 18 e non superiore *a quella stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127.* Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) diploma di istituto di istruzione secondaria *superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;*

c) gli altri requisiti previsti dall'art. 4, commi 1 e 2;

d) per gli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti si applicano le disposizioni di cui all'art. 52, secondo comma della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'art. 4, comma 4 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.

2. Gli esami del concorso pubblico consistono in una prova scritta ed in un colloquio.

3. La prova d'esame è preceduta da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova, nonché la composizione della commissione esaminatrice sono fissate con decreto ministeriale».

— Il testo dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è riportato nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 9:

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 18 *(Corso per la nomina a vice ispettore in prova).* — 1. I vincitori del concorso di cui all'art. 15, comma 1, lettera *a)*, sono nominati allievi vice ispettori e ammessi a frequentare il prescritto corso di formazione e specializzazione tecnico-professionale *di cui all'art. 17.* Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.

2. Gli allievi vice ispettori durante i primi cinque mesi di corso non possono essere impiegati in servizio d'istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di vice ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a un mese.

3. Sono dimessi dal corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di *novanta* giorni anche non consecutivi e di *centoventi* giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 2 sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

4. Sono espulsi dal corso gli allievi vice ispettori responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della *sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.*

5. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale della Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche su proposta del direttore della scuola. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo forestale dello Stato.

6. Gli allievi vice ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati vice ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono ammessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

7. I vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi.

Nota all'art. 10:

— Il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 1. — La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio *per merito assoluto*, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.».

Note all'art. 11:

— Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è il seguente:

«1. Non possono essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della giunta regionale, assessore e consigliere regionale, presidente della giunta provinciale, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, amministratore e componente degli organi comunque denominati delle unità sanitarie locali, presidente e componente degli organi esecutivi delle comunità montane:

a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'art. 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'art. 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;

b) coloro che hanno riportato condanna definitiva per i delitti previsti dagli articoli 314 (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale».

— Il testo dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:

«Art. 94 *(Ammissione agli esami dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).* — L'impiegato escluso dall'esame che sia stato prosciolto da ogni addebito disciplinare o punito con la censura è ammesso al primo esame successivo e, qualora riporti una votazione in virtù della quale sarebbe stato promovibile se ottenuta nell'esame originario, è collocato nella graduatoria di questo, tenuto conto della votazione stessa, ed è promosso, anche in sovrannumero salvo riassorbimento, con decorrenza a tutti gli effetti, con esclusione delle competenze già maturate, dalla stessa data con la quale sarebbe stata conferita la promozione in base a detto esame.

L'impiegato ammesso all'esame di cui al precedente comma, qualora non abbia raggiunto una votazione tale da consentirgli di essere promosso nel primo esame ma abbia conseguito una votazione superiore all'ultimo dei promossi di uno dei successivi esami, viene iscritto nella graduatoria nella quale può trovare utile collocazione ed ha promosso con la medesima anzianità degli altri impiegati nella graduatoria in cui è collocato.».

— Il testo dell'art. 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) è il seguente:

«Art. 95 *(Ammissione agli scrutini dell'impiegato prosciolto da addebiti disciplinari).* — L'impiegato escluso dallo scrutinio quando sia prosciolto dagli addebiti dedotti nel procedimento disciplinare, o questo si concluda con l'irrogazione della censura, è scrutinato per la promozione.

Se il consiglio di amministrazione delibera che l'impiegato scrutinato sia maggiormente meritevole almeno dell'ultimo promosso con lo scrutinio originario, lo designa per la promozione, indicando il posto che deve occupare in graduatoria. La promozione è conferita, anche in sovrannumero salvo riassorbimento, con decorrenza dalla stessa data delle promozioni disposte in base allo scrutinio originario.

Se durante il periodo di esclusione si siano svolti più scrutini di promozione ai quali l'impiegato avrebbe potuto essere sottoposto il consiglio d'amministrazione deve valutare l'impiegato per ciascuno dei successivi scrutini e stabilire in quale di questi avrebbe potuto essere promosso. La data di decorrenza di promozione è quella dello scrutinio per effetto del quale, a giudizio del consiglio d'amministrazione, si sarebbe dovuto conferire la promozione.».

Note all'art. 12:

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) è riportato nelle note all'art. 2.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, recante «Passaggio del personale non idoneo all'espletamento dei servizi di polizia, ad altri ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza o di altre amministrazioni dello Stato» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 158 del 10 giugno 1982.

— Il testo dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) è il seguente:

«Art. 10. *(Riserva di posti per sottufficiali e guardie scelte nelle carriere esecutive ed ausiliarie).* — Tutti i posti disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato sono riservati ai sottufficiali del Corpo stesso che ne facciano domanda purché abbiano compiuto quindici anni di servizio.

La stessa domanda possono presentare, indipendentemente dalla indicata durata del servizio, i sottufficiali del Corpo forestale dello Stato i quali siano divenuti inabili al servizio attivo per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso. In tal caso la domanda può essere presentata fino al termine di un anno dal collocamento a riposo. I predetti sottufficiali sono inquadrati nel ruolo della carriera esecutiva con la qualità di "applicato"; per la loro promozione alla qualifica di primo archivista trova applicazione l'art. 354 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Un terzo dei posti disponibili nel ruolo del personale della carriera ausiliaria addetto agli uffici centrali e periferici del Ministero dell'agricoltura e della foreste è conferito, a domanda, alle guardie scelte divenute inabili al servizio forestale per ferite od infermità riportate nell'adempimento dei compiti di istituto, oppure che abbiano maturato quindici anni di anzianità di servizio nel Corpo forestale dello Stato.

Le predette guardie sono inquadrate con la qualifica di usciere.

La domanda di cui ai precedenti commi, può essere presentata anche dopo la cessazione dal servizio, ma non oltre il termine di un anno dalla data di collocamento a riposo, fatta eccezione per coloro che siano divenuti inabili al servizio per ferite od infermità riportate nell'adempimento del servizio stesso, i quali possono presentarla in ogni tempo.

Non possono presentare domanda i sottufficiali cessati dal servizio per una della cause previste dall'art. 25, lettere *c)*, *d)* ed *e)* della legge 3 aprile 1958, n. 460.».

— Il testo dell'art. 11 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) è il seguente:

«Art. 11 *(Modalità per il passaggio nella carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato ed in quella ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste).* — Il giudizio di idoneità per il passaggio dei sottufficiali nel ruolo della carriera esecutiva del Corpo forestale dello Stato è rimesso al consiglio di amministrazione del Corpo; quello per il passaggio delle guardie scelte nel ruolo del personale addetto

agli uffici centrali e periferici della carriera ausiliaria del Ministero dell'agricoltura e delle foreste è espresso dal relativo consiglio di amministrazione.

La graduatoria in base alla quale i predetti appartenenti al Corpo forestale dello Stato sono chiamati all'impiego di cui al precedente articolo è determinata dalla data delle rispettive domande e, a parità di data, dall'anzianità di servizio.

Le domande presentate entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge si intendono redatte sotto quest'ultima data.».

— Il testo dell'articolo 12 della legge 18 febbraio 1963, n. 301 (Norme per il riordinamento dei servizi e delle carriere del Corpo forestale dello Stato e dei ruoli organici delle carriere esecutive del Ministero dell'agricoltura e delle foreste) è il seguente:

«Art. 12 *(Trattamento economico per il personale proveniente dai sottufficiali, dalle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato).* — Agli impiegati della carriera esecutiva, della carriera ausiliaria provenienti dal ruolo dei sottufficiali, delle guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato, sono ridotti di un anno tanti periodi di aumento dello stipendio nelle qualifiche di ciascuna delle predette carriere, quanti sono gli anni di servizio effettivamente prestato nel ruolo di provenienza.».

Note all'art. 13:

— Il testo dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:

«1. Nell'ambito delle dotazioni organiche del personale del Corpo forestale dello Stato sono istituiti i seguenti ruoli del personale che svolge attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa per le esigenze organizzative ed operative del Corpo, intrinsecamente coordinate a quelle dell'altro personale con qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, sottordinati rispettivamente l'uno all'altro e tutti a quelli degli ufficiali:

a) ruolo degli aiuto operatori;

b) ruolo degli operatori e dei collaboratori;

c) ruolo dei revisori;

d) ruolo dei periti.

La tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato) è la seguente:

TABELLA *B*
(art. 25, comma 2)

DOTAZIONE ORGANICA DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE SVOLGE ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA.

Ruolo dei periti:

Perito superiore:	60
Perito capo	
Perito:	160
Vice perito	

Ruolo dei revisori:

Revisore capo	
Revisore:	260
Vice revisore	

Ruolo degli operatori e dei collaboratori:

Collaboratore capo	
Collaboratore:	350
Operatore scelto	
Operatore	

Ruolo degli aiuto operatori:

Aiuto operatore	
Vice aiuto operatore:	60

TABELLA DI EQUIPARAZIONE TRA LE QUALIFICHE DEL PERSONALE DEI RUOLI DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA, TECNICO-STRUMENTALE ED AMMINISTRATIVA CON QUELLE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE ESPLETA ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA O TECNICA.

Corpo Forestale dello Stato	Polizia di Stato
Perito superiore	Perito tecnico superiore
Perito capo	Perito tecnico capo
Perito	Perito tecnico
Vice perito	Vice perito tecnico
Revisore capo	Revisore tecnico capo
Revisore	Revisore tecnico
Vice revisore	Vice revisore tecnico
Collaboratore capo	Collaboratore tecnico capo
Collaboratore	Collaboratore tecnico
Operatore scelto	Operatore tecnico scelto
Operatore	Operatore tecnico
Aiuto operatore	
Vice aiuto operatore	

Il trattamento economico del personale del ruolo degli aiuto operatori, in mancanza di corrispondenza, è calcolato, per stipendio, sulla base del 4º livello retributivo del pubblico impiego e, per indennità mensile pensionabile, sul rapporto proporzionale con il 5º livello retributivo.».

— Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:

«Art. 30. — 1. Il ruolo degli operatori e dei collaboratori del Corpo forestale dello Stato è articolato nelle sottospecificate quattro qualifiche:

operatore;

operatore scelto;

collaboratore;

collaboratore capo.».

Note all'art. 15:

— Il testo dell'art. 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 32 *(Nomina ad operatore).* — 1. *La nomina alla qualifica di operatore si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi i cittadini italiani che abbiano:*

a) *titolo di studio della scuola dell'obbligo;*

b) *qualità morali e di condotta come previsto dall'art. 26 della legge 1º febbraio 1989, n. 53;*

c) *gli altri requisiti generali previsti per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi.*

2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che sono stati destituiti dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

3. (comma soppresso).

4. Il numero dei posti conferibili per ciascun profilo professionale, la determinazione e le modalità di svolgimento delle prove d'esame ed i programmi sono stabiliti nel bando di concorso.

5. Le prove degli esami sono precedute da una prova preliminare a carattere generale, mediante idonei test, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.

6. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori.

7. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di *quattro mesi.*

7-bis. *Nell'ambito delle vacanze disponibili e con le modalità da stabilire con regolamento da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere inoltre nominati allievi operatori ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.*

7-ter. *Le disposizioni di cui al comma* 7-bis *si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.*

8. Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto ministeriale.

9. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica *l'art. 5.*

10. Con le stesse modalità di cui al comma 6 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

11. Gli allievi operatori che superano gli esami di fine corso sono nominati operatori in prova e, al superamento del periodo di prova, sono nominati operatori a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

12. (comma soppresso).».

— Il testo dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle nome sullo stato giuridico e sull'avanzamento dei vice brigadieri, dei graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, al Corpo degli agenti di custodia e al Corpo forestale dello Stato», è il seguente:

«Art. 26. — 1. Per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia indicate dall'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, è richiesto il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.».

— Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di governo ordinamento Presidenza del Consiglio dei Ministri) è riportato nelle note all'art. 2.

— Il testo dell'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è riportato nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 16:

— Il testo dell'art. 33 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 33. *(Promozione ad operatore scelto, collaboratore e collaboratore capo).* — 1. Nell'ambito del ruolo degli operatori e dei collaboratori la promozione da una qualifica all'alta si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi coloro che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica inferiore *compreso, ai fini della promozione a operatore scelto, il periodo di frequenza del corso.*».

Nota all'art. 17:

Il testo dell'art 36 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 36. *(Nomina a vice revisore).* — 1. La nomina a vice revisore si consegue:

a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di *una prova scritta teorico-pratica tendente ad accertare il grado di preparazione professionale e* un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a *sei mesi.* Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui è bandito il concorso, che abbiano compiuto, alla stessa data, almeno quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato, nei due anni precedenti, sanzioni disciplinari più gravi della *sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.* Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore capo;

b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame *scritto* teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso, oltre che dei requisiti di cui *all'art. 32*, comma 1, lettere *b)* e *c)*, e comma 2, di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato al personale del ruolo degli operatori e collaboratori in possesso del prescritto titolo di studio.

2. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *a)*, compresa la determinazione delle categorie di titoli, *le materie oggetto dell'esame teorico-pratico e la composizione della commissione* nonché i programmi e le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in relazione alla specificità delle mansioni previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso sono fissati con decreto ministeriale.

3. Le prove degli esami di cui alla lettera *b)* sono precedute da una prova preliminare a carattere generale mediante idonei test il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso. Le modalità di svolgimento di tale prova sono disciplinate nel bando di concorso.

4. Con il bando dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in contingenti di ciascun profilo professionale, e per il solo concorso di cui alla lettera *a)*, si procede, altresì, alla definizione, anche, per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori e quelli relativi ai posti messi a concorso.

5. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori.

5-bis. *Per il concorso di cui al comma 1, lettera* a), *nella formazione della graduatoria per l'ammissione al corso e di quella risultante dall'esame di fine corso, a parità di punteggio, prevale l'ordine di ruolo.*

6. I posti disponibili per i concorrenti di cui al comma 1, lettera *a)*, rimasti scoperti sono portati in aumento all'aliquota disponibile per il personale di cui alla lettera *b)*.

7. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice revisori *con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita* e destinati a frequentare un corso di formazione professionale di durata non inferiore a dodici mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove conclusive sono nominati vice revisori in prova, a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7-bis. *I vincitori del concorso di cui ai comma 1, lettera a) conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.*

8. Il personale del Corpo forestale dello Stato che non supera il corso viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto ed è ammesso, a domanda, alla fre-

quenza del corso successivo purché continui a possedere i requisiti richiesti. È dimesso dal corso il personale che non supera gli esami finali dopo aver ripetuto il corso.

9. Con le stesse modalità di cui al comma 5 è compilata la graduatoria finale del corso, il cui ordine viene recepito nel provvedimento di nomina.

10. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 10.

11. Il personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui al comma 1 che non supera il periodo di prova viene reintegrato nel ruolo di provenienza conservandone la qualifica, l'anzianità ed il posto di ruolo.».

Nota all'art. 20:

Il testo dell'art. 38 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 38 *(Mobilità nell'ambito della qualifica del personale dei ruoli degli aiuto operatori, degli operatori e collaboratori e dei revisori).* — 1. È in facoltà dell'Amministrazione disporre, in relazione alle esigenze di servizio, che il personale appartenente ai ruoli degli operatori e collaboratori, e dei revisori, frequenti corsi di qualificazione per l'esercizio delle mansioni di altri profili professionali previsti per la qualifica del ruolo di appartenenza.

2. I programmi, le modalità di svolgimento e la durata dei corsi di qualificazione sono fissati con decreto ministeriale.

Note all'art. 21:

Il testo dell'art. 42 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 42 *(Concorso pubblico per la nomina a vice perito).* — 1. Al concorso di cui all'art. 41, comma 1, lettera *a)*, possono partecipare i cittadini italiani in possesso oltre che dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi di cui *all'art. 32* di cui lettere *b)* e *c)*, del titolo di studio di istruzione secondaria *superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.*

2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori possono partecipare al concorso con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio di cui al comma 1.

3. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 40.

4. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria *superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario,* il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.

4-bis. *Le modalità di svolgimento del corso in relazione alle mansioni previste e quelle degli esami di fine corso sono fissate con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato.*

5. Al termine delle prove d'esame sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso.

6. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti secondo la graduatoria di merito.

Nota all'art. 22:

Il testo dell'art. 43 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto leislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 43 *(Concorso interno per la nomina a vice perito).* — 1. *Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'art. 41, comma 1, lettera* b)*, consiste in una prova scritta teorico-pratica ed in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione teorico-professionale riservato al personale del Corpo forestale dello Stato che espleta attività tecnico-scientifica, tecnico-strumentale ed amministrativa, proveniente da profilo professionale omogeneo a quello per il quale concorre, in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a sette anni, del titolo di studio di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario e che nell'ultimo biennio non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni o non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono. Un terzo dei posti è riservato al personale del ruolo dei revisori anche se privo del titolo di studio.*

2. Il bando di concorso deve contenere *anche* la ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale, nonché la definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo dei revisori e quelli relativi ai posti messi a concorso.».

3. Al termine del concorso sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di merito di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso.

Nota all'art. 23:

— Il testo dell'art. 44 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal d.lgs. qui pubblicato è il seguente:

«Art. 44 *(Corso di formazione).* — 1. I vincitori dei concorsi di cui all'art. 41 sono nominati allievi vice periti con esclusione del personale del Corpo forestale dello Stato che conserva la qualifica rivestita e avviati a ftequentare un corso della durata *non inferiore a sei mesi*, preordinato alla formazione professionale.

2. Le modalità del concorso, la composizione della commissione esaminatrice, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna delle categorie di titoli, nonché le modalità d'attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Corpo forestale dello Stato, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali per i quali è indetto il concorso.

3. I frequentatori del corso che abbiano superato gli esami di fine corso, sono nominati vice periti in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso. Al superamento del periodo di prova sono nominati vice periti a norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 *con decorrenza giuridica dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.*

4. Per le dimissioni ed espulsione dal corso si applica l'art. 17 *e art. 18*.

5. Al personale del Corpo forestale dello Stato che partecipa ai concorsi di cui all'art. 41, si applicano le disposizioni di cui ai commi 8 ed 11 dell'art. 36. Lo stesso può ripetere il corso di cui al comma 1 per una sola volta.».

Nota all'art. 24:

— Il testo dell'art. 46 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 46 *(Promozione alla qualifica di perito capo).* — 1. La promozione alla qualifica di perito capo si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio *per merito assoluto* al quale è ammesso il personale con qualifica di perito che abbia compiuto almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.».

Note all'art. 25:

Il testo dell'art. 47, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 47. *(Promozione alla qualifica di perito superiore).* — 1. Le promozioni alla qualifica di perito superiore sono conferite nei limiti dei posti disponibili nei contingenti di ciascun profilo professionale.

2. L'accesso alla qualifica di perito superiore si consegue:

a) nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di otto anni di effettivo servizio nella qualifica di perito capo;

b) per il restante cinquanta per cento dei posti, mediante concorso per titoli di servizio ed esame, riservato al personale che, alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riveste la qualifica di perito capo.

3. Allo scrutinio ed al concorso di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, sono ammessi gli appartenenti al profilo professionale sottordinato a quello nel quale si sono verificate le vacanze, in possesso del titolo di studio di istruzione secondaria *superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.*

4. La promozione decorre, a tutti gli effetti, dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze. Il personale di cui alla lettera *a)* precede, nel ruolo, quello di cui alla lettera *b)*. I posti non coperti mediante concorso sono portati in aumento all'aliquota prevista dalla lettera *a)*.

5. Le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, lettera *b)*, la determinazione delle prove d'esame ed i programmi sono fissati con decreto ministeriale.

Note all'art. 26:

Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55 è riportato nelle note all'articolo 11.

I testi degli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sono riportati nelle note all'articolo 11.

Il testo dell'art. 40 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è il seguente:

«Art. 40. Funzioni del personale appartentente al ruolo dei periti.

1. Il personale del ruolo dei periti svolge funzioni che richiedono preparazione specialistica e conoscenza di procedure tecnico-scientifiche ed amministrativo-contabili, anche complesse e collabora all'attività istruttoria e di studio. Ha conoscenza del funzionamento e dell'uso di apparecchiature e di procedure, anche complesse, per l'elaborazione automatica dei dati ed il trattamento dei testi.

2. Nell'ambito di direttive di massima ha autonomia operativa e responsabilità diretta connesse sia alla predisposizione ed attuazione delle attività che alla elaborazione degli atti relativi ai compiti affidatigli.

3. Può essere preposto ad unità operative coordinando l'attività di più persone con piena responsabilità per l'attività svolta e per i risultati conseguiti. Può inoltre svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione ed istruzione del personale.

4. Ai periti superiori, oltre ai compiti sopra specificati, sono attribuite funzioni richiedenti una qualificata preparazione professionale nel settore al quale sono adibiti, con conoscenze di elevato contenuto specialistico. Collaborano con i superiori gerarchici in studi, esperimenti ed altre attività richiedenti qualiticata preparazione professionale.

5. Nell'ambito del ruolo dei periti, il personale appartenente alle qualifiche di vice perito, perito e perito capo in caso di impedimento o di assenza può sostituire il superiore gerarchico.»

Note all'art. 27:

Il testo dell'art. 48 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato è il seguente:

«Art. 48. *(Rapporto informativo e giudizio complessivo).* — 1. Con decreto ministeriale, sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, si provvede, per il personale di cui all'art. 25, alla determinazione e modalità di compilazione del rapporto informativo e giudizio complessivo da armonizzarsi, con gli opportuni adattamenti, alle previsioni di cui agli articoli 36 e 37 *del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.*

2. Al personale di cui all'articolo 1 non si applica il primo comma dell'articolo 17 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il testo dell'articolo 17, primo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato) è il seguente:

«1. Sono aboliti i rapporti informativi ed i giudizi complessivi annuali».

Note all'art. 28:

— II testo dell'art. 49, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, come modificato dal decreto legislativo qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 49. *(Trattamento economico)* — 1. Al personale dei ruoli del Corpo forestale dello Stato di cui al presente decreto legislativo spetta, dal 1º settembre 1995, oltre l'indennità mensile pensionabile, lo stipendio dei livelli retributivi con gli scatti stipendiali come stabilito dall'art. 43-*bis* della legge 1º aprile 1981, n. 121, sulla base della equiparazione di cui alle tabelle *A* e *B*. Agli allievi dei corsi di cui agli articoli 4, 18, 32, 36 e 44, compete il trattamento economico previsto per gli allievi dei corsi della polizia di Stato in analoga situazione di stato.

*1-*bis. *Agli assistenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni.*

*1-*ter. *Ai vice sovrintendenti che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 370.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile al conseguimento di qualifica superiore.*

*1-*quater. *Ai sovrintendenti capo che abbiano maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica è attribuito uno scatto aggiuntivo, qualora nel triennio precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e nel biennio precedente non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni. In caso di successivo accesso al ruolo superiore, lo scatto aggiuntivo viene conservato come assegno* ad personam *riassorbibile e non cumulabile con lo scatto gerarchico previsto nello stesso livello retributivo.*

*1-*quinquies. *Ai vice ispettori che abbiano compiuto un anno di effettivo servizio nella qualifica, che nell'anno precedente abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.*

1-sexies. *Agli ispettori che abbiano compiuto tre anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica, che nei due anni precedenti abbiano riportato un giudizio non inferiore a «buono» e non abbiano riportato una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito un emolumento pensionabile di L. 500.000 annue lorde, valido anche per la tredicesima mensilità e per l'indennità di buonuscita, riassorbibile all'atto dell'accesso al livello retributivo superiore.*

1-septies. *Agli ispettori capo che abbiano maturato dieci anni di permanenza nella qualifica, esclusi i periodi di ritardo nella progressione in carriera derivanti dall'applicazione di una delle cause di esclusione dagli scrutini previsti dall'ordinamento vigente, che abbiano riportato nel triennio precedente un giudizio non inferiore a buono e che non abbiano riportato nel biennio precedente una sanzione disciplinare più grave della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni, è attribuito, con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione del requisito temporale, il trattamento economico previsto per il personale della qualifica di ispettore superiore. Tale trattamento economico è riassorbito all'atto dell'accesso alla qualifica superiore.*

1-octies. *Per il personale sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'art. 15, comma 1, lettere* a) *e* b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni ovvero sottoposto a procedimento disciplinare, l'attribuzione di cui ai commi 1*-bis, *1*-ter, *1*-quater, *1*-quinquies, *1*-sexies *e 1*-septies, *avviene, anche con effetto retroattivo, dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto ai medesimi commi. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

1-nonies. *A partire dal 1º gennaio 2001, agli ispettori superiori del Corpo forestale dello Stato, con almeno 2 anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità, per l'indennità di buonuscita e per la determinazione della base pensionabile, pari alla differenza tra il proprio livello retributivo ed il livello retributivo superiore con contestuale riassorbimento di quello corrisposto ai sensi dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254. Il beneficio è riassorbito in caso di passaggio a livello retributivo superiore e non costituisce presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici o aggiuntivi di stipendio.*

1-decies. *Le disposizioni di cui ai commi dall'1*-bis *all'1*-nonies *si applicano, in quanto compatibili, anche al personale che riveste la qualifica corrispondente dei ruoli del personale che espleta attività tecnico - scientifica, tecnico - strumentale ed amministrativa.».*

— Il testo dell'art. 15, comma 1, lettere *a)* e *b)*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, è riportato nelle note all'art. 11.

— I testi degli articoli 94 e 95, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato) sono riportati nelle note all'art. 11.

— Il testo dell'art. 38, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, recante «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999», è il seguente:

«Art. 38. *Emolumento* ex *art. 3, comma 2, della legge 28 marzo 1997, n. 85.* — 1. Agli ispettori superiori sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e qualifiche equiparate e corrispondenti, con almeno due anni e quattro mesi di anzianità nella qualifica maturata a partire da data non anteriore al 1º settembre 1995, è attribuito un emolumento pensionabile annuo lordo, valido anche per la tredicesima mensilità e l'indennità di buonuscita, non superiore nel triennio 1998-2000 alla differenza tra il proprio livello di inquadramento ed il livello retributivo superiore.

2. L'emolumento di cui al comma 1, è corrisposto per ciascun anno del triennio 1998-2000 nella misura annua lorda di L. 660.000 non cumulabili.

3. Ai vice-commissari e qualifiche equiparate e corrispondenti, provenienti dal ruolo degli ispettori, con almeno venti anni di servizio comunque prestato, è attribuito l'emolumento pensionabile di cui al comma 1, con le modalità e le decorrenze previste nel comma 2.

4. I benefici di cui ai commi 1, 2 e 3, non sono fra loro cumulabili, non competono in caso di passaggio, al livello retributivo superiore e non costituiscono presupposto per la determinazione degli scatti gerarchici di stipendio.

Note all'art. 29:

— Il testo dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è il seguente:

«1. Il personale che al 1º settembre 1995, riveste la qualifica di vice brigadiere e brigadiere del previgente ruolo dei sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato è inquadrato anche in soprannumero, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di vice ispettore del ruolo degli ispettori del Corpo forestale dello Stato conservando, se più favorevole, il trattamento economico in godimento.»

— Il testo dell'art. 57, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201 è il seguente:

«2. Il personale che al 1º settembre 1995 appartiene, in virtù di un titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ad un profilo professionale di settima qualifica funzionale della previgente dotazione organica di cui all'art. 25, comma 3, è inquadrato, anche in soprannumero, nella qualifica di perito conservando il trattamento economico in godimento e perito capo, se in possesso di un'anzianità di nomina rispettivamente superiore a due e nove anni, e, anche in soprannumero, in quella di perito superiore se nominato nel ruolo della previgente carriera di concetto da oltre diciassette anni.»

— Il testo dell'art. 3, comma 57, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi correttivi di finanza pubblica) è il seguente:

«57. Nei casi di passaggi di carriera di cui all'art. 202 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed alle altre analoghe disposizioni, al personale con stipendio o retribuzione pensionabile superiore a quello spettante nella nuova posizione è attribuito un assegno personale pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, pari alla differenza fra lo stipendio o retribuzione pensionabile in godimento all'atto del passaggio e quello spettante nella nuova posizione.»

Note all'art. 30:

— Il testo dell'art. 53, comma 6, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:

«6. Per un periodo di quattro anni per il personale di cui al comma 5, per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore la permanenza nella qualifica di ispettore capo, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, è ridotta di quattro anni ed il concorso previsto dalla successiva lettera *b)* è sostituito da selezione alla quale è ammesso lo stesso personale che ne faccia domanda.»

Note all'art. 31:

— Il testo dell'art. 6, comma 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia», è il seguente:

«4. Con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per il reclutamento ed il trasferimento ad altri ruoli per sopravvenuta inidoneità alle specifiche mansioni del personale dei gruppi sportivi e delle bande musicali delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché le condizioni per le sponsorizzazioni individuali e collettive, con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) valutazione, per il personale da reclutare nei gruppi sportivi, dei risultati di livello almeno nazionale ottenuti nell'anno precedente;

b) previsione che i gruppi sportivi delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, firmatari di apposite convenzioni con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e rappresentati nel Comitato sportivo militare, possano

essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del CONI, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione ed il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;

c) valutazione, per il personale da reclutare nelle bande musicali, della specifica professionalità e di titoli di studio rilasciati da Conservatori di musica;

d) assicurare criteri omogenei di valutazione per l'autorizzazione delle sponsorizzazioni.»

Note all'art. 32:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa.

Note all'art. 33:

— Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale», è il seguente:

«4. *(Trasferimento di risorse alle regioni)* — Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi ai sensi dell'art. 7, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro il 31 dicembre 1997, si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale.

2. Al riordinamento delle strutture centrali e periferiche interessate dal conferimento di funzioni e compiti di cui al presente decreto, si provvede a norma dell'art. 3, comma 1, lettera *d)*, e dell'art. 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59. Fino a tale riordinamento le funzioni e i compiti non conferiti alle regioni restano attribuiti alla responsabilità degli uffici secondo il riparto delle competenze precedente al riordinamento stesso.»

— Il testo dell'art. 55, comma 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», è il seguente:

«8. A far data dal 1º gennaio 2000, le funzioni relative al settore agroindustriale esercitate dal ministero per le politiche agricole sono trasferite, con le inerenti risorse, al ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 35 e 36 del presente decreto legislativo il ministero dell'ambiente si avvale del Corpo forestale dello Stato. Il trasferimento del Corpo forestale dello Stato al ministero dell'ambiente è disposto ai sensi dell'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, contestualmente alla emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 143 del 1997.»

— Il testo dell'art. 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 16. *(Forze di polizia)* — Ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono Forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:

a) Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;

b) Il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato.

Le forze di polizia possono essere utilizzate anche per il servizio di pubblico soccorso».

Note all'art. 34:

— Per i riferimenti al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, si vede nelle note alla premessa.

— Per il testo dell'art. 16, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, vedi note all'art. 8.

— Il testo dell'art. 17, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è il seguente:

«17. *(Funzioni e servizi di polizia giudiziaria)* — 1. Le modalità del concorso interno, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, i relativi punteggi, le materie oggetto dell'esame, la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto ministeriale.

2. I vincitori del concorso frequentano un corso di istruzione e specializzazione tecnico-professionale della durata di sei mesi. I programmi, le modalità di svolgimento del corso per le finalità anche di cui all'art. 4, comma 5, e degli esami finali, nonché la composizione della commissione esaminatrice sono fissati con decreto ministeriale.

3. Il corso semestrale di cui al comma 2, può essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che non abbiano superato gli esami finali del corso sono restituiti al servizio d'istituto e ammessi alla frequenza del corso successivo.

4. Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 10.

6. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo forestale dello Stato ammesso al corso conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione».

— Il testo dell'art. 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, riportato nelle note all'art. 9.

Note all'art. 35:

Il testo dell'art. 50, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è il seguente:

«9. È stanziata la somma di L. 239.340 milioni per il 2001, 317.000 milioni per il 2002 e 245.000 milioni a decorrere dal 2003, per le finalizzazioni di spesa di cui alle seguenti lettere *a)*, *b)* e *c)*, nonché la somma di L. 10.254 milioni per la finalizzazione di cui alla seguente lettera *d)*:

a) ulteriori interventi necessari a realizzare l'inquadramento dei funzionari della Polizia di Stato nei nuovi ruoli e qualifiche e la conseguente equiparazione del personale direttivo delle altre Forze di polizia e delle Forze armate secondo quanto previsto dai decreti legislativi emanati ai sensi degli articoli 1, 3, 4 e 5 della legge 31 marzo 2000, n. 78;

b) copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 9, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo, e copertura degli oneri derivanti dal riordino delle carriere non direttive del Corpo di polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato;

c) allineamento dei trattamenti economici del personale delle Forze di polizia relativamente al personale tecnico, alle bande musicali ed ai servizi prestati presso le rappresentanze diplomatiche o consolari all'estero;

d) copertura e riorganizzazione degli uffici di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'art. 1, al comma 1 dell'art. 2, e al comma 3 dell'art. 3 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e conseguente adeguamento degli uffici centrali e periferici di corrispondente livello dell'amministrazione penitenziaria. Alle conseguenti variazioni delle tabelle di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 1 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, si provvede ai sensi del comma 6 dello stesso articolo. Si applica l'art. 4, comma 3, del medesimo decreto legislativo, nonché la previsione di cui al comma 7, dell'art. 3, dello stesso decreto».

01G0144

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 marzo 2001.

Variazione di prezzo di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 maggio 1983, n. 198, sull'adeguamento alla normativa comunitaria della disciplina concernente i monopoli del tabacco lavorato e dei fiammiferi:

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1983, sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati provenienti da paesi dell'Unione europea e successive modifiche ed integrazioni;

Vista le legge 7 marzo 1985, n. 76, e successive modificazioni, concernente il sistema di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche, per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle comunità europee n. 89/622 e 92/41 CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni ed integrazioni;

Considerato che occorre provvedere, in conformità al prezzo richiesto dai fabbricanti e dagli importatori alla variazione dell'inserimento nella tariffa di vendita di alcune marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, nelle classificazioni dei prezzi di cui alle tabelle, allegati B e C al decreto direttoriale 13 gennaio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'inserimento nelle classificazioni della tariffa di vendita stabilita dalle tabelle, allegati B e C al precitato decreto direttoriale 13 gennaio 1999, delle sottoindicate marche di tabacchi lavorati esteri di provenienza UE, è variato come segue:

SIGARI E SIGARETTI
(TABELLA B)
Prodotti Esteri
(Marche di provenienza UE)

SIGARI NATURALI		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
Arturo Fuente Chateau Fuente	da	3.400.000	a	3.500.000	1.807,60
Arturo Fuente Double Chateau Fuente	da	4.200.000	a	4.300.000	2.220,76

SIGARI ALTRI		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
King Edward Imperial	da	240.000	a	400.000	206,58

SIGARETTI ALTRI		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
King Edward Specials	da	400.000	a	560.000	289,22

TABACCO DA FUMO
(TABELLA C)
Prodotti esteri
(Marche di provenienza UE)

TABACCO DA FUMO PER PIPA		**Lit. Kg. conv.le**		**Lit. Kg. conv.le**	**Euro Kg. conv.le**
Treasure of Ireland Limerick	da	370.000	a	400.000	206,58
Treasure of Ireland Galway	da	350.000	a	380.000	196,25
Treasure of Ireland Donegal	da	370.000	a	400.000	206,58
Treasure of Ireland Connemara	da	350.000	a	380.000	196,25
Treasure of Ireland Killarney	da	350.000	a	380.000	196,25
Treasure of Ireland Shannon	da	370.000	a	400.000	206,58
Torben Dansk n.3	da	390.000	a	430.000	222,08
Torben Dansk Blue Note	da	390.000	a	430.000	222,08
The Malthouse Founder's Reserve	da	370.000	a	390.000	201,42
Sam Malloy's N.4 Extra Stout	da	380.000	a	390.000	201,42
Hollys Non Plus Ultra	da	370.000	a	380.000	196,25
Bill Bailey's Best Blend	da	360.000	a	370.000	191,09
Bill Bailey's Balkan Blend	da	420.000	a	440.000	227,24
Gordon Pym	da	390.000	a	420.000	216,91
CAO Old Ironsides	da	400.000	a	430.000	222,08
CAO Midnight Ride	da	400.000	a	430.000	222,08
CAO Liberty	da	380.000	a	400.000	206,58
CAO Independence	da	380.000	a	400.000	206,58
Sweet Vanilla Honeydew	da	400.000	a	430.000	222,08

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 marzo 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 20 marzo 2001
Ministeri economico finanziari, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 29

01A3527

DECRETO 27 marzo 2001.

Modifica del contenuto di nicotina di una marca di sigarette.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi e successive modificazioni;

Visti i decreti ministeriali in data 31 luglio 1990, 16 luglio 1991 e 26 luglio 1993, adottati di concerto con il Ministro della sanità, con i quali sono state dettate specifiche disposizioni tecniche per il condizionamento e l'etichettatura dei prodotti del tabacco conformemente alle prescrizioni delle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 89/622/CEE;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni;

Visto il decreto direttoriale del 31 luglio 2000 concernente i contenuti dichiarati di nicotina e condensato delle marche di sigarette commercializzate dal 1° gennaio 2000;

Vista l'istanza con la quale la società Altadis Italia S.r.l., in nome e per conto della ditta Seita di Parigi ha chiesto per una marca di sigarette di modificare il contenuto dichiarato di nicotina indicato nel predetto decreto direttoriale;

Decreta:

Art. 1.

Il contenuto di nicotina della sottoindicata marca di sigarette è così modificato:

Marca	Mg/sigaretta nicotina/condensato da		Mg/sigaretta nicotina/condensato a	
Gitanes Caporal . .	1,10	12,0	0,70	12,0

Art. 2.

Ad esaurimento delle scorte, le unità di condizionamento delle suindicate sigarette in carico agli organi dell'ETI, saranno sostituite dai prodotti come sopra modificati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

01A3573

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 gennaio 2001.

Scioglimento della società cooperativa «La Gemma» a r.l., in Carapelle, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
del lavoro e della previdenza sociale

Vista la delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della Cooperazione ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il verbale ispettivo del 4 settembre 99 redatto dalla direzione provinciale del lavoro di Foggia, nei confronti della società cooperativa «La Gemma» a r.l., con sede in Carapelle (Foggia);

Tenuto conto che la medesima risulta trovarsi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il parere favorevole del Comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971 n. 127;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento d'ufficio *ex* art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore;

Viste le designazioni della direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa mista «La Gemma» a r.l., con sede in Carapelle (Foggia) alla via del Sole n. 4, costituita in data 29 aprile 1993 con atto a rogito del notaio dott. Bruno Di Carlo di Foggia, omologato dal tribunale di Foggia, con decreto 15 maggio 1993, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Varracchio Massimo con studio in Foggia alla via Orientale n. 35, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 gennaio 2001

p. *Il Ministro:* PILONI

01A3303

DECRETO 5 marzo 2001.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Le Frasche soc. coop. a r.l.», in Nuoro.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO DI NUORO

Visto art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 febbraio 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro e l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore, di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Viste le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti delle cooperative sottoelencate, dai quali emerge che le cooperative suddette si trovano nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2544 del codice civile e delle leggi 17 luglio 1975, n. 2, e 31 gennaio 1992, n. 59 art. 18, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore:

1) società cooperativa edilizia «Le Frasche soc. coop. a r.l.», con sede in Nuoro, costituita in data 23 giugno 1964, rogito notaio Serra, repertorio n. 41322, reg. soc. n. 400 del tribunale di Nuoro, busc. 57/93340;

Roma, 5 marzo 2001

p. *Il direttore provinciale:* PIRAS

01A3305

DECRETO 9 marzo 2001.

Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2000, luglio 2000, gennaio 2001 e febbraio 2001.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 7 novembre 2000, n. 327, recante «Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto»;

Visto l'art. 1, comma 1 della suddetta legge, nella parte che fa riferimento al costo del lavoro determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi fattori merceologici e delle differenti aree territoriali;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 che individua le categorie entro cui individuare i settori merceologici da prendere in considerazione per la predisposizione delle suddette tabelle;

Considerata la necessità di aggiornare il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, relativamente agli anni 2000 e 2001;

Esaminato il contratto collettivo nazionale di lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio - sanitario assistenziale - educativo e di inserimento lavorativo stipulato l'8 giugno 2000 da Ancst - Lega Coop, Federsolidarietà - Confcooperative, Agci - Solidarietà, Funzione pubblica Cgil, Fisascat - Cisl, F.p.s. - Cisl, Uilsanità;

Sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori firmatarie del sopraindicato contratto, al fine di acquisire dati sugli elementi di costo variabili e peculiari del settore di attività;

Accertato che nell'ambito del suddetto contratto non sono stati stipulati accordi territoriali;

Ritenuto necessario provvedere alla individuazione del costo a valere da gennaio 2000, luglio 2000, gennaio 2001 e febbraio 2001.

Decreta:

Art. 1.

Il costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo, riferito al mese di gennaio 2000, luglio 2000, gennaio e febbraio 2001, è determinato rispettivamente nelle tabelle *A, B, C e D* che fanno parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Le tabelle prescindono:

a) da eventuali benefici previsti da norme di legge di cui l'impresa può usufruire;

b) da eventuali accordi di gradualità stipulati a livello locale;

c) dagli oneri derivanti dalla gestione aziendale, dagli utili di impresa;

d) dagli oneri derivanti da specifici adempimenti connessi alla normativa sulla sicureza del lavoro (decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 marzo 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

TABELLA A

C.C.N.L. PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI (1.1.1998 - 31.12.2001) - COSTO ORARIO DEL LAVORO

GENNAIO 2000

Livelli	1	2	3	3 con i.f.	4	5	5 con l.p.	6	6 con l.p.	7	8	8 con i.p.	9	9 con l.p.	10	10 con i.d.
Minimi contr.li conglobati mensili	1.707.300	1.723.000	1.803.300	1.803.300	1.939.400	2.056.500	2.056.500	2.169.300	2.169.300	2.309.300	2.492.500	2.492.500	2.753.000	2.753.000	3.144.000	3.144.000
Anzianità (tre scatti)	67.500	78.000	94.500	94.500	108.000	120.000	120.000	135.000	135.000	156.000	183.000	183.000	229.500	229.500	270.000	270.000
Indennità professionali							100.000		200.000			400.000		400.000		350.000
Indennità di funzione				90.000							100.000		200.000		300.000	
Lordo mensile	1.774.800	1.801.000	1.897.800	1.987.800	2.047.400	2.176.500	2.276.500	2.304.300	2.504.300	2.465.300	2.775.500	3.075.500	3.182.500	3.382.500	3.714.000	3.764.000
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA	23.072.400	23.413.000	24.671.400	25.841.400	26.616.200	28.294.500	29.594.500	29.955.900	32.555.900	32.048.900	36.081.500	39.981.500	41.372.500	43.972.500	48.282.000	48.932.000
Oneri previd. e ass.vi																
Inps (29,68%)	6.847.888	6.948.978	7.322.472	7.669.728	7.899.688	8.397.808	8.783.648	8.890.911	9.662.591	9.512.114	10.708.989	11.866.509	12.279.358	13.051.038	14.330.098	14.523.018
Inail (2,5%)	576.810	585.325	616.785	646.035	665.405	707.363	739.863	748.898	813.898	801.223	902.038	999.538	1.034.313	1.099.313	1.207.050	1.223.300
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	7.424.698	7.534.303	7.939.257	8.315.763	8.565.093	9.105.171	9.523.511	9.639.809	10.476.489	10.313.337	11.611.027	12.866.047	13.313.671	14.150.351	15.537.148	15.746.318
Trattamento fine rapporto	1.709.067	1.734.296	1.827.511	1.914.178	1.971.570	2.095.889	2.192.185	2.218.956	2.411.548	2.373.993	2.672.704	2.961.593	3.064.630	3.257.222	3.576.444	3.624.593
Rivalutazione T.F.R. (3,075%)	315.323	319.978	337.176	353.166	363.755	386.692	404.458	409.397	444.931	438.002	493.114	546.414	565.424	600.957	659.854	668.737
COSTO ANNUO	32.521.488	33.001.577	34.775.344	36.424.507	37.516.618	39.882.252	41.714.654	42.224.062	45.888.968	45.174.232	50.858.345	56.355.554	58.318.225	61.981.030	68.055.446	68.971.648
IND. TURNO (10%)	3.252.149	3.300.158	3.477.534	3.642.451	3.751.662	3.988.225	4.171.465	4.222.406	4.588.887	4.517.423	5.085.835	5.635.555	5.831.623	6.198.103	6.805.545	6.897.165
TOTALE COSTO ANNUO	35.773.637	36.301.735	38.252.878	40.066.958	41.268.280	43.870.477	45.886.119	46.446.468	50.477.755	49.691.655	55.944.180	61.991.109	64.147.848	68.179.133	74.860.991	75.868.813
COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE)	22.670	23.005	24.241	25.391	26.152	27.801	29.079	29.434	31.988	31.490	35.453	39.285	40.651	43.206	47.440	48.079
INCIDENZA IRAP (4,25%)	948	962	1014	1062	1094	1163	1216	1231	1338	1317	1482	1643	1700	1807	1984	2010
INCIDENZA IRPEG (37% IRAP)	351	356	375	393	405	430	450	455	495	487	548	608	629	669	734	744
TOTALE COSTO ORARIO	23.969	24.323	25.630	26.846	27.651	29.394	30.745	31.120	33.821	33.294	37.483	41.538	42.980	45.882	50.158	50.833

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	398
Così suddivise	
Ferie	165
Festività	70
Festività soppresse	38
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	90
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1578

NOTA BENE: L'ALIQUOTA INPS RIPORTATA IN TABELLA SI RIFERISCE ALLE IMPRESE CON PIU' DI 50 ADDETTI.

TABELLA *B*

C.C.N.L. PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI (1.1.1998 - 31.12.2001) - COSTO ORARIO DEL LAVORO

LUGLIO 2000

Livelli	1	2	3	3 con i.f.	4	5	5 con i.p.	6	6 con i.p.	7	8	8 con i.p.	9	9 con i.p.	10	10 con i.d.
Minimi contr.li conglobati mensili	1.707.300	1.723.000	1.803.300	1.803.300	1.939.400	2.056.500	2.056.500	2.169.300	2.169.300	2.309.300	2.492.500	2.492.500	2.753.000	2.753.000	3.144.000	3.144.000
Anzianità (tre scatti)	67.500	78.000	94.500	94.500	108.000	120.000	120.000	135.000	135.000	156.000	183.000	183.000	229.500	229.500	270.000	270.000
Indennità professionali							120.000		300.000			500.000		500.000		450.000
Indennità di funzione				90.000							150.000		300.000		450.000	
Indennità varie-Art.26CCNL-	34.146	34.460	36.066	36.066	38.788	41.130	41.130	43.388	43.386	46.186	49.850	49.850	55.060	55.060	62.890	62.890
Lordo mensile	1.808.946	1.835.460	1.933.866	2.023.866	2.086.188	2.217.630	2.337.630	2.347.686	2.647.686	2.511.486	2.875.350	3.225.350	3.337.560	3.537.560	3.926.890	3.926.890
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA	23.516.298	23.860.980	25.140.258	26.310.258	27.120.444	28.829.190	30.389.190	30.519.918	34.419.918	32.649.318	37.379.550	41.929.550	43.388.280	45.988.280	51.049.440	51.049.440
Oneri previd. e ass.vi																
Inps (29,68%)	6.979.637	7.081.939	7.461.629	7.808.885	8.049.348	8.556.504	9.019.512	9.058.312	10.215.632	9.690.318	11.094.250	12.444.690	12.877.642	13.649.322	15.151.474	15.151.474
Inail (2,5%)	587.907	596.525	628.506	657.756	678.011	720.730	759.730	762.998	860.498	816.233	934.489	1.048.239	1.094.707	1.149.707	1.276.236	1.276.236
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	7.567.544	7.678.464	8.090.135	8.466.641	8.727.359	9.277.234	9.779.242	9.821.310	11.076.330	10.506.551	12.028.739	13.492.929	13.962.349	14.799.029	16.427.710	16.427.710
Trattamento fine rapporto	1.741.948	1.767.480	1.862.241	1.948.908	2.008.922	2.135.496	2.251.051	2.260.735	2.549.624	2.418.468	2.768.856	3.105.893	3.213.947	3.406.539	3.781.440	3.781.440
Rivalutazione T.F.R. (3,075%)	321.389	326.100	343.583	359.574	370.646	393.999	415.319	417.106	470.406	446.207	510.854	573.037	592.973	628.506	697.676	697.676
Previdenza complementare (1%)	235.163	238.610	251.403	263.103	271.204	288.292	303.892	305.199	344.199	326.493	373.796	419.296	433.883	459.883	510.494	510.494
COSTO ANNUO	33.382.342	33.871.634	35.687.620	37.348.484	38.498.575	40.924.211	43.138.694	43.324.268	48.860.477	46.347.037	53.061.795	59.520.705	61.591.432	65.282.237	72.466.760	72.466.760
IND. TURNO (11,7%)	3.878.220	3.935.064	4.146.037	4.338.990	4.472.602	4.754.403	5.011.672	5.033.231	5.676.405	5.384.404	6.164.496	6.914.865	7.155.433	7.584.215	8.418.883	8.418.883
TOTALE COSTO ANNUO	37.260.562	37.806.698	39.833.657	41.687.474	42.971.177	45.678.614	48.150.366	48.357.499	54.536.882	51.731.441	59.226.291	66.435.570	68.746.865	72.866.452	80.885.643	80.885.643
COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE)	23.613	23.959	25.243	26.418	27.231	28.947	30.514	30.645	34.561	32.783	37.533	42.101	43.566	46.176	51.258	51.258
INCIDENZA IRAP (4,25%)	981	996	1049	1098	1132	1203	1268	1274	1436	1362	1560	1750	1811	1919	2130	2130
INCIDENZA IRPEG (37% IRAP)	363	369	388	406	419	445	469	471	531	504	577	648	670	710	788	788
TOTALE COSTO ORARIO	24.957	25.324	26.680	27.922	28.782	30.595	32.251	32.390	36.528	34.849	39.670	44.499	46.047	46.805	54.176	54.176

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	398
Così suddivise	
Ferie	165
Festività	70
Festività soppresse	38
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	90
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1578

NOTA BENE: L'ALIQUOTA INPS RIPORTATA IN TABELLA SI RIFERISCE ALLE IMPRESE CON PIU' DI 50 ADDETTI

TABELLA C

C.C.N.L. PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI (1.1.1998 - 31.12.2001) - COSTO ORARIO DEL LAVORO

GENNAIO 2001

Livelli	1	2	3	3 con l.f.	4	5	5 con l.p.	6	6 con l.p.	7	8	8 con l.p.	9	9 con l.p.	10	10 con l.d.
Minimi contr.li conglobati mensili	1.746.000	1.762.100	1.844.200	1.844.200	1.983.400	2.103.100	2.103.100	2.218.500	2.218.500	2.361.700	2.549.100	2.549.100	2.815.400	2.815.400	3.215.300	3.215.300
Anzianità (tre scatti)	67.500	78.000	94.500	94.500	108.000	120.000	120.000	135.000	135.000	156.000	183.000	183.000	229.500	229.500	270.000	270.000
Indennità professionali							120.000		300.000			500.000		500.000		450.000
Indennità di funzione				90.000							150.000		300.000		450.000	
Indennità varie-Art.26CCNL	34.920	35.242	36.884	36.884	39.668	42.062	42.062	44.370	44.370	47.234	50.982	50.982	58.308	56.308	64.306	64.306
Lordo mensile	1.848.420	1.875.342	1.975.584	2.065.584	2.131.068	2.265.162	2.385.162	2.397.870	2.697.870	2.564.934	2.933.082	3.283.082	3.401.208	3.601.208	3.999.606	3.999.606
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA	24.029.460	24.379.446	25.682.592	26.852.592	27.703.884	29.447.106	31.007.106	31.172.310	35.072.310	33.344.142	38.130.066	42.680.066	44.215.704	46.815.704	51.994.878	51.994.878
Oneri previd. e ass.vi																
Inps (29,68%)	7.131.944	7.235.820	7.622.593	7.969.849	8.222.513	8.739.901	9.202.909	9.251.942	10.409.462	9.896.541	11.317.004	12.667.444	13.123.221	13.894.901	15.432.090	15.432.080
Inail (2,5%)	600.737	609.486	642.065	671.315	692.597	736.178	775.178	779.308	876.808	833.604	953.252	1.067.002	1.105.393	1.170.393	1.299.872	1.299.872
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	7.732.681	7.845.306	8.264.658	8.641.164	8.915.110	9.476.079	9.978.087	10.031.250	11.286.270	10.730.145	12.270.256	13.734.446	14.228.614	15.065.294	16.731.952	16.731.952
Trattamento fine rapporto	1.779.960	1.805.885	1.902.414	1.989.081	2.052.140	2.181.267	2.296.823	2.309.060	2.597.949	2.469.936	2.824.449	3.161.486	3.275.237	3.467.830	3.851.472	3.851.472
Rivalutazione T.F.R. (3,5%)	376.462	381.945	402.361	420.691	434.028	461.336	485.776	488.366	549.466	522.391	597.371	668.654	692.713	733.446	814.586	814.586
Previdenza complementare (1%)	240.295	243.794	256.826	268.526	277.039	294.471	310.071	311.723	350.723	333.441	381.301	426.801	442.157	468.157	519.949	519.949
COSTO ANNUO	34.158.858	34.656.376	36.508.851	38.172.054	39.382.201	41.860.261	44.077.865	44.312.709	49.856.718	47.400.055	54.203.443	60.671.453	62.854.425	66.550.431	73.912.837	73.912.837
IND. TURNO (11,7%)	3.968.472	4.026.272	4.241.487	4.434.713	4.575.304	4.863.197	5.120.832	5.148.115	5.792.201	5.506.794	6.297.191	7.048.624	7.302.235	7.731.626	8.586.968	8.586.968
TOTALE COSTO ANNUO	38.127.330	38.682.648	40.750.338	42.606.767	43.957.505	46.723.458	49.198.697	49.460.824	55.648.919	52.906.849	60.500.634	67.720.077	70.156.660	74.282.057	82.499.805	82.499.805
COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE)	24.162	24.514	25.824	27.000	27.856	29.609	31.178	31.344	35.265	33.528	38.340	42.915	44.459	47.074	52.281	52.281
INCIDENZA IRAP (4,25%)	1004	1019	1073	1122	1158	1231	1296	1303	1466	1393	1594	1784	1848	1956	2173	2173
INCIDENZA IRPEG (36% IRAP)	361	367	386	404	417	443	467	469	528	501	574	642	665	704	782	782
TOTALE COSTO ORARIO	25.527	25.900	27.283	28.526	29.431	31.283	32.941	33.116	37.259	35.422	40.508	45.341	46.972	49.734	55.236	55.236

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	398
Così suddivise	
Ferie	165
Festività	70
Festività soppresse	38
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	90
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1578

NOTA BENE: L'ALIQUOTA INPS RIPORTATA IN TABELLA SI RIFERISCE ALLE IMPRESE CON PIU' DI 50 ADDETTI.

TABELLA *D*

C.C.N.L. PER I LAVORATORI DELLE COOPERATIVE DEL SETTORE SOCIO-SANITARIO-ASSISTENZIALE-EDUCATIVO E DI INSERIMENTO LAVORATIVO - COOPERATIVE SOCIALI (1.1.1998 - 31.12.2001) - COSTO ORARIO DEL LAVORO

FEBBRAIO 2001

Livelli	1	2	3	3 con l.f.	4	5	5 con l.p.	6	6 con l.p.	7	8	8 con l.p	9	9 con l.p.	10	10 con l.d.
Minimi contr.li conglobati mensili	1.746.000	1.762.100	1.844.200	1.844.200	1.983.400	2.103.100	2.103.100	2.218.500	2.218.500	2.361.700	2.549.100	2.549.100	2.815.400	2.815.400	3.215.300	3.215.300
Anzianità (tre scatti)	67.500	78.000	94.500	94.500	108.000	120.000	120.000	135.000	135.000	156.000	183.000	183.000	229.500	229.500	270.000	270.000
Indennità professionali							120.000		300.000			500.000		500.000		450.000
Indennità di funzione				90.000							150.000		300.000		450.000	
Indennità varie-Art.26CCNL	34.920	35.242	36.884	36.884	39.668	42.062	42.062	44.370	44.370	47.234	50.982	50.982	56.308	56.308	64.306	64.306
Lordo mensile	1.848.420	1.875.342	1.975.584	2.065.584	2.131.068	2.265.162	2.385.162	2.397.870	2.697.870	2.564.934	2.933.082	3.283.082	3.401.208	3.601.208	3.999.606	3.999.606
TOTALE LORDO ANNUO+TREDICESIMA	24.029.460	24.379.446	25.682.592	26.852.592	27.703.884	29.447.106	31.007.106	31.172.310	35.072.310	33.344.142	38.130.066	42.680.066	44.215.704	46.815.704	51.994.878	51.994.878
Oneri previd. e ass.vi																
Inps (26,88%)	6.939.708	7.040.784	7.417.133	7.755.029	8.000.882	8.504.324	8.954.852	9.002.563	10.128.883	9.629.788	11.011.963	12.326.003	12.769.495	13.520.375	15.016.121	15.016.121
Inail (2,5%)	600.737	609.486	642.065	671.315	692.597	736.178	775.178	779.308	876.808	833.604	953.252	1.067.002	1.105.393	1.170.393	1.299.872	1.299.872
TOTALE ONERI PREVID.LI E ASS.VI	7.540.445	7.650.270	8.059.198	8.426.344	8.693.479	9.240.502	9.730.030	9.781.871	11.005.691	10.463.392	11.965.215	13.393.005	13.874.888	14.690.768	16.315.993	16.315.993
Trattamento fine rapporto	1.779.960	1.805.885	1.902.414	1.989.081	2.052.140	2.181.267	2.296.823	2.309.060	2.597.949	2.469.936	2.824.449	3.161.486	3.275.237	3.467.830	3.851.472	3.851.472
Rivalutazione T.F.R. (3,5%)	376.462	381.945	402.361	420.691	434.028	461.338	485.778	488.366	549.466	522.391	597.371	668.654	692.713	733.446	814.586	814.586
Previdenza complementare (1%)	240.295	243.794	256.826	268.526	277.039	294.471	310.071	311.723	350.723	333.441	381.301	426.801	442.157	468.157	519.949	519.949
COSTO ANNUO	33.966.622	34.461.340	36.303.391	37.957.234	39.160.570	41.624.684	43.829.808	44.063.330	49.576.139	47.133.302	53.898.402	60.330.012	62.500.699	66.175.905	73.496.878	73.496.878
IND. TURNO (11,7%)	3.945.980	4.003.453	4.217.448	4.409.579	4.549.373	4.835.635	5.091.809	5.118.938	5.759.374	5.475.584	6.261.501	7.008.676	7.260.849	7.687.807	8.538.301	8.538.301
TOTALE COSTO ANNUO	37.912.602	38.464.793	40.520.839	42.366.813	43.709.943	46.460.319	48.921.617	49.182.268	55.335.513	52.608.886	60.159.903	67.338.688	69.761.548	73.863.712	82.035.179	82.035.179
COSTO ORARIO (1.578 ORE ANNUE)	24.026	24.376	25.679	26.848	27.700	29.443	31.002	31.167	35.067	33.339	38.124	42.673	44.209	46.808	51.987	51.987
INCIDENZA IRAP (4,25%)	998	1013	1067	1116	1151	1224	1288	1295	1457	1385	1584	1773	1837	1945	2160	2160
INCIDENZA IRPEG (36% IRAP)	359	365	384	402	414	441	464	466	525	499	570	638	661	700	778	778
TOTALE COSTO ORARIO	25.383	25.754	27.130	28.366	29.265	31.108	32.754	32.928	37.049	35.223	40.278	45.084	46.707	49.453	54.925	54.925

ORARIO DI LAVORO	
Ore teoriche (38 ore x 52 settimane)	1976
Ore mediamente non lavorate	398
Così suddivise	
Ferie	165
Festività	70
Festività soppresse	38
Assemblee sindacali	12
Malattia, gravidanza, infortunio	90
Diritto allo studio	3
Formazione professionale	8
Formazione, permessi R.L.S.(L.626/94)	12
Ore mediamente lavorate	1578

01A3304

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 25 gennaio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Helixate Nexgen». (Decreto UAC/C/n. 132/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 4 agosto 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Helixate Nexgen»;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE:

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato allo Corte dei Conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Helixate Nexgen» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale HELIXATE NEXGEN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Helixate Nexgen» - 250 UI, polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956019/E (in base 10), 11BSRM (in base 32);

«Helixate Nexgen» - 500 UI, polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956021/E (in base 10), 11BSRP (in base 32);

«Helixate Nexgen» - 1000 UI, polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956033/E (in base 10), 11BSS1 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Art. 2.

La specialità medicinale «Helixate Nexgen» è classificata come segue:

«Helixate Nexgen» - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956019/E (in base 10) 11BSRM (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 292.500 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 451.600 (IVA inclusa).

«Helixate Nexgen» - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956021/E (in base 10) 11BSRP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari a delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 585.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 833.700 (IVA inclusa).

«Helixate Nexgen» - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034956033/E (in base 10) 11BSS1 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993; legge n. 662/1997 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari a delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 1.170.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 1.593.400 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 14 agosto 2001.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle comunità europee relativa alta specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3242

DECRETO 25 gennaio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kogenate Bayer». (Decreto UAC/C/n. 131/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 4 agosto 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Kogenate Bayer»;

Visto il decreto legislativo del 18 febbraio 1997, n. 44 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il provvedimento della Commissione unica del farmaco del 22 dicembre 2000, registrato allo Corte dei conti il 27 dicembre 2000, registro n. 2, foglio n. 333;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Kogenate Bayer» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale KOGENATE BAYER nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Kogenate Bayer» - 250 UI, polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034955017/E (in base 10), 11BRS9 (in base 32);

«Kogenate Bayer» - 500 UI, polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034955029/E (in base 10), 11BRSP (in base 32);

«Kogenate Bayer» - 1000 UI, polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034955031/E (in base 10), 11BRSR (in base 32).

Titolare A.I.C.: Bayer AG.

Art. 2.

La specialità medicinale «Kogenate Bayer» è classificata come segue:

«Kogenate Bayer» - 250 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034955017/E (in base 10) 11BRS9 (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 292.500 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 451.600 (IVA inclusa).

«Kogenate Bayer» - 500 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034955029/E (in base 10) 11BRSP (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 585.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 833.700 (IVA inclusa).

«Kogenate Bayer» - 1000 UI polvere e solvente per soluzione iniettabile 1 flaconcino polvere + 1 flaconcino solvente + 1 kit uso EV n. 034955031/E (in base 10) 11BRSR (in base 32).

Classificazione ai sensi della legge n. 537/93; legge n. 662/97 e delibera CIPE 30 gennaio 1997; art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488: classe «A» con possibilità di distribuzione diretta anche da parte delle strutture pubbliche, previa eventuale prescrizione su diagnosi e piano terapeutico di centri specializzati, universitari o delle aziende sanitarie, individuati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione dell'azienda è stabilito in L. 1.170.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 1.593.400 (IVA inclusa).

Il prezzo così fissato resta valido fino al 14 agosto 2001.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3243

DECRETO 25 gennaio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Beromun». (Decreto UAC/C/n. 130/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 13 aprile 1999, recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Beromun»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE);

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 9/10 gennaio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Beromun» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale BEROMUN nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

«Beromun» 1 mg polvere ER solvente per soluzione per infusione, 4 flaconcini + 4 fiale n. 034483014/E (in base 10), 10WBU6 (in base 32).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International Gmbh.

Art. 2.

La specialità medicinale «Beromun» è classificata come segue:

«Beromun» 1 mg polvere ER solvente per soluzione per infusione, 4 flaconcini + 4 fiale n. 034483014/E (in base 10), 10WBU6 (in base 32); classe «H».

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 17.800.000 (prezzo ex-factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata è di L. 22.874.200 (IVA inclusa).

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim International Gmbh.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alla specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 25 gennaio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3244

DECRETO 27 febbraio 2001.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Pegintron». (Decreto UAC/C/n. 134/2001).

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE
DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993 e le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la decisione della Commissione europea del 25 maggio 2000 recante l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Pegintron»;

Visto il decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997 «Attuazione della direttiva n. 93/39 CEE che modifica le direttive 65/65, 75/318 e 75/319 CEE»;

Visto l'art. 3 della direttiva 65/65 modificata dalla direttiva 93/39 CEE»;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il «Riordinamento del Ministero della sanità a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione ai fini della rimborsabilità;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, secondo il quale le specialità medicinali autorizzate ai sensi del regolamento CEE 2309/1993, sono cedute dal titolare dell'autorizzazione al Servizio sanitario nazionale, ad un prezzo contrattato con il Ministero della sanità, su conforme parere della Commissione unica del farmaco, secondo i criteri stabiliti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE):

Vista la delibera CIPE del 30 gennaio 1997;

Visto il parere espresso nella seduta del 6/7 febbraio 2001 dalla Commissione unica del farmaco;

Visto l'art. 29 della legge 23 dicembre 1999 n. 488;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale «Pegintron» debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Decreta:

Art. 1.

Alla specialità medicinale PEGINTRON nelle confezioni indicate viene attribuito il seguente numero di identificazione nazionale:

EU/1/00/131/001 - 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852018/E (in base 10), 117M5L (in base 32);

EU/1/00/131/002 - 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034852020/E (in base 10), 117M5N (in base 32);

EU/1/00/131/003 - 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852032/E (in base 10), 117M60 (in base 32);

EU/1/00/131/004 - 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034852044/E (in base 10), 117M6D (in base 32);

EU/1/00/131/005 - 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852057/E (in base 10), 117M6T (in base 32);

EU/1/00/131/006 - 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852069/E (in base 10), 117M75 (in base 32);

EU/1/00/131/007 - 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034852071/E (in base 10), 117M77 (in base 32);

EU/1/00/131/008 - 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852083/E (in base 10), 117M7M (in base 32);

EU/1/00/131/009 - 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034852095/E (in base 10), 117M7Z (in base 32);

EU/1/00/131/010 - 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852107/E (in base 10), 117M8C (in base 32);

EU/1/00/131/011 - 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852119/E (in base 10), 117M8R (in base 32);

EU/1/00/131/012 - 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034852121/E (in base 10), 117M8T (in base 32);

EU/1/00/131/013 - 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852133/E (in base 10), 117M95 (in base 32);

EU/1/00/131/014 - 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034852145/E (in base 10), 117M9K (in base 32);

EU/1/00/131/015 - 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852158/E (in base 10), 117M9Y (in base 32);

EU/1/00/131/016 - 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852160/E (in base 10), 117MBO (in base 32);

EU/1/00/131/017 - 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034852172/E (in base 10), 117MBD (in base 32);

EU/1/00/131/018 - 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852184/E (in base 10), 117MBS (in base 32);

EU/1/00/131/019 - 120mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034852196/E (in base 10), 117MC4 (in base 32);

EU/1/00/131/020 - 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852208/E (in base 10), 117MCJ (in base 32);

EU/1/00/131/021 - 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852210/E (in base 10), 117MCL (in base 32);

EU/1/00/131/022 - 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 kit per iniezione per uso sottocutaneo n. 034852222/E (in base 10), 117MCY (in base 32);

EU/1/00/131/023 - 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852234/E (in base 10), 117MDB (in base 32);

EU/1/00/131/024 - 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 4 flaconcini di vetro + 4 fiale vetro + 4 kit per uso sottocutaneo n. 034852246/E (in base 10), 117MDQ (in base 32);

EU/1/00/131/025 - 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 6 flaconcini di vetro + 6 fiale vetro uso sottocutaneo n. 034852259/E (in base 10), 117MF3 (in base 32).

Titolare A.I.C.: S.P. Europe.

Art. 2.

La specialità medicinale «Pegintron» è classificata come segue:

EU/1/00/131/001 - 50 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852018/E (in base 10), 117M5L (in base 32); classe «A», nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 164.500 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 271.500 (IVA inclusa);

EU/1/00/131/006 - 80 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852069/E (in base 10), 117M75 (in base 32); classe «A», nota 32.

Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in L. 263.000 (ex factory, IVA esclusa).

Il prezzo al pubblico definito in base alle quote di spettanza alla distribuzione di cui allo schema allegato alla delibera CIPE richiamata nelle premesse è di L. 412.800 (IVA inclusa);

EU/1/00/131/011 - 100 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852119/E (in base 10), 117M8R (in base 32); classe «C»;

EU/1/00/131/016 - 120 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852160/E (in base 10), 117MBO (in base 32); classe «C»;

EU/1/00/131/021 - 150 mcg polvere e solvente per soluzione iniettabile, 1 flaconcino di vetro + 1 fiala vetro uso sottocutaneo n. 034852210/E (in base 10), 117MCL (in base 32); classe «C».

Le altre confezioni non saranno commercializzate in Italia.

Art. 3.

È fatto obbligo all'azienda interessata di comunicare ogni variazione di prezzo o nuovo prezzo della specialità praticato nei paesi in cui viene commercializzata e di trasmettere trimestralmente al Ministero della sanità i dati di vendita.

Art. 4.

Gli interessati possono richiedere notizie sulla decisione della Commissione delle Comunità europee relativa alta specialità di cui al presente decreto al Ministero della sanità - Dipartimento valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza.

Art. 5.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sarà notificato alla ditta titolare.

Roma, 27 febbraio 2001

Il dirigente generale: MARTINI

01A3241

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Ibro Genc del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Ibro Genc ha chiesto il riconoscimento del titolo di infermiere conseguito in Albania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 19 settembre 2000;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di infermiere rilasciato nel 1986 dalla Scuola superiore statale di infermeria di Korçe (Albania) al sig. Ibro Genc, nato a Korçe (Albania) il giorno 7 luglio 1967, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Ibro Genc è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2989

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Tamariz Munayco Grimalda Johana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Tamariz Munayco Grimalda Johana ha chiesto il riconoscimento del titolo di licenciada en enfermeria, conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115 e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di licenciada en enfermeria, conseguito nell'anno 1993 presso la Universidad de San Martin de Porres di Lima (Perù) della sig.ra Tamariz Munayco

Grimalda Johana, nata a Ica (Perù) il giorno 16 ottobre 1967 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera.

2. La sig.ra Tamariz Munayco Grimalda Johana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A2905

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Jomol Mathew del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Jomol Mathew ha chiesto il riconoscimento del titolo di nurse, conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di nurse rilasciato nel 1986 dalla School of nursing dell'ospedale di S. Marta di Bangalore (India), alla sig.ra Jomol Mathew, nata a Kadavoor (Kerala - India) il giorno 5 maggio 1964 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Jomol Mathew è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A2991

DECRETO 8 marzo 2001.

Riconoscimento al sig. Bura Emanuel del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale il sig. Bura Emanuel ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent Medical Generalist, conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della Conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Asistent Medical Generalist, rilasciato il 9 dicembre 1996 dalla scuola post-liceale di specialità sanitaria Chritiana di Hunedoara (Romania) al sig. Bura Emanuel, nato a Cugir (Romania), il giorno 7 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Bura Emanuel è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998. n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3053

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Duarte Eva Maria del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Duarte Eva Maria ha chiesto il riconoscimento del titolo di Enfermera conseguito in Perù, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti conferenze dei servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Enfermera, conseguito nell'anno 1976 presso l'Escuela Nacional de Enfermeras «Hospital del Niño» di Lima (Perù) dalla sig.ra Duarte Eva Maria, nata a Piura (Perù) il giorno 6 marzo 1954, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Duarte Eva Maria è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore del dipartimento: D'ARI

01A3313

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Takac Kata del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Takac Kata ha chiesto il riconoscimento del titolo di Medicinska sestra conseguito in Croazia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Medicinska sestra, rilasciato il 25 giugno 1971 dalla Scuola secondaria superiore di medicina «7 aprile» di Novi Sad (Serbia) alla sig.ra Takac Kata, nata a Bodjani (Croazia) il giorno 18 settembre 1952, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Takac Kata è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3314

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Anthikadan Anthony Jancy del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Anthikadan Anthony Jancy ha chiesto il riconoscimento del titolo di General Nursing and Midwifery conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di General Nursing and Midwifery, rilasciato il 1992 dalla Scuola infermieristica dell'ospedale «St. John's Medical College Hospital» di Bangalore (India) alla sig.ra Anthikadan Anthony Jancy, nata a Olarikkara (India) il giorno 12 dicembre 1964, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Anthikadan Anthony Jancy è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3315

DECRETO 12 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Puthussery Sibi del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Puthussery Sibi ha chiesto il riconoscimento del titolo di Nurse conseguito in India, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Acquisita la valutazione della conferenza dei servizi nella riunione del 21 febbraio 2001;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di Nurse, rilasciato il 1994 dalla Government School of Nursing di Trichur (India) alla sig.ra Puthussery Sibi nata a Kuzhur (Kerala-India) il giorno 24 aprile 1970, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Puthussery Sibi è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il dirigente generale: D'ARI

01A3316

DECRETO 21 marzo 2001.

Riconoscimento alla sig.ra Hoffmann Niculescu Liliana del titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Hoffmann Niculescu Liliana ha chiesto il riconoscimento del titolo di Asistent medical conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical conseguito nell'anno 1978 presso la Scuola post-liceale sanitaria di Bucarest (Romania) dalla sig.ra Hoffmann Niculescu Liliana nata a Bucarest (Romania) il giorno 3 giugno 1957 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiera pediatrica;

2. La sig.ra Hoffmann Niculescu Liliana è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente o autonomo, la professione di infermiera pediatrica, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale in base al titolo riconosciuto con il presente decreto è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 marzo 2001

Il direttore del Dipartimento: D'ARI

01A3384

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 marzo 2001.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi».

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine del vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1988 con il quale sono state apportate alcune modifiche al disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il decreto dirigenziale 9 luglio 1998 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Gavi» o «Cortese di Gavi» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dal consorzio tutela del Gavi intesa ad ottenere la modifica dell'art. 6 del disciplinare di produzione di cui sopra, tale da consentire la possibilità dell'utilizzo delle botti di legno per la conservazione e l'attinamento del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi» nella tipologia «tranquillo»;

Considerato che il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha a suo tempo espresso il parere che sulle istanze relative all'utilizzo delle botti di legno, pervenute nelle forme di rito e corredate dalla necessaria documentazione, si proceda d'ufficio, da parte della sezione amministrativa, alla modifica dei relativi disciplinari di produzione;

Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi » o «Cortese di Gavi», in conformità al parere espresso ed alla proposta formulata dal sopra citato Comitato;

Decreta:

Articolo unico

L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Gavi» o «Cortese di Gavi», annesso al decreto dirigenziale 9 luglio 1998, è integrato dal seguente comma che si aggiunge in calce:

in relazione all'eventuale conservazione in recipienti di legno, il sapore del vino «Gavi» o «Cortese di Gavi», nella tipologia «Tranquillo», può rivelare lieve sentore di legno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

01A3306

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 19 marzo 2001.

Recepimento della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 dei 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie afferenti a materie disciplinate dallo stesso codice;

Visti gli articoli 79 e 80 del nuovo codice della strada, recanti norme concernenti l'efficienza nella circolazione e le revisioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE della Commissione che adegua al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE del Consiglio;

Vista la direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee n. L 203 del 10 agosto 2000, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. Il presente decreto è diretto a garantire un maggiore rispetto da parte dei veicoli commerciali circolanti di determinate condizioni tecniche previste dal decreto ministeriale 6 agosto 1998, n. 408, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 27 novembre 1998, di attuazione delle prescrizioni di cui alla direttiva 96/96/CE, come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 24 agosto 2000, di attuazione della direttiva 1999/52/CE, al fine di migliorare la sicurezza stradale ed ambientale.

2. Il presente decreto definisce talune condizioni di realizzazione dei controlli tecnici su strada per i veicoli commerciali circolanti nel territorio nazionale in armonia con le disposizioni stabilite dalla direttiva 2000/30/CE per gli stessi controlli tecnici su strada sui veicoli commerciali circolanti nel territorio delle Comunità europee.

3. Fatta salva la normativa comunitaria, il presente decreto lascia del tutto impregiudicato il diritto dell'autorità competente, di cui all'art. 2, lettera *d)*, di effettuare i controlli in esso non contemplati, nonché di controllare altri aspetti del trasporto stradale, in particolare quelli inerenti ai veicoli commerciali, e non pregiudica, inoltre, che la suddetta autorità, nel quadro delle ispezioni che esulano dal campo di applicazione del presente decreto, possa controllare i punti enumerati nell'allegato I, che fa parte integrante del presente decreto, in luoghi diversi dalle strade pubbliche.

Art. 2.

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «veicolo commerciale» i veicoli a motore ed i loro rimorchi appartenenti alle categorie 1, 2 e 3 definite nell'allegato 1 al decreto ministeriale 6 agosto 1998 di attuazione della direttiva 96/96/CE;

b) «controllo tecnico su strada» il controllo di natura tecnica, non annunciato dalla autorità competente e quindi imprevisto, di un veicolo commerciale che circola nel territorio nazionale, effettuato sulla strada pubblica dall'autorità competente o sotto la sorveglianza di quest'ultima;

c) «controllo tecnico» il controllo, della conformità del veicolo alla normativa tecnica, quale previsto nell'allegato II al decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dall'allegato I al decreto ministeriale 7 agosto 2000;

d) «autorità competente» il Ministero dei trasporti e della navigazione - Dipartimento dei trasporti terrestri - Unità di gestione della motorizzazione e della sicurezza del trasporto terrestre.

Art. 3.

1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, sono effettuati controlli su strada dei veicoli commerciali contemplati dal presente decreto, tenendo conto delle prescrizioni del decreto ministeriale 6 agosto 1998 come modificato dal decreto ministeriale 7 agosto 2000.

2. I controlli tecnici su strada sono effettuati senza discriminazioni fondate sulla nazionalità del conducente o sullo Stato in cui è immatricolato o immesso in circolazione il veicolo commerciale e tenuto conto della necessità di ridurre al minimo i costi ed i ritardi causati ai conducenti ed alle imprese.

Art. 4.

1. Il controllo tecnico su strada comporta uno, due o l'insieme dei seguenti elementi:

a) un esame visivo delle condizioni di manutenzione del veicolo commerciale fermo;

b) un controllo della relazione di controllo tecnico su strada, di cui all'art. 5, compilato di recente ovvero

un controllo dei documenti attestante la confonnità alla normativa tecnica applicabile ai veicoli ed in particolare, per i veicoli immatricolati o immessi in circolazione in uno Stato membro, del documento attestante che il veicolo commerciale è stato sottoposto al controllo tecnico obbligatorio a norma della direttiva 96/96/CE, come modificata dalla direttiva 1999/52/CE;

c) un'ispezione, intesa a rilevare difetti di manutenzione, effettuata su uno o più, ovvero sulla totalità, dei punti di controllo enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, al presente decreto.

2. L'ispezione degli impianti di frenatura e delle emissioni di gas di scarico è effettuata secondo le modalità previste nell'allegato II, che fa parte integrante del presente decreto.

3. Prima di procedere ad un'ispezione sui punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, del presente decreto, si tiene conto dell'ultimo certificato di controllo tecnico o di una relazione di controllo tecnico su strada compilata di recente eventualmente presentati dal conducente.

Può, inoltre, essere preso in considerazione qualsiasi altro certificato attestante l'effettuazione di controlli inerenti la sicurezza del veicolo, rilasciato da un organismo autorizzato, eventualmente presentato dal conducente.

Qualora i certificati o la relazione suddetti forniscano la prova che nel corso degli ultimi tre mesi è già stata effettuata un'ispezione su uno dei punti enumerati nell'elenco che figura nell'allegato I, punto 10, al presente decreto, tale punto non è soggetto ad un ulteriore controllo, a meno che questo sia giustificato in particolare da una presenza di difetti o da una non conformità manifesta.

Art. 5.

1. La relazione sul controllo tecnico su strada concernente l'ispezione di cui all'art. 4, comma 4, lettera *c)*, è compilata dalla autorità competente. Il modello di tale relazione è riportato nell'allegato I al presente decreto e contiene, al punto 10, un elenco dei punti controllati. L'autorità competente contrassegna le caselle corrispondenti. La relazione deve essere consegnata al conducente del veicolo commerciale.

2. Se l'autorità competente ritiene che l'entità dei difetti di manutenzione del veicolo commerciale possa comportare rischi di sicurezza tali da giustificare, in particolare per quanto riguarda la frenatura, un esame più approfondito, il veicolo commerciale può essere sottoposto ad un controllo più rigoroso presso un centro dell'autorità medesima, situato in prossimità.

L'uso del veicolo commerciale può essere sospeso fino a quando non sono stati rimossi i difetti pericolosi individuati, qualora risulti evidente che tale veicolo rappresenta un rischio considerevole per i suoi occupanti o per gli altri utenti della rete stradale, in occasione del controllo tecnico su strada di cui all'art. 4, comma 1, oppure in occasione del controllo più rigoroso di cui al primo capoverso del presente comma.

Art. 6.

1. Ogni due anni l'autorità competente, comunica alla Commissione europea, anteriormente al 31 marzo, i dati raccolti in relazione ai due anni precedenti per quanto riguarda il numero dei veicoli commerciali controllati, classificati per categoria a norma dell'allegato I, punto 6, al presente decreto, e per Paese di immatricolazione, nonché i punti controllati ed i difetti riscontrati, in base all'allegato I, punto 10, al presente decreto.

La prima trasmissione dei dati riguarderà il periodo di due anni a decorrere dal 1° gennaio 2003.

Art. 7.

1. I difetti gravi riscontrati sui veicoli commerciali di proprietà di soggetti non residenti nel territorio nazionale, in particolare quelli che hanno dato luogo alla sospensione dell'uso dei veicoli medesimi, devono essere denunciati alle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato o immesso in circolazione, secondo il modello di relazione di controllo di cui all'allegato I al presente decreto, fatta salva la perseguibilità in base alla normativa applicabile nella Repubblica italiana.

Fatto salvo quanto previsto nel secondo capoverso del comma 2 dell'art. 5, l'autorità competente, nel caso in cui sia stato riscontrato un difetto grave in un veicolo commerciale di proprietà di un soggetto non residente nel territorio nazionale, può richiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui è immatricolato o immesso in circolazione il veicolo, di adottare opportuni provvedimenti nei confronti dei trasgressori e del veicolo, e di essere informata sull'eventuale adozione dei provvedimenti stessi.

2. L'autorità competente, su richiesta dell'autorità competente dello Stato membro che ha riscontrato, nel corso dei controlli tecnici su strada, dei difetti gravi in veicoli commerciali immatricolati o immessi in circolazione nella Repubblica italiana, di proprietà di soggetti residenti nel territorio nazionale, informa l'autorità medesima dei provvedimenti eventualmente adottati nei confronti dei trasgressori e dei veicoli.

Art. 8.

1. L'autorità competente, in caso di mancato rispetto dei requisiti tecnici controllati ai sensi del presente decreto, attiva le procedure di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 marzo 2001

p. *Il Ministro:* ANGELINI

ALLEGATO I

MODELLO DI RELAZIONE DI CONTROLLO TECNICO SU STRADA CONTENENTE UN ELENCO DEI PUNTI CHE SONO OGGETTO DEL CONTROLLO

(Direttiva 2000/30/CE)

1. Luogo del controllo ....

2. Data ....

3. Ora ....

4. Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del veicolo ....

5. Segno distintivo del paese e numero di immatricolazione del rimorchio/semirimorchio ....

6. Classe del veicolo ....

   a) ☐ Veicolo commerciale leggero (3,5-12 t) (1)
   b) ☐ Rimorchio (3)
   c) ☐ Autotreno (5)
   d) ☐ Autobus di linea o non di linea (7)
   e) ☐ Autocarro (più di 12 tonnellate) (2)
   f) ☐ Semirimorchio (4)
   g) ☐ Autoarticolato (6)

7. Impresa di trasporto/indirizzo ....

8. Nazionalità ....

9. Conducente ....

---

(1) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote e peso massimo superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t (categoria N2).
(2) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi almeno quattro ruote e peso massimo superiore a 12 t (categoria N3).
(3) Veicoli destinati a essere agganciati a un veicolo a motore, esclusi i semirimorchi, progettati e predisposti per il trasporto di merci: rimorchi aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 10 t (categoria O3); rimorchi aventi massa massima superiore a 10 t (categoria O4).
(4) Veicoli destinati a essere agganciati a un veicolo a motore in modo tale che una parte del semirimorchio si appoggi sul veicolo a motore e che una parte sostanziale del suo peso o del peso del suo carico sia sostenuta dal veicolo a motore, progettati e predisposti per il trasporto di merci (categorie O3 e O4).
(5) Veicoli a motore destinati al trasporto di merci, aventi peso massimo superiore a 3,5 t (categorie N2 e N3), agganciato a un rimorchio (categorie O3 e O4).
(6) Veicolo trattore accoppiato ad un semirimorchio.
(7) Veicoli a motore destinati al trasporto di persone, aventi almeno quattro ruote e più di otto posti a sedere oltre il sedile del conducente (categorie M2 e M3).

10. Punti controllati

	controllati	non controllati	non conformi
a) impianto di frenatura e suoi componenti (¹)	☐	☐	☐
b) impianto di scarico (¹)	☐	☐	☐
c) opacità dei fumi (diesel) (¹)	☐	☐	☐
d) emissioni gassose [benzina, gas naturale o gas di petrolio liquefatto (GPL)] (¹)	☐	☐	☐
e) sistema di sterzo	☐	☐	☐
f) luci e dispositivi di illuminazione e di segnalazione	☐	☐	☐
g) ruote/pneumatici	☐	☐	☐
h) sospensione (presenza di difetti visibili)	☐	☐	☐
i) telaio (presenza di difetti visibili)	☐	☐	☐
j) tachigrafo (montaggio)	☐	☐	☐
k) limitatore di velocità (montaggio)	☐	☐	☐
l) perdita di carburante e/o d'olio	☐	☐	☐

11. Esito del controllo

Sospensione dell'uso del veicolo che presenta difetti gravi ☐

12. Varie/osservazioni

13. Autorità/agente o ispettore che ha svolto il controllo

Firma dell'autorità, dell'agente o dell'ispettore addetto al controllo/autorizzazione.

(¹) Questi punti sono soggetti a prove e/o controlli specifici secondo le modalità previste all'allegato II della direttiva 2000/30/CE.

ALLEGATO II

MODALITÀ CONCERNENTI LE PROVE E/O I CONTROLLI RELATIVI ALL'IMPIANTO DI FRENATURA E LE EMISSIONI DI SCARICO

1. **Condizioni specifiche concernenti gli impianti di frenatura**

Le varie parti dell'impianto di frenatura ed i relativi organi devono essere mantenute in perfette condizioni di funzionamento ed essere correttamente regolate.

I freni del veicolo devono svolgere le seguenti funzioni:

a) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di servizio deve essere in grado di rallentare e di arrestare il veicolo in modo sicuro, rapido ed efficace, a prescindere dalle condizioni di carico e dal grado di pendenza in salita o discesa della strada;

b) per i veicoli a motore e loro rimorchi e semirimorchi, il freno di stazionamento deve essere in grado di mantenere il veicolo fermo, a prescindere della condizioni di carico e dal grado di pendenza della strada.

2. **Condizioni specifiche concernenti le emissioni di gas di scarico**

2.1. *Veicoli con motore ad accensione comandata (benzina)*

a) Se le emissioni non sono controllate da un sistema perfezionato di controllo delle emissioni quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe;

2) se del caso, esame visivo del sistema di controllo delle emissioni, volto ad accertare la presenza sul veicolo dell'equipaggiamento richiesto;

3) dopo un congruo periodo di condizionamento del motore (tenendo conto delle raccomandazioni del costruttore), misurazione della concentrazione di monossido di carbonio (CO) nel gas di scarico con motore al minimo (motore disinnestato).

Il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve superare i valori seguenti:

— 4,5% per i veicoli immatricolati e messi in circolazione per la prima volta tra la data a partire dalla quale gli Stati membri hanno stabilito che tali veicoli devono essere conformi alla direttiva 70/220/CEE [1] e il 1° ottobre 1986;

— 3,5% per i veicolo immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1° ottobre 1986.

b) Se le emissioni di gas di scarico sono controllate da un sistema perfezionato di controllo quale un convertitore catalitico a tre vie con regolazione a sonda lamda:

1) esame visivo dell'impianto di scarico volto ad accertare l'assenza di fughe e la completezza di tutte le parti;

2) esame visivo del sistema di controllo delle emissioni volto ad accertare se il veicolo è dotato dell'equipaggiamento richiesto;

3) determinazione dell'efficienza del sistema di controllo delle emissioni del veicolo mediante misurazione del valore lamda e del tenore di CO nel gas di scarico in base al punto 4;

---

[1] Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico con i gas prodotti dai motori ad accensione comandata dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/102/CE della Commissione (GU L 334 del 28.12.1999, pag. 43).

4) emissioni all'uscita del tubo di scarico — valori limite:

— misurazione con motore al minimo:

il tenore massimo ammissibile di CO nei gas di scarico non deve essere superiore a 0,5% vol.;

— misurazione con motore al minimo accelerato, ad una velocità del motore (disinnestato) di almeno 2 000 giri/min.$^{-1}$;

Tenore di CO: non superiore a 0,3% vol.;

Lamda: 1 ± 0,03 secondo le specifiche del costruttore.

2.2. *Veicoli con motore ad accensione per compressione (Diesel)*

Misurazione dell'opacità dei gas di scarico in libera accelerazione (motore disinnescato, ovvero il motore viene accelerato dal regime minimo al regime massimo). Il livello di concentrazione non deve essere superiore, conformemente alla direttiva 72/306/CEE [1], ai seguenti valori limite del coefficiente di assorbimento:

— motori diesel ad aspirazione naturale 2,5 m^{-1};

— motori diesel a turbocompressione: 3,0 m^{-1};

oppure valori equivalenti in caso di impiego di un tipo di apparecchio diverso da quello che soddisfa tali requisiti.

Queste disposizioni non si applicano ai veicoli immatricolati o messi in circolazione per la prima volta anteriormente al 1° gennaio 1980.

2.3. *Apparecchiature di controllo*

Ai fini del controllo delle emissioni dei veicoli sono utilizzate apparecchiature atte a stabilire con precisione che siano stati rispettati i valori limite prescritti o indicati dal costruttore.

---

[1] Direttiva 72/306/CEE del Consiglio, del 2 agosto 1972, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori diesel destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 190 del 20.8.1972, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/20/CE della Commissione (GU L 125 del 16.5.1997, pag. 2).

01A3383

DECRETO 27 marzo 2001.

Adeguamento delle tariffe obbligatorie per i trasporti di merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale e conferma del regime e dei valori previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990 in materia di sconti tariffari relativamente ai contratti particolari.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Vista la legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni concernente l'istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la disciplina degli autotrasporti di cose e l'istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, concernente le norme di esecuzione relative al titolo III della legge sopracitata;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1982 concernente l'approvazione delle tariffe per i trasporti merci su strada per conto di terzi eseguiti sul territorio nazionale;

Visti i decreti ministeriali emanati dal 1983 ad oggi, e da ultimo il decreto 20 giugno 2000, con i quali, negli anni sono stati approvati i precedenti adeguamenti tariffari;

Considerato che ai sensi dell'art. 53, quinto comma della legge n. 298/1974, l'on. Ministro ha richiesto al comitato centrale albo autotrasportatori di cose per conto di terzi un adeguamento del 2,5% delle tariffe obbligatorie attualmente in vigore;

Considerato l'assenso del comitato centrale all'adeguamento di cui trattasi;

Interpellate le regioni, nonché le rappresentanze confederali nazionali dei settori economici direttamente interessati secondo quanto stabilito all'art. 53, comma 1, della legge n. 298/1974;

Considerato che la Confartigianato ha fatto pervenire le proprie osservazioni positive, che la regione Emilia Romagna non ha ritenuto di esprimere pareri, che la Confetra, pur contraria a qualsiasi forma di dirigismo, ammette il sensibile aumento del costi subito nell'ultimo anno dalle imprese di autotrasporto e che la Confindustria esprime invece parere assolutamente contrario;

Ritenuta la necessità di procedere ad un adeguamento delle tariffe attualmente in vigore;

Decreta:

Art. 1.

1. Le tariffe di cui al decreto ministeriale dell'8 novembre 1982, sono aumentate nella misura del 2,5% rispetto a quelle in vigore.

2. Tale adeguamento è riferito:

ai livelli di cui all'art. 7 e relativa tabella *C* delle indicate disposizioni;

alle maggiorazioni per carichi e scarichi intermedi successivi al primo di cui al prospetto inserito nel contesto dell'art. 8 delle disposizioni medesime;

alle tasse di sosta del veicolo di cui all'art. 5, e relativa tabella *A* delle richiamate disposizioni.

Art. 2.

1. L'adeguamento tariffario di cui al precedente art. 1 non è applicabile ai contratti derivanti dagli accordi economici collettivi di cui al comma 4 dell'art. 13 delle disposizioni generali e condizioni di applicazione in allegato al decreto ministeriale 18 novembre 1982;

2. Tali contratti sono suscettibili di adeguamenti tariffari a seguito di analoghi accordi economici conclusi tra le parti interessate.

Art. 3.

1. Sono confermati il valore ed il regime degli sconti previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 9 marzo 1990.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 27 marzo 2001

Il Ministro: BERSANI

01A3571

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 marzo 2001.

Variazione della ragione sociale della società EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. - Firenze in EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. - Firenze.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 95/16/CE del parlamento europeo e del consiglio del 29 giugno 1995 per il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori;

Vista la direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, articoli 9 e 10, recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 134 del 10 giugno 1999;

Visto il decreto del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 30 dicembre 1999 di autorizzazione ai rilascio delle certificazioni CE secondo la direttiva 95/16/CE, emesso a nome della società EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. - con sede in via XXIV Maggio, 3 - Firenze;

Vista la nota della società EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. del 28 aprile 2000, prot. n. 050/00, recepita in atti di questo ministero il 5 maggio 2000, prot. n. 757.332, con la quale si comunica il cambiamento della ragione sociale da EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. ad EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla EUCERT S.r.l., giusto atto del 28 gennaio 2000, repertorio n. 21.821, raccolta n. 5.316, a rogito della dott.ssa Maria Teresa Fasulo, notaio in Signa, iscritta nel ruolo dei distretti notarili riuniti di Firenze, Pistoia e Prato;

Vista la suddetta nota con cui si comunica altresì che la società EUCERT S.r.l. ha spostato al sua sede legale ed operativa in via Ponte dell'Asse, 19 - 50144 Firenze;

Considerato che le documentazioni e le ragioni per cui è stata concessa alla società EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s. l'autorizzazione in via definitiva alla certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16 così come recepita dal decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1999 n. 162, permangono valide per la società EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla EUCERT S.r.l.;

Decreta:

Art. 1.

1. L'organismo EUCERT organismo di certificazione europea S.r.l. in sigla EUCERT S.r.l., subentra negli obblighi e nei diritti all'organismo EUCERT, organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s., derivanti dall'autorizzazione alla certificazione CE concessa con decreto di questo Ministero del 30 dicembre 1999 ed è, pertanto, autorizzato al rilascio di certificazioni CE secondo quanto riportato negli allegati aI decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162 di seguito elencati:

allegato V - esame CE del tipo (modulo B);

allegato VI - esame finale;

allegato X - verifica di unico prodotto (modulo G).

2. All'organismo EUCERT S.r.l. resta attribuito quale numero di identificazione il n.0899, già precedentemente assegnato dalla commissione europea alla società EUCERT organismo di certificazione europea di Simonelli Liborio S.a.s.

Art. 2.

1. È confermato il periodo di validità dell'autorizzazione di cui al decreto di questo ministero del 30 dicembre 1999, fissato in tre anni, con scadenza al 29 dicembre 2003.

Art. 3.

1. Il ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - direzione generale sviluppo produttivo e competitività - ispettorato tecnico, si riserva la verifica della permanenza dei requisiti per la certificazione, disponendo appositi controlli.

2. Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata la inadeguatezza delle capacità tecniche e professionali, o si constati che, per la mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto ivi previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa più i requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, si procede alla revoca dell'autorizzazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 marzo 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A3296

MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 11 gennaio 2001.

Modificazioni al decreto 26 giugno 2000 recante le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S032 presentato dal Consorzio CRIS, ai sensi della legge n. 488/1992.

IL DIRETTORE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE, IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI - SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999 concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Vista la disponibilità del cap. 7365, PG 01 - Esercizio finanziano 2000;

Visto il decreto direttoriale n. 406 del 26 giugno 2000;

Vista la nota di questo Ministero con la quale si comunica che il C.T.S. Aree Depresse nella seduta del 31 maggio 2000 ha espresso parere positivo alla richiesta di proroga all'avvio del progetto in data 1° aprile 2000;

Tenuto conto che in tale data il tasso di attualizzazione da applicare, al fine del calcolo del contributo massimo concedibile è inferiore rispetto a quello stabilito nel decreto direttoriale n. 406 del 26 giugno 2000;

Considerato che è necessario procedere alla relativa rettifica;

Decreta:

Art. 1.

Le modalità e le misure di ammissione alle agevolazioni del progetto S032 presentato dal Consorzio CRIS di cui all'art. 2 del citato decreto direttoriale n. 466 del 26 giugno 2000 sono così rettificate:

Ditta: CRIS - Consorzio ricerche innovative per il sud - Napoli (classifica grande impresa).

Progetto S032-P.

Titolo del progetto: Integra componenti e algoritmi di controllo con metodologie e tecniche di integrazione di funzioni logiche in sicurezza per i sistemi di segnalamento ferroviario; Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.099.000.000 di cui:

in zona art. 92 par. 3 lett. *a* L. 4.403.000.000;

in zona art. 92 par. 3 lett. *c* L. 4.696.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 *b* L. 0;

in zona non eleggibile L. 0.

Entità delle spese ammissibili, L. 9.099.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 9.099.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lett. *D*, punti 2, 3, 4 del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 6.969.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale:

L. 2.323.100.000.

Intensità media di 72,42%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 76,59%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,7%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 22 giugno 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La spesa di L. 53.497.875.000 di cui al decreto direttoriale n. 406 del 26 giugno 2000 è rettificata con il presente decreto a L. 53.414.575.000, grava sul capitolo 7365, PG 01 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 gennaio 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

01A3298

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 marzo 2001.

Disposizioni urgenti per fronteggiare l'ulteriore aggravamento dell'emergenza rifiuti nella regione Campania. (Ordinanza n. 3119).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Viste le precedenti ordinanze e da ultimo l'ordinanza n. 3111 del 12 marzo 2001, con le quali sono state emanate disposizioni per fronteggiare lo stato di emergenza

in materia di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli, delle falde e del sedimenti, di risanamento ambientale, idrogeologico e di regimazione idraulica nonché in materia di tutela delle acque nella regione Campania;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 dicembre 2000, con il quale lo stato di emergenza ambientale nella regione Campania e nella città di Napoli è stato prorogato fino al 31 dicembre 2002;

Considerato l'ulteriore aggravamento della situazione di emergenza in atto nel territorio della regione Campania in ordine allo smaltimento del rifiuti;

Visto gli esiti della riunione tenutasi il 22 marzo 2001 dal Ministro dell'interno con il Presidente della regione Campania ed i prefetti delle province campane nella quale è emersa l'esigenza di disporre ulteriori interventi urgenti;

Acquisita l'intesa del Ministro dell'ambiente;

Su proposta del direttore dell'agenzia di protezione civile, prof. Franco Barberi;

Dispone:

Art. 1.

1. All'art. 1 dell'ordinanza n. 3100 del 22 dicembre 2000 è aggiunto il seguente comma:

«2-*bis*. Per fronteggiare l'aggravarsi della situazione di emergenza e prevenire possibili rischi di natura igienico-sanitaria,i prefetti delle province della Campania, in deroga all'art. 13 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, individuano con urgenza siti di proprietà pubblica o privata idonei all'immediato conferimento e stoccaggio temporaneo di rifiuti solidi urbani. Individuato il sito, il prefetto provvede direttamente all'autorizzazione, esercitando i poteri derogatori di cui al citato art. 13 e operando ai sensi dell'art. 5, comma 5, della presente ordinanza, anche ai fini dell'occupazione temporanea delle aree. Per l'individuazione dei siti e per la successiva attività istruttoria, il prefetto si avvale della struttura commissariale coordinata dal commissario delegato - Presidente della regione Campania, nonché degli enti e delle amministrazioni pubbliche competenti. La presente disposizione si applica fino al 30 settembre 2001».

2. All'art. 5, comma 1, lettera *e)* dell'ordinanza n. 3100/2000, dopo la parola «smaltimento» sono aggiunte le seguenti parole: «anche mediante la realizzazione di impianti di stoccaggio definitivo».

3. Il comma 4 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 3100/2000 è abrogato.

4. Il commissario delegato - Presidente della regione Campania, può autorizzare il trasporto dei rifiuti solidi urbani o frazioni di essi con mezzi ferroviari in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 308/1991 come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 137/1996.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2001

Il Ministro: BIANCO

01A3570

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 21 marzo 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di La Spezia.

IL DIRETTORE REGIONALE DELLA LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota protocollo n. 108/2001 del 5 marzo 2001 con la quale la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Genova ha segnalato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro di La Spezia nel giorno 26 febbraio 2001 - dalle ore 11,00 - in occasione di assemblea da parte del personale;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di La Spezia per il giorno 26 febbraio 2001 - dalle ore 11,00.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 21 marzo 2001

Il direttore regionale: VIOLA

01A3532

UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto relativamente all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 17 luglio 1997, concernente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 1° luglio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2000;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 183, comma 5 dello statuto, concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva, è così modificato: «In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti di dieci per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 8 febbraio 2001

Il rettore: FERRETTI

01A3294

DECRETO RETTORALE 8 febbraio 2001.

Modificazioni allo statuto relativamente all'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in psichiatria.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito, nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la legge 19 novembre 1990 n. 341, art. 11;

Visto il decreto ministeriale del 5 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 149 del 17 luglio 1997, concernente «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente alle scuole di specializzazione del settore medico»;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in psichiatria, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133, del 1° luglio 1997;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dagli organi deliberativi di questo Ateneo;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 20 dicembre 2000;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, modificato ed integrato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

l'art. 238, comma 4, dello statuto, concernente l'ordinamento didattico della scuola di specializzazione in psichiatria, è così modificato: «In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di iscritti di dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 8 febbraio 2001

Il rettore: FERRETTI

01A3299

CIRCOLARI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 1° marzo 2001, n. **1558.**

Nuovo codice della strada - Art. 9. Competizioni motoristiche su strada. Circolare relativa al programma delle gare da svolgersi nel corso dell'anno 2001.

Al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza

Al Ministero dei trasporti - Direzione generale M.C.T.C.

A tutte le prefetture

Alle amministrazioni regionali

All'amministrazione della provincia autonoma di Bolzano

All'amministrazione della provincia autonoma di Trento

Alle amministrazioni provinciali

Alle amministrazioni comunali

Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta

All'Anas - Direzione generale tecnica - Ispettorato 2 - Ufficio 4

Ai compartimenti viabilità ANAS

Ai provveditorati regionali alle opere pubbliche

Alla C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica)

Alla F.M.I (Federazione motociclistica italiana)

1. PREMESSE.

1.1 L'art. 9 del Nuovo codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285), al comma 1, precisa che sulle strade ed aree pubbliche le competizioni sportive con veicoli o animali e quelle atletiche possono essere disputate solo se regolarmente autorizzate, a seconda dei casi, dal sindaco o dal prefetto.

Con gli articoli 162 e 163 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è stato disposto il trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni della competenza al rilascio della autorizzazione per l'espletamento di gare con autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori su strade ordinarie rispettivamente di interesse di più province, di interesse sovracomunale ed esclusivamente provinciale, e di interesse esclusivamente comunale.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 7 della legge n. 59 del 15 marzo 1997 e dell'art. 7 del decreto legislativo n. 112/1998, la decorrenza dell'esercizio da parte delle regioni e degli Enti locali delle funzioni agli stessi conferite è determinata, contestualmente all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000) è stato disposto a decorrere dal 1° gennaio 2001 il trasferimento della funzione di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle competizioni motoristiche sopra richiamate. Pertanto la presente circolare, a differenza di quelle similari emanate negli anni precedenti, è essenzialmente indirizzata alle regioni, province e comuni in qualità di Enti che autorizzano lo svolgimento delle gare, ferma restando, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 settembre 2000, l'attività di supporto per lo svolgimento dei compiti trasferiti da parte delle prefetture, in precedenza competenti alla trattazione della materia trasferita.

1.2 Dalla disciplina restano escluse le manifestazioni che non comportano lo svolgersi di una gara intesa come la competizione tra due o più concorrenti o squadre impegnate a superarsi vicendevolmente e in cui non è prevista alcuna classifica.

Non rientrano quindi in tale disciplina le manifestazioni che non hanno carattere agonistico. Per esse restano in vigore le consuete procedure di autorizzazione previste dal Titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza).

Il comma 3 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada prevede che per l'effettuazione di tutte le competizioni motoristiche che si svolgono su strade ed aree pubbliche, di competenza delle regioni o Enti locali, di seguito denominati Enti competenti, gli organizzatori (promotori) devono preliminarmente richiedere il nulla osta al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale.

Nell'intento di operare uno snellimento di procedure è prevista la predisposizione di un programma delle competizioni da svolgere nel corso di ogni anno sulla base delle proposte avanzate dagli organizzatori, tramite le competenti Federazioni sportive nazionali, entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il comma 5 dell'art. 9, citato, disciplina poi il procedimento di nulla-osta ministeriale nei casi in cui, per motivate necessità, si debba inserire una competizione non prevista nel programma.

Come detto, il nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici è richiesto quando le gare motoristiche si svolgono su strade ed aree pubbliche come definite al comma 1 dell'art. 2 del Nuovo codice della strada.

Pertanto non rientrano nella presente disciplina neppure le gare che si svolgono fuoristrada, anche se per i trasferimenti siano percorse strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del Nuovo codice della strada e quelle che si svolgono su brevi circuiti provvisori, le gare karting, le gare su piste ghiacciate, le gare di formula challenge, le gimkane, le gare di minimoto e similari.

Analogamente può non essere richiesto il nulla-osta del Ministero dei lavori pubblici per le manifestazioni di regolarità amatoriali, per i raduni e per le manifestazioni di abilità di guida (slalom) svolte su speciali percorsi di lunghezza limitata, appositamente attrezzati

per evidenziare l'abilità dei concorrenti, con velocità di percorrenza ridotta e che non creino limitazioni al servizio di trasporto pubblico e al traffico ordinario.

Il tutto riferito con ogni evidenza a quanto riportato nell'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada in quanto il nulla-osta di competenza occorre ai fini di una valutazione delle limitazioni e dei condizionamenti alla normale circolazione nel caso di competizioni.

Non sono invece consentite le gare di velocità da svolgersi su circuiti cittadini i cui effetti possono ritenersi di nocumento alla mobilità urbana dei veicoli e dei pedoni e alla sicurezza della circolazione ed in particolare dei trasporti urbani.

È necessario che l'Ente competente, quale che sia il tipo di manifestazione sportiva, acquisisca comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e ciò, anche per verificare il «carattere sportivo» delle competizioni stesse, al cui ambito appare logico ricondurre tutte le caratteristiche che garantiscano, sotto il profilo della tipologia della gara, ma anche della professionalità degli organizzatori, i presupposti per uno svolgimento delle iniziative, ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.

2. PROGRAMMA-PROCEDURE.

2.1 Sulla base delle esperienze maturate nel corso dell'anno 2000 e degli anni precedenti si formulano le considerazioni che seguono per offrire un utile ed uniforme indirizzo alle amministrazioni interessate per gli atti di propria competenza.

2.2 Le proposte degli organizzatori, espresse attraverso le competenti Federazioni sportive nazionali, che ne garantiscono il carattere sportivo, sono pervenute all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale - che ha formulato il programma allegato alla presente circolare, dopo aver verificato il rispetto delle condizioni poste dall'art. 9, comma 3, del Nuovo codice della strada.

2.3 Nel caso di svolgimento di una competizione motoristica non prevista nel programma annuale, (comma 5, art. 9) gli organizzatori devono chiedere il nulla-osta all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale almeno sessanta giorni prima della gara motivando il mancato inserimento nel programma.

In tal caso, la richiesta di nulla-osta deve essere corredata dalla seguente documentazione:

a) relazione che elenchi e descriva le strade interessate dalla gara, le modalità di svolgimento della stessa, i tempi di percorrenza previsti per le singole tratte, la velocità media prevista, le eventuali limitazioni al servizio di trasporto pubblico, se sono necessarie chiusure al traffico ordinario di tratti di strada e la loro durata, nonché ogni ulteriore notizia ritenuta utile per meglio individuare il tipo di manifestazione e l'Ente o gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione;

b) planimetria del percorso di gara dove, nel caso siano previste tratte stradali chiuse al traffico, devono essere evidenziati i percorsi alternativi per il traffico ordinario;

c) regolamento di gara;

d) parere favorevole del CONI, espresso attraverso il visto di approvazione delle competenti federazioni sportive nazionali;

e) ricevuta del versamento dell'importo dovuto, su c.c. postale n. 66782004 intestato al Ministero dei lavori pubblici, via Nomentana 2, 00161 Roma, per le gare fuori programma, per le operazioni tecniche amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 (tab. VII.1) del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2001).

L'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale non potrà garantire l'esame delle istanze presentate e il conseguente rilascio del nulla-osta, ove non siano rispettati i tempi previsti e la documentazione trasmessa risulti incompleta.

Completata l'istruttoria, l'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale rilascia il proprio nulla-osta trasmettendolo all'Ente o agli Enti competente/i.

2.4 Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del Nuovo codice della strada, l'Ente competente può autorizzare, per comprovate necessità, lo spostamento della data di effettuazione di una gara prevista nel programma, su richiesta delle Federazioni sportive competenti, dando comunicazione della variazione al predetto Ispettorato.

Ai fini dell'autorizzazione dell'Ente competente, almeno trenta giorni prima della data di svolgimento della gara, gli organizzatori devono avanzare richiesta allo stesso Ente.

Al momento della presentazione dell'istanza, gli organizzatori devono dimostrare di aver stipulato un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, ai sensi dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modifiche, che copra anche la responsabilità dell'organizzazione e degli altri obbligati, per i danni comunque causati alle strade e alle relative attrezzature.

Nell'istanza deve essere esplicitamente dichiarata la velocità media prevista per le tratte di gara da svolgersi sia su strade aperte al traffico, sia su quelle chiuse al traffico.

Alla stessa istanza è opportuno che sia allegato il nulla-osta dell'Ente o degli Enti proprietari delle strade, su cui deve svolgersi la gara. Tale nulla-osta può anche essere acquisito, nei casi di particolare urgenza, dall'Ente competente nel corso dell'istruttoria volta al rilascio dell'autorizzazione.

Si precisa che ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Nuovo codice della strada la competenza alla sospensione della circolazione nelle strade interessate dalle competizioni motoristiche, ove necessario, è attribuita al prefetto.

Sentite le competenti Federazioni sportive nazionali, l'Ente competente può rilasciare l'autorizzazione alla effettuazione della competizione, subordinandola al rispetto delle norme tecnico-sportive e di sicurezza

vigenti (ad esempio, quelle emanate dalle suddette Federazioni), di altre specifiche prescrizioni tecniche ed all'esito favorevole del collaudo del percorso di gara e delle attrezzature relative quando sia dovuto o ritenuto necessario.

A tale proposito giova precisare che, a norma del comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, il collaudo del percorso di gara è obbligatorio nel caso di gare di velocità e nel caso di gare di regolarità per le tratte di strada sulle quali siano ammesse velocità medie superiori a 50 km/h od 80 km/h, se, rispettivamente, aperte o chiuse al traffico.

In tal modo è risolto il problema riguardante la corretta interpretazione del termine «velocità media» nel caso delle gare di regolarità in cui in una unica sezione di gara siano comprese tratte di regolarità e prove speciali a velocità libera su tratte chiuse al traffico.

Negli altri casi il collaudo può essere omesso.

Il collaudo del percorso, sia nei casi in cui è prescritto, che nei casi in cui rientra nella discrezionalità dell'Ente competente, è da quest'ultimo effettuato ovvero richiesto all'Ente proprietario della strada se la strada interessata non è di proprietà dell'Ente competente.

Ai sensi del citato comma 4 dell'art. 9 del Nuovo codice della strada, al collaudo del percorso di gara assistono i rappresentanti del Ministero dei lavori pubblici, dell'interno e dei trasporti, unitamente ai rappresentanti degli organi sportivi competenti e degli organizzatori.

Per quanto attiene alla rappresentanza delle varie amministrazioni citate, l'Ente competente ovvero il proprietario della strada comunica la data del collaudo e richiede al più vicino ufficio periferico di tali amministrazioni di designare il proprio rappresentante.

Il rispetto dei termini previsti per la presentazione delle istanze è essenziale per poter svolgere tutte le incombenze connesse al conseguimento delle autorizzazioni.

Al termine di ogni gara l'Ente competente comunica al Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale risultanze della competizione, precisando le eventuali inadempienze rispetto alla autorizzazione e l'eventuale verificarsi di inconvenienti o incidenti. Tali comunicazioni sono tenute in conto per la predisposizione del programma per l'anno successivo.

3. NULLA-OSTA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

Tanto premesso, sono state prese in esame e definite le proposte avanzate dagli organizzatori per il tramite della C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e della F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) per la redazione del programma delle gare automobilistiche e motociclistiche da svolgere nell'anno 2001. Le proposte sono state distinte in:

programma 2001 di gare che si sono già svolte nel 2000 o in anni precedenti, e per le quali l'Ispettorato per la circolazione e la sicurezza stradale ha verificato che non si sono create gravi limitazioni al servizio di trasporto pubblico, nonché al traffico ordinario per effetto dello svolgersi delle gare stesse e per le quali lo stesso Ispettorato ha già concesso il nulla-osta (allegato *A);*

programma 2001 di gare di nuova formulazione interessanti percorsi che non trovano riscontro nelle manifestazioni già effettuate negli anni precedenti per le quali il predetto Ispettorato dovrà procedere a specifica istruttoria per il rilascio del nulla-osta ad ogni singola gara (allegato *B*).

Roma, 1° marzo 2001

Il Ministro: NESI

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2001
Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 174

ALLEGATO *A*

ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E LA SICUREZZA STRADALE

Nulla-osta per le gare in programma nel 2001 che si sono già svolte nel 2000 o in anni precedenti

Con note in data 22 dicembre 2000 la C.S.A.I. (Commissione sportiva automobilistica italiana) e la F.M.I. (Federazione motociclistica italiana) hanno trasmesso a questo Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, ai fini del rilascio del nulla-osta, il programma per il 2001 delle gare automobilistiche e motociclistiche già svolte negli anni precedenti.

Con note in data 1° febbraio 2001 le suddette Federazioni sportive nazionali, per le gare anzidette hanno inoltre dichiarato che non si sono verificati inconvenienti o incidenti di rilievo e di non aver ricevuto segnalazini in merito al verificarsi di gravi limitazioni al trasporto pubblico o al traffico ordinario.

Nelle suddette note è anche dichiarato che non sono previste variazioni del percorso di gara rispetto alle precedenti edizioni che gli organizzatori hanno versato gli importi dovuti per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

Questo Ispettorato, sulla base delle dichiarazioni delle due Federazioni e delle segnalazioni pervenute da parte delle prefetture e degli Enti proprietari delle strade e verificato che le gare si sono già svolte nel 2000 o in anni precedenti e sono proposte dagli stessi organizzatori delle precedenti edizioni e che è stato regolarmente versato l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 23 dicembre 1998 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1998), rilascia il nulla-osta per le gare comprese nei seguenti elenchi allegati e costituenti parte integrante del presente provvedimento, che sono stati cosi suddivisi:

Elenco n. 1 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di velocità auto storiche;

c) gare di regolarità auto (rallies);

d) gare di regolarità auto storiche (rallies);

elenco n. 2 (Moto) di cui:

a) gare di velocità moto;

b) gare di regolarità moto d'epoca.

Resta inteso che il detto nulla-osta non vincola gli Enti competenti al rilascio dell'autorizzazione se - per qualsiasi motivo - una determinata gara sia stata oggetto di segnalazione negativa, durante lo scorso anno, non ancora nota a questo Ministero.

Nei casi in cui gli organizzatori dovranno, per motivate necessità, cambiare il percorso di gara rispetto alla precedente edizione, occorrerà comunque il parere delle competenti Federazioni sportive nazionali e dovrà essere rispettata la procedura prevista per il rilascio del nulla-osta per le gare fuori programma; in tal caso l'organizzatore della gara è tenuto ad integrare l'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici fino alla concorrenza della somma prevista per le gare fuori programma.

Conformemente a quanto disposto dall'art. 9 del Nuovo codice della strada gli Enti competenti potranno rilasciare l'autorizzazione soltanto dopo aver acquisito il verbale di collaudo del percorso quando dovuto.

L'autorizzazione per le gare di velocità è subordinata altresì all'accertamento della sussistenza delle misure previste per l'incolumità del pubblico e dei piloti, giusta il disposto della circolare 2 luglio 1962, n. 68, del Ministero dell'interno.

Per la tutela delle strade, della segnaletica stradale e della sicurezza e fluidità della circolazione stradale nei luoghi ove le manifestazioni agonistiche comportano interferenze, si invitano gli Enti competenti ad impegnare gli organizzatori - all'atto del rilascio della autorizzazione - ad operare perché non siano recate offese all'estetica delle strade ed all'equilibrio ecologico (nemmeno con iscrizioni, manifestini ecc.) e perché in ogni caso venga ripristinata puntualmente la situazione ante gara.

Roma, 1º marzo 2001

Il capo dell'ispettorato: CIALDINI

ELENCO 1

a) GARE DI VELOCITÀ AUTO (CONFERMATE)

	Data	
1)	8 aprile	Classica S.r.l. (Verona) 7º Romagnano/Azzago
2)	8 aprile	Consorzio Ente Autodromo Pergusa (Enna) 13ª Coppa città di Centuripe
3)	29 aprile	Automobile Club Sondrio 8ª Cronoscalata città di Sondrio
4)	6 maggio	Associazione della Castellana (Terni) 30º Trofeo città di Orvieto
5)	6 maggio	Automobile Club Trapani 44º Monte Erice
6)	13 maggio	Automobile Club Caltanissetta 47ª Coppa Nissena
7)	13 maggio	Automobile Club Vicenza 19ª Salita del Costo
8)	13 maggio	Automobile Club Salerno 12º Trofeo dei Templi
9)	20 maggio	A.S. «Alle Cave» 32º Vittorio Veneto-Cansiglio
10)	20 maggio	Scuderia Egnatia Corse (Brescia) 34ª Coppa Selva di Fasano
11)	27 maggio	Ichnusa Pro Motors (Cagliari) 12º Gala Gonone-Galleria
12)	27 maggio	Scuderia Trentina (Trento) 18ª Levico/-Vetriolo-Panarotta
13)	3 giugno	Club Automobilistico «Il Volante» (Pisa) Saline/Volterra - 20ª Coppa città di Volterra
14)	10 giugno	A.S.A. Castrovillari (Cosenza) 16ª Cronoscalata del Pollino
15)	10 giugno	Ass. Art. Autoriparatori Alcamo (Trapani) 2º Trofeo D.O.C. Alcamo
16)	17 giugno	Automobile Club Cosenza 36ª Coppa Sila - 22ª Coppa città di Cosenza
17)	17 giugno	Scuderia Friuli (Udine) 32ª Verzegnis/Sella Chianzutan
18)	24 giugno	Ichnusa Pro Motors (Cagliari) 14ª Cuglieri-La Madonnina
19)	24 giugno	Automobile Club Catanzaro 31ª Ponte Corace/Tiriolo
20)	24 giugno	Comitato organizzatore Aspromonte (Reggio Calabria) 10ª Coppa dell'Aspromonte
21)	1º luglio	Automobile Club Brescia 33º Trofeo Vallemonica
22)	8 luglio	Automobile Club Rieti 36ª Coppa Bruno Carotti
23)	8 luglio	Scuderia Red Whit (Udine) 24ª Cividale/-Castelmonte
24)	15 luglio	A.S. Mediterranea Sport (Potenza) 19ª Abriola-Sellata
25)	15 luglio	Scuderia Trentina (Trento) 51ª Trento/-Bondone
26)	22 luglio	Supergara S.r.l. (Cuneo) 34ª Susa-Moncenisio
27)	29 luglio	Automobile Club Ascoli Piceno 40ª Coppa Paolino Teodori
28)	29 luglio	A.S. Tre Cime Promotion (Belluno) 27ª Coppa Alpe del Nevegal
29)	5 agosto	Biesse Corse (Brescia) 14ª Cron. Pian Camuno/Montecampione
30)	15 agosto	Automobile Club Pescara 39ª Cronoscalata Svolte di Popoli
31)	26 agosto	C. Eugubino Corse Automobilistiche (Perugia) 36º Trofeo Fagioli
32)	2 settembre	A.S. Abeti Racing (Potenza) Trofeo Fabio Danti/14ª Lima-Abetone
33)	9 settembre	Supergara S.r.l. (Cuneo) 30ª Garessio-S. Bernardo
34)	9 settembre	A.S. Team Palikè (Catania) 38ª Corsa dell'Etna
35)	9 settembre	Automobile Club Viterbo 31ª Coppa Automobilistica del Cimino
36)	9 settembre	Automobile Club Catanzaro 3ª Salita del Reventino
37)	16 settembre	Amici della Pedavena 19ª Pedavena/Croce d'Aune
38)	16 settembre	Ichnusa Pro. Motors (Cagliari) 18ª Iglesias/S. Angelo
39)	16 settembre	Automobile Club Ragusa 44ª Coppa Monti Iblei
40)	23 settembre	Biesse Corse 8ª Cron. S. Colombano/Passo Maniva
41)	23 settembre	A.S. Tre Cime Promotor (Belluno) 2ª Auronzo/Passo S. Antonio
42)	30 settembre	Club Automobilistico «Il Volante» (Pisa) 20ª Coppa Città di Volterra/Salita delle Balze
43)	14 ottobre	Automobile Club Sassari 45ª Alghero-Scala Piccada

b) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE (CONFERMATE)

	Data	
1)	18 marzo	Valdelsa Classic Motor (Siena), 2ª Salita di Radicondoli
2)	1º aprile	Paolo Piantini (Arezzo), Camucia - Cortona
3)	13 maggio	Acipromuove (Firenze), Coppa della Consuma
4)	5 agosto	Scuderia Piloti Toscani Coppa città di Sestino
5)	7 ottobre	Valdelsa Classic Motor Club, Coppa del Chianti Classico
6)	10 giugno	Automobile Club Sanremo, trofeo città di Sanremo

c) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(RALLIES CONFERMATI)

	Data	
1)	27/28 gennaio	Promogest S.r.l. (Roma) 5º Rally dei Castelli Romani
2)	11 febbraio	C.O. Gruppo Piloti Cremonesi (Cremona) 8ª Valpadana Rally
3)	17/18 febbraio	Scuderia Balestrero (Lucca) 20º Rally del Carnevale
4)	23/24 febbraio	Scuderia Livorno 35º Rally Coppa Liburna
5)	24/25 febbraio	Car Racing S.r.l. (Verona) 2º Rally Sprint degli Olivi
6)	4/5 marzo	San Marino Organization (Repubblica di San Marino) 3º Rally del Titano
7)	8/10 marzo	Ciocco Sporting Club (Lucca) 24º Rally del Ciocco e Valle del Serchio
8)	10 marzo	Motor Group (Treviso) 9º Montebelluna Rally
9)	17/18 marzo	Automobile Club Sondrio 9º Rally Trofeo Valtellina
10)	18 marzo	Pro Motor Sport Taranto 2º Rally Valle d'Itria - Coppa Cisternino
11)	23/25 marzo	GIP Servizi e Promozioni (Pistoia) 7º Rally Tutta Terra Toscana
12)	24/25 marzo	Motorsport Moncalvo (Cuneo) 3º Rally Sprint «Colli del Monferrato»
13)	29/31 marzo	Automobile Club Brescia 25º Rally 1000 Miglia
14)	31 marzo	Autoclub Naz. Forze di Polizia (Udine) 15º Rally Polizie Europee - Prealpi Giulie
15)	8 aprile	P.S.A. (Milano) 7º Rally città di Vigevano
16)	7/8 aprile	Rally Team '971 (Torino) 16º Rally città di Torino
17)	14 aprile	A.S. Pegaso 2º Rally Sprint città di Casciana Terme
18)	21/22 aprile	Sarzana Corse (Spezia) 4º Rally città di Sarzana
19)	21/22 aprile	Scuderia Livorno 31º Rally Isola d'Elba - 13ª Coppa Toscana
20)	21/22 aprile	P.S.A. (Milano) 3º Rally di Casale Monferrato
21)	20/22 aprile	Automobile Club Pordenone 21º Rally Int. Piancavallo
22)	29 aprile	Random Team 16º Rally città di Ceccano
23)	28/29 aprile	Scuderia S. Michele (Parma) 8º Rally del Taro
24)	28/29 aprile	Automobile Club Campobasso Rally Sprint del Mare
25)	28/29 aprile	Varese Corse Competition (Varese) 10º Rally dei Laghi
26)	4/6 maggio	Automobile Club Valle d'Aosta (Aosta) 31º Rally Valle d'Aosta - Saint Vincent
27)	5/6 maggio	Pistoia Corse Sport S.c.r.l. (Pistoia) 22º Rally città di Pistoia
28)	5/6 maggio	Rally Club Millesimo (Savona) 21º Rally Valli del Bormida
29)	13 maggio	Race Program (Modena) 30º Rally città di Modena
30)	11/12 maggio	Japigia S.r.l. (Bari) 14º Rally del Volture
31)	12/13 maggio	Promotions & Services (Como) 9º Rally della Valle Intelvi
32)	13 maggio	A.S. Team Palikè (Palermo) 6º Rally del Calatino
33)	18/20 maggio	San Marino Rally Organization (Repubblica San Marino) 29º Rally Internazionale di San Marino
34)	19/20 maggio	Com. Org. Coppa d'Oro (Alessandria) 27ª Coppa d'Oro A.C. Alessandria
35)	20 maggio	Co. Scuderia Alberto Alberti (Pavia) 16º Rally Oltrepò
36)	26/27 maggio	Automobile Club Foggia 22º Rally del Gargano
37)	25/26 maggio	Scuderia città di Schio (Vicenza) 15º Rally città di Schio
38)	26/27 maggio	A.S. Abeti Racing (Pistoia) 19º Rally degli Abeti e dell'Abetone
39)	27 maggio	A.C. Sassari 23º Rally Golfo dell'Asinara
40)	27 maggio	Automobile Club Palermo 22º Rally Conca d'Oro
41)	3 giugno	P.S.A. (Milano) 14º Rally delle Valli Piacentine
42)	10 giugno	C.O. Busalla '90 (Genova) 5º Rally App. Ligure - 17º Rally Lanterna
43)	16/17 giugno	Classica (Verona) Targa Classica - 17º Tr. Bettega
44)	16 giugno	S. Alessandro Promotion (Bergamo) 7º Rally città di Bergamo
45)	15/17 giugno	A.C. Lecce 35º Rally del Salento
46)	16/17 giugno	Lagone Corse (Pisa) 23º Rally Alta Val di Cecina
47)	22/23 giugno	C.O. Rally Marca Trevigiana (Treviso) 18º Rally della Marca
48)	23/24 giugno	A.C. Siracusa 17º Rally Mare Monti
49)	24 giugno	Scuderia Imperia Corse (Imperia) 30º Rally Valli Imperiesi
50)	29/30 giugno	Sport Rally Team (Torino) 20º Rally di Carmagnola
51)	30 giugno/1º luglio	Scuderia Etruria (Arezzo) 21º Rally del Casentini
52)	30 giugno/1º luglio	Ass. Competizioni Nuoro Sport (Nuoro) 11º Rally della Sardegna
53)	30 giugno/1º luglio	Cosenza Corse (Cosenza) 7º Rally della Sila
54)	1º luglio	Automobile Club Lecco 5º Rally Automobile Club Lecco
55)	1º luglio	San Martino Corse (Trento) 21º Rally Int. San Martino di Castrozza
56)	6/8 luglio	Automobile Club Palermo (Palermo) 85º Rally Targa Florio
57)	15 luglio	Ass. Cult. Pescara Sport (Pescara) 6º Rally dei Vestini
58)	15 luglio	Automobile Club Pordenone 13º Rally del Sagittario
59)	21/22 luglio	A.C. Cremona Circuito di Cremona
60)	21/22 luglio	Ass. Sportiva Car (Verona) 3º Benacus Rally
61)	22/23 luglio	Scuderia Balestrero (Lucca) 36º Rally Coppa città di Lucca
62)	29 luglio	T.I.M. Cross (Modena) 7º Rally del Frignano
63)	28/29 luglio	P.S.A. (Milano) 5º Rally Valle Umbra
64)	28/29 luglio	Bresciarally (Brescia) 14º Rally Valli Bresciane
65)	18/19 agosto	Ciocco Sporting Club 13º Rally Sprint della Garfagnana
66)	25/26 agosto	Moto Club Canguro (Agrigento) 12º Rally Tre Valli
67)	23/25 agosto	Scuderia Friuli (Udine) 37º Rally delle Alpi Orientali
68)	1/2 settembre	A.S. Motor Sport (Asti) 13º Rally del Tartufo
69)	1/2 settembre	A.C. Campobasso (Campobasso) 18º Rally del Molise
70)	8/9 settembre	Comune di Pico (Frosinone) 23º Rally di Pico
71)	9 settembre	Automobile Club Rimini 2º Rally città di Rimini
72)	15 settembre	Automobile Club Brescia 19º Rally Vallecamonica
73)	14/16 settembre	Automobile Club Messina (Messina) 23º Rally Internazionale di Messina
74)	22/23 settembre	Gip Servizi e Promozioni (Pistoia) 10º Rally del Cuoio e delle Pelli
75)	23 settembre	Motorsport 2C (Caserta) Rally provincia di Caserta
76)	28/29 settembre	Great Events Sardinia (Sassari) 20º Rally Costa Smeralda

	Data	
77)	30 settembre	Automobile Club Ragusa 2° Rally del Barocco Ibleo
78)	30 settembre	Scuderia Friuli (Udine) 13° Rally della Carnia
79)	30 settembre	Automobile Club Como 17° Rally Coppa A.C. Como
80)	4/7 ottobre	Automobile Club Sanremo 43° Rally di Sanremo-Rally d'Italia
81)	6/7 ottobre	T.I.M. Cross (Modena) 5° Rally Carpineti
82)	6/7 ottobre	Scuderia San Marino (Repubblica San Marino) 19° Rally Castelli di San Marino
83)	13/14 ottobre	Pistoia Corse Sport S.c.r.l. (Pistoia) 10° Rally dei Tre comuni
84)	13/14 ottobre	Rally Team (Torino) 29° Rally Team 971
85)	14 ottobre	A.S. Aquila Club Onlus (Trapani) 6° Rally del Golfo città di Alcamo
86)	14 ottobre	P.S.A. (Milano) 5° Rally di Pavia
87)	14 ottobre	Automobile Club Campobasso Rally città di S. Giuliano del Sannio
88)	14 ottobre	Scuderia città di Schio (Vicenza) 2° Rally Altopiano dei 7 comuni
89)	21 ottobre	C.O. Busalla '90 (Genova) 3° Rally città di Torriglia
90)	19/21 ottobre	P.R.S. Group (Rimini) 8° Rally dell'Adriatico
91)	28 ottobre	Scuderia San Michele (Parma) 3° Rally Scuderie Parmensi
92)	27/28 ottobre	C.O. Trofeo Maremma (Grosseto) 25° Rally Trofeo Maremma
93)	28 ottobre	Ente Autodromo Pergusa (Enna) 16° Rally di Proserpina
94)	27/28 ottobre	Pentathlon Motor Team (Novara) 24° Rally 111 Minuti - 12° Rally Rubinetto
95)	27/28 ottobre	Japigia S.r.l. (Bari) 13° Rally Puglia e Lucania - Tr. provincia di Bari
96)	28 ottobre	Automobile Club Bergamo 18° Rally Prealpi Orobiche
97)	4 novembre	Rubicone Corse (Forlì) 14° Rally di San Crispino
98)	9/11 novembre	Automobile Club Verona 20° Rally Internazionale due Valli
99)	10/11 novembre	Gip Servizi e Promozioni (Pistoia) 17° Rally Montecatini Terme
100)	11 novembre	Favara Rally Team (Agrigento) 11° Rally Fabaria, 16° Rally dei Templi
101)	16/17 novembre	Automobile Club Pordenone 8° Avianorally - Piancavallo Terra
102)	18 novembre	C.O. Scuderia Alberti (Pavia) 6° Rally dei Vigneti
103)	25 novembre	Automobile Club Milano 24° Rally di Monza
104)	24/25 novembre	Ass. Sportiva Effepi Groyp (Prato) 4° Rally Sprint Firenze e Prato
105)	1/2 dicembre	Varese Corse Competition (Varese) 8° Rally città Giardino
106)	1/2 dicembre	Prs Group (Rimini) 5° Rally Costa Romagnola
107)	1/2 dicembre	Scuderia Friuli (Udine) 4° Rally della Sedia
108)	8/9 dicembre	Motorsport Moncalvo (Asti) 5° Rally Sprint d'inverno
109)	16 dicembre	Autosport Sorrento (Napoli) 9° Rally della Penisola Sorrentina
110)	15/16 dicembre	Ciocco Sporting Club (Lucca) 9° Rally riservato «Il Ciocchetto»
111)	16 dicembre	Rombo Team (Napoli) 2° Rally Rombo Team

d) GARE DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE
(RALLIES CONFERMATI)

	Data	
1)	5/7 aprile	Sanremorally (Imperia) 16° Sanremorally Storico

Elenco 2

a) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(CONFERMATE)

	Data	
1)	9 aprile	M.C. La Balzana (Siena) Castellina in Chianti
2)	13 maggio	M.C. Massa, Massa - S. Carlo
3)	27 maggio	M.C. Imperia (Imperia) Colle San Bartolomeo
4)	17 giugno	M.C. Provincia Granda (Cuneo) Rossana-Lemma
5)	24 giugno	M.C. Polizia Di Stato (Imperia) San Romolo-Monte Bignone
6)	8 luglio	M.C. Levico Terme (Trento) Trento-Bonolone
7)	29 luglio	M.C. Franco Mancini (Frosinone) Incoronata-Portella
8)	5 agosto	M.C. Garfagnana (Lucca) Sillano-Ospedaletti
9)	26 agosto	M.C. Follonica (Grosseto) Montieri
10)	2 settembre	M.C. Centauro Forno Canavese (Torino) Forno-Milani
11)	9 settembre	M.C. San Mauro (Torino) Rivalba-Cinzano

b) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(CONFERMATE)

	Data	
1)	6 maggio	M.C. Graffignano (Viterbo) «Graffignano»
2)	24 giugno	M.C. Il Ferraccio Baldaccio (Arezzo) Circuito dell'Alta Valle del Tevere
3)	1° luglio	M.C. Massantini (Viterbo) Lago-Montefiascone
4)	26 agosto	M.C. Graffignano (Viterbo) «Graffignano»
5)	7 ottobre	M.C. Massantini (Viterbo) Coppa del Cimino

ALLEGATO *B*

GARE DI NUOVA ISTITUZIONE

Con note in data 22 dicembre 2000 la C.S.A.I. (Commissione Sportiva Automobilistica Italiana) e la F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana) hanno trasmesso a questo Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale il programma delle gare automobilistiche e motociclistiche di nuova istituzione da svolgere nell'anno 2001 di cui agli elenchi allegati che sono stati così suddivisi:

elenco 3 (Auto) di cui:

a) gare di velocità auto;

b) gare di velocità auto storiche;

c) gare di regolarità auto (rallies);

d) gare di regolarità auto storiche (rallies);

elenco 4 (moto) di cui:

a) gare di velocità moto;

b) gare di regolarità moto d'epoca.

Si rappresenta che questo ispettorato potrà rilasciare il nulla-osta solo dopo aver esperito singole istruttorie ai fini della valutazione di ogni elemento utile a garanzia della sicurezza e fluidità del traffico e della conservazione del patrimonio stradale in tutti i luoghi nei quali la singola manifestazione motoristica abbia a dispiegare efficacia.

A tal fine è necessario che, come previsto nella circolare di pari data, la documentazione inerente la gara venga trasmessa a questo Ispettorato, per poter svolgere la singola istruttoria, almeno sessanta giorni prima della data prevista per la manifestazione unitamente all'attestazione del versamento dell'importo dovuto per le operazioni tecnico-amministrative di competenza del Ministero dei lavori pubblici, come previsto dall'art. 405 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come aggiornato con decreto del Ministro dei lavori pubblici in data 5 gennaio 2001, n. 11 (*Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 2001).

Resta inteso che il nulla-osta di questa amministrazione è provvedimento autonomo rispetto al collaudo del percorso di gara.

Roma, 1° marzo 2001

Il capo dell'ispettorato: CIALDINI

ELENCO 3

a) GARE DI VELOCITÀ AUTO
(NUOVA ISTITUZIONE)

	Data	
1)	18 marzo	Race program srl (Vicenza) 1ª Cronoscalata città di Carrè/La Rua
2)	22 aprile	Scuderia Rubicone corse S.r.l. (Forlì) 24ª Predappio/Rocca delle Caminate
3)	29 aprile	Scuderia Etruria (Arezzo) 30ª Pieve S. Stefano/Passo dello Spino
4)	1° maggio	Amub Magione S.r.l. (Perugia) 1ª Lisciano Niccone/Cima
5)	27 maggio	Scuderia Aspromonte, Gambarie
6)	3 giugno	Fata Morgana Corse (Reggio Calabria) 1° Trofeo Cittanova/Zomaro
7)	3 giugno	Automobile Club verona 1° Memorial Fabio Danti - XXI Caprino/Spiazzi
8)	10 giugno	Automobile Club Viterbo 1ª Cronoscalata Lago di Bolsena
9)	17 giugno	Automobile Club Agrigento Cronoscalata Sciacca/Caltabellotta
10)	24 giugno	Scuderia Balestrero Lucca S.r.l. (Lucca) 11ª Sillano/Predarena
11)	1° luglio	Automobile Club Catanzaro (Catanzaro) 1ª Salita Piccola Sila
12)	1° luglio	Motorsclub Canguro (Agrigento) 1ª Cronoscalata Montaperto
13)	15 luglio	Scuderia Livorno Corse (Siena) 1° Le Rampe di Radicofani
14)	22 luglio	A.S. Maranello corse (Modena) 4ª Cronoscalata del Cavallino - 4° Trofeo Enzo Ferrari
15)	30 settembre	Com. Org. Cosenza Corse 15ª Salita della Sila
16)	21 ottobre	Club Automobilistico «Il Volante» (Lucca) 1ª Salita Pietrasanta/Capriglia
17)	21 ottobre	Associazione Competizioni Nuoro Sport Nuoro/Monte Ortobene

b) GARE DI VELOCITÀ AUTO STORICHE
(NUOVA ISTITUZIONE)

	Data	
1)	17 giugno	Scuderia Rubicone Corse, Bologna/Raticosa
2)	12 agosto	Scuderia Automobilistica Clemente Biondetti, Scarperia/Giogo
3)	21 ottobre	Team Palikè, Cefalù/Gibilmanna

c) GARE DI REGOLARITÀ AUTO
(RALLIES NUOVA ISTITUZIONE)

	Data	
1)	7 gennaio	Automobile Club Ragusa 1° Rally del Barocco Ibleo
2)	3/4 febbraio	Sport e Motori in Canavese (Torino) 1° Rally del Riso
3)	10/11 febbraio	C.O. Prealpi Trevigiane (Treviso) 1° Rally Prealpi Trevigiane Terra
4)	24/25 febbraio	Cinzano Rally Team 4° Rally di Alba
5)	25 febbraio	Automobile Club Lecco 1° Rally Sprint Colline Brianzole
6)	3/4 marzo	Ass. crossdromo la piana (Mantova) 15° Raily lago di Garda
9)	10/11 marzo	Promoauto (Torino) 1° Rally degli Orsi
10)	10/11 marzo	Rubicone corse (Forlì) 1° Rally dei Frentani
11)	25 marzo	C.O. Busalla 90 1° Rally Sprint cittá di Bobbio
12)	25 marzo	Ass. Cult. Pescara Sport (Pescara) 1° Rally Montesilvano
13)	31marzo/1°aprile	C.O. Trofeo Maremma (Grosseto) 1° Rally del Monteregio
14)	7/8 aprile	Promogest S.r.l.. (Roma) 7° Rally Trofeo degli Etruschi
15)	28/29 aprile	Car Racing S.r.l. (Verona) 1° Ronde del Gallo Cedrone (Riservato)
16)	6 maggio	A.S. Tre Cime Promotor 16° Rally Bellunese
17)	27/27 maggio	Japigia (Bari) 1° Rally Lirenas
18)	2/3 giugno	Sport e Motori in Canavese (Torino) Rally Alto Canavese
19)	2/3 giugno	Promogest S.r.l. (Roma) 5ª Rally del Turano
20)	2/3 giugno	Autoconsult & Competition (Mantova) 20° Trofeo Franciacorta
21)	7/8 giugno	Automobile Club Agrigento Rally Sciacca Terme
22)	10 giugno	BL Racing (Belluno) 4° Rally Monte Avena
23)	17 giugno	Automobile Club Verbano-Cusio 37° Rally Valli Ossolane
24)	22/24 giugno	Palazzina Sport (Bologna) 14° Rally Raab, Alto App. Bolognese
25)	15 luglio	Altomonferrato Club Ruggine (Alessandria) Rally delle Valli Vesimesi
24)	15 luglio	Acitour Pescara Sport (Pescara) 6° Rally Appennino Reggiano
25)	15 luglio	Motor Park Parrella (Benevento) 8° Rally Colli del Sannio
26)	26/28 luglio	C.O.M.M.B. (Biella) 29° Rally della Lana
27)	7/8 settembre	Scuderia Livorno 25° Continental Rally
28)	9 settembre	Automobile Club Sondrio 45ª Coppa Valtellina
29)	14/16 settembre	A.C. Cuneo 12° Rally Limone e dei 100.000 Trabucchi
30)	14/16 settembre	Bassano Rally Racing (Vicenza) 18° Rally Int. città di Bassano
31)	23 settembre	Autoconsult Competition (Mantova) Rally Sprint Colli Morenici
32)	23 settembre	Scuderia San Michele (Parma) 1° Rally Appennino Parmense
33)	29/30 settembre	Automobile Club Valle d'Aosta 4° Top Rally de la Neige e dell'Evançon
34)	26/27 ottobre	C.O. Prealpi trevigiane (Treviso) 6° Rally Prealpi Trevigiane
35)	4 novembre	Automobile Club Avellino Coppa dell'Irpinia
36)	10/11 novembre	Sport Rally Team (Torino) Rally Valli Pinerolesi
37)	24 novembre	A.S. Team Palikè 2° Rally comuni della Gallura
38)	24/25 novembre	Sport e Motori in Canavese (Torino) Rally Valsesia

	Data	
39)	25 novembre	Scuderia Palladio (Vicenza) 1° Trofeo città di Palladio
40)	7/9 dicembre	Promogest S.r.l. (Roma) 4° Rally Autodromo di Vallelunga
41)	9 dicembre	Favara Rally Team (Agrigento) Rally delle Miniere
42)	16 dicembre	S. Alessandro Promotion (Bergamo) 1° Rally Valli Bergamasche

d) GARE DI REGOLARITÀ AUTO STORICHE
(RALLIES NUOVA ISTITUZIONE)

	Data	
1)	26/27 aprile	Team Palikè Historic Trofeo Florio

ELENCO 4

a) GARE DI VELOCITÀ MOTO
(NUOVA ISTITUZIONE)

	Data	
1)	29 aprile	M.C. Sondrio (Sondrio) Mossini - Triangia
2)	10 giugno	C & C Evoluzione (Ferrara) Lido degli Estensi
3)	1° luglio	M.C. Genova Due Ponti - Cassingheno
4)	15 luglio	M.C. Lecco Ballabio-P-Resinelli

b) GARE DI REGOLARITÀ MOTO D'EPOCA
(NUOVA ISTITUZIONE)

	Data	
1)	20 maggio	M.C. La Scintilla (Arezzo) 5° Motoraid Badia al Pino
2)	4-10 giugno	Dream Engine Motogiro d'Italia
3)	17 giugno	M.C. Tarquinio Provini Motoraid del Po a S. Pietro in Cerro
4)	24 giugno	M.C. La Balzana (Siena) Madonna A. Olli-Radincoli
5)	15 luglio	M.C. d'Epoca T. Provini (Piacenza) Bobbio-Passo del Penice

01A3358

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 23 marzo 2001, n. **900333.**

Legge 19 dicembre 1992, n. 488. Programma operativo industria e servizi 94-99 e misure inserite nei DOCUP regionali. Termine di presentazione della documentazione finale di spesa.

Alle imprese interessate
Alle banche concessionarie
Agli istituti collaboratori
All'A.B.I.
All'ASS.I.LEA.
All'ASS.I.RE.ME.
Alla Confindustria
Alla Confcommercio
Alla Confesercenti
Al Comitato di coordinamento delle confederazioni artigiane

In relazione a molti quesiti posti circa il termine entro il quale deve essere presentata la documentazione finale di spesa per le iniziative ammissibili a cofinanziamento, si precisa quanto segue.

Il termine del 31 marzo 2001 indicato nei provvedimenti di concessione per le iniziative cofinanziabili ed agevolate a valere sul 3°, 4° e 7° bando di applicazione della legge n. 488/1992, nonché nei provvedimenti di proroga adottati per talune iniziative inserite nei bandi precedenti, nasce dalla necessità di rispettare il termine ultimo per l'erogazione a saldo delle agevolazioni fissato al 31 dicembre 2001 dall'Unione europea per l'utilizzo dei Fondi FESR.

L'istruttoria della banca concessionaria, l'eventuale accertamento sulla spesa da parte di una specifica commissione, il necessario riscontro da parte degli uffici ministeriali competenti nonché l'emissione del provvedimento definitivo di concessione costituiscono una sintesi delle attività che necessariamente debbono essere svolte anteriormente all'erogazione a saldo dei contributi. Per tali adempimenti è di norma previsto un tempo complessivo massimo di 12 mesi, che, considerata l'eccezionalità delle circostanze, è ridotto a nove mesi.

Tenuto conto di siffatta situazione si precisa che, nei casi di superamento del termine del 31 marzo 2001, non è più certa la fruizione della quota comunitaria del contributo. Rimane confermata l'agevolabilità dell'intero investimento, se sostenuto entro i termini ordinariamente previsti dalla vigente normativa per le iniziative non cofinanziabili e ove null'altro osti, anche se limitatamente alla parte coperta dai soli Fondi nazionali. Rimane inoltre confermato quanto previsto dalla circolare n. 900639 del 9 febbraio 2000 per quanto concerne le modalità di recupero delle quote di contributo cofinanziate ma non rendicontate.

A tal riguardo si rammenta comunque che, per le iniziative agevolate a valere sui primi due bandi, il mancato rispetto dei termini fissati per l'ultimazione dei lavori e per la presentazione della documentazione di spesa comporta, nel primo caso, l'inammissibilità totale delle spese sostenute oltre il termine e, nel secondo, la revoca totale dei contributi.

Per quanto concerne le iniziative ricadenti nella misura «aree di crisi», poiché la disponibilità della quota nazionale è subordinata alla conferma della quota comunitaria, l'eventuale impossibilità di rendicontazione alla Comunità europea, in tutto o in parte, comporterà conseguentemente una revoca, totale o parziale, anche della corrispondente quota-parte di contributo coperta dai Fondi nazionali.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese
SAPPINO

01A3461

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 30 marzo 2001

Dollaro USA	0,8832
Yen giapponese	110,74
Corona danese	7,4627
Lira Sterlina	0,61920
Corona svedese	9,1570
Franco svizzero	1,5271
Corona islandese	80,84
Corona norvegese	8,0570
Lev bulgaro	1,9473
Lira cipriota	0,57887
Corona ceca	34,552
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	266,72
Litas lituano	3,5332
Lat lettone	0,5588
Lira maltese	0,4012
Zloty polacco	3,6062
Leu romeno	24330
Tallero sloveno	216,2158
Corona slovacca	43,663
Lira turca	899433
Dollaro australiano	1,8158
Dollaro canadese	1,3904
Dollaro di Hong Kong	6,8882
Dollaro neozelandese	2,1962
Dollaro di Singapore	1,5929
Won sudcoreano	1175,54
Rand sudafricano	7,0656

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A3708

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equilis Resequin»

Decreto n. 39 del 5 marzo 2001

Procedura mutuo riconoscimento n. DE/V/0214/001/000

Prodotto medicinale per uso veterinario «EQUILIS RESEQUIN» vaccino inattivato contro le infezioni virali dell'apparato respiratorio dei cavalli (influenza equina ed EHV¼);

Titolare A.I.C.: Intervet Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Brembo 27 - codice fiscale 01148870155.

Produttore: Intervet International GmbH presso la propria officina sita in Marburg (Germania).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

scatola 5 siringhe precaricate da 2 ml - A.I.C. numero 103123016;

scatola da 2 flaconi da 2 ml - A.I.C. numero 103123028;

scatola da 1 flacone da 10 ml - A.I.C. numero 103123030.

Composizione: per ogni dose da 2 ml:

principi attivi: herpes virus equino tipo 1 inattivato (EHV1) ceppo RAC-H almeno $10^{7,8}TCID_{50}$ (dose infettante 50% tessuto-coltura determinata prima dell'inattivazione), herpes virus equino tipo 4 inattivato (EHV4) ceppo 2252 almeno $10^{6,5}TCID_{50}$ (dose infettante 50% tessuto-coltura determinata prima dell'inattivazione), ceppi virali inattivati dell'influenza equina:

A/equi1/Praga/1/56 50µg HA (emoagglutinine);

A/equi2/Newmarket/1/93 (sierotipo Americano) 20µg HA;

A/equi2/Newmarket/2/93 (sierotipo Europeo) 20µg HA.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: cavalli.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva dei cavalli e dei ponies al fine di ridurre le forme respiratorie causate da herpes virus equino tipo 1 (EHV 1), da herpes virus equino tipo 4 (EHV 4) e dai virus dell'influenza equina (EIV) a/equi 1 e dagli attuali ceppi Americani ed Europei di A/equi2.

Tempi di sospensione: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3309

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Poulvac Marek CVI+HVT»

Decreto n. 34 del 26 febbraio 2001

Procedura mutuo riconoscimento n. NL/V/102/01/00/00)

Specialità medicinale per uso veterinario ad azione immunologica «POULVAC MAREK CVI+HVT».

Titolare A.I.C.: Fort Dodge Animal Health S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia (Latina), via Nettunense 90 - codice fiscale 01714690342.

Produttore: Fort Dodge Animal Health Holland - Weesp (Paesi Bassi).

Confezioni e numeri di A.I.C.:

fiala da 1000 dosi di vaccino - A.I.C. numero 103256018;

fiala da 2000 dosi di vaccino - A.I.C. numero 103256020;

10 flaconi di diluente da 200 ml - A.I.C. numero 103256032;

10 flaconi di diluente da 400 ml - A.I.C. numero 103256044;

10 sacche di diluente da 1000 ml - A.I.C. numero 103256057.

Composizione: (per dose) principi attivi: virus vivi della malattia di Marek, ceppo CV1988, associato a cellule non meno di $10^{2,9}TCID_{50}$ non più di $10^{3,5}TCID_{50}$, virus vivi della malattia di Marek ceppo FC 126; associato a cellule non meno di 1000 PFU non più di 6000 PFU;

Altri costituenti: può essere presente gentamicina in tracce.

Eccipienti: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Diluente: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli di un giorno di età.

Indicazioni terapeutiche: immunizzazione attiva di polli sani di un giorno di età contro la malattia di Marek per ridurre la mortalità, sintomatologia clinica e le lesioni determinate dalla malattia. Comparsa dell'immunità 9 giorni dopo la vaccinazione.

Tempi di attesa: zero giorni.

Validità: 24 mesi.

Il vaccino ricostituito deve essere utilizzato entro due ore.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3312

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso veterinario

Decreto n. 33 del 20 febbraio 2001

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio di tutti i farmaci veterinari prefabbricati fino ad ora registrati a nome della società Fresenius Kabi Italia S.p.a. (già Sifra S.p.a.), con sede legale in via Camagre, 41 - Isola della Scala (Verona) - codice fiscale 00227080231 è ora trasferita alla società Acme S.r.l., con sede legale in Cavriago (Reggio-Emilia), via Portella della Ginestra, 9 - codice fiscale 01305480350.

I farmaci prefabbricati sotto indicati sono ora prodotti presso lo stabilimento della società Ipra S.p.a., sita in Assoro (Enna).

GLUCOSIO 5%:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100335153;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100335064;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100335076;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100335088;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100335090.

FRUTTOSIO 20%:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100346156;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100346067;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100346079;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100346081;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100346093.

ACQUA PER PREPARAZIONI INIETTABILI:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100329150;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100329061;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100329073;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100329085;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100329097.

RINGER LATTATO CON GLUCOSIO:

sacca in PVC 500 ml - A.I.C. n. 100352160;

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100352158;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100352069;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100352071;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100352083;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100352095.

RINGER LATTATO:

sacca in PVC 500 ml - A.I.C. n. 100351168;

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100351156;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100351067;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100351079;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100351081;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100351093.

RINGER CON GLUCOSIO:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100348150;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100348061;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100348073;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100348085;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100348097.

ELETTROLITICA REIDRATANTE III:

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100330152;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100330063;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100330075;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100330087;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100330099.

SODIO CLORURO 0,9%:

sacca in PVC 500 - A.I.C. n. 100353162;

sacca in PVC 1000 ml - A.I.C. n. 100353150;

sacca in PVC 2000 ml - A.I.C. n. 100353061;

sacca in PVC 3000 ml - A.I.C. n. 100353073;

sacca in PVC 4000 ml - A.I.C. n. 100353085;

sacca in PVC 5000 ml - A.I.C. n. 100334097.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3387

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rhinobovin marker spento».

Decreto n. 36 del 26 febbraio 2001

La titolarità della specialità medicinale per uso veterinario sottoelencata, fino ad ora registrata a nome della ditta Hoechst Roussel Vet GmbH di Wiesbaden (Germania), rappresentata in Italia dalla società Hoechst Roussel Vet S.r.l. di Milano.

RHINOBOVIN MARKER SPENTO:

flacone da 20 ml (10 dosi) - A.I.C. n. 102188012;

flacone da 100 ml (50 dosi) - A.I.C. n. 102188024,

è ora trasferita alla società:

Intervet International B.V. - Boxmeer (Olanda), rappresentata in Italia dalla società Intervet Italia S.r.l., con sede in Milano, via Brembo n. 27 - codice fiscale 01148870155.

Produzione:

la specialità medicinale per uso veterinario continuerà ad essere prodotta e controllata dalla Bayer AG Business group animal

health di Leverkusen (Germania) con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento presso la Intervet International GmbH di Unterschleissheim (Germania).

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3386

Modificazioni dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Equiffa»

Decreto n. 37 del 5 marzo 2001

Prodotto medicinale ad azione immunologica «EQUIFFA» vaccino inattivato e purificato, in adiuvante oleoso, contro l'influenza e la rinopolmonite degli equini: scatola 1 blister monodose A.I.C. numero 100020015 e scatola 10 blister monodose A.I.C. numero 100020039.

Titolare A.I.C.: Merial Italia S.p.a. con sede legale in Milano, via Vittor Pisani 16 - codice fiscale 00221300288.

Modifiche apportate:

Composizione: ogni dose di vaccino (1 ml) contiene:

principi attivi: glicoproteine dell'herpesvirus equino tipo 1 dose vaccinale (q.b. per ottenere nella cavia vaccinata un titolo in anticorpi sieroneutralizzanti di almeno 1/20 (1,3 log 10);

virus inattivato dell'influenza equina, ceppo Al Praga (H7N7) 1 dose vaccinale (q.b. per ottenere nella cavia vaccinata un titolo in anticorpi inibenti l'emoagglutinazione di almeno 1/16 (1,2 log 10) (protezione secondo la farmacopea europea);

virus inattivato dell'influenza equina, ceppo A2 Newmarket (H3N8) 1 dose vaccinale (q.b. per ottenere nella cavia vaccinata un titolo in anticorpi inibenti l'emoagglutinazione di almeno 1/16 (1,2 log 10) (protezione secondo la farmacopea europea);

eccipienti: fase oleosa (adiuvante) e fase acquosa (diluente): così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Confezioni autorizzate e numeri di A.I.C.:

blister contenente 1 siringa da 1 ml di vaccino - A.I.C. numero 100020041;

blister contenente 10 siringhe da 1 ml ciascuna di vaccino - A.I.C. numero 100020054.

I lotti già prodotti con il precedente antigene e contraddistinti dai numeri di A.I.C. in precedenza attribuiti possono rimanere in commercio fino alla scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del decreto: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3311

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stegantox 60»

Decreto n. 60 del 5 marzo 2001

Prodotto medicinale per uso veterinario STEGANTOX 60 - soluzione iniettabile ad azione immunologica - nella confezione flacone liofilizzato da 60 mg + flacone diluente da 20 ml - A.I.C. n. 101969018.

Titolare A.I.C.: Fort dodge animal health S.p.A., con sede legale e domicilio fiscale in Aprilia, via Nettunense, 90 - codice fiscale 00278930490.

Oggetto: variazione di tipo I.

È autorizzata per il prodotto medicinale in questione l'estensione della validità da 24 a 36 mesi. I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

01A3388

Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Metrodin»

Con il decreto n. 800.5/R.M.450 /D 49 del 5 marzo 2001 è stata revocata, su rinuncia, l'autorizzazione all'immissione in commercio della sottoelencata specialità medicinale, nelle confezioni indicate.

METRODIN:

1 f liof. 75 UI + 1 f solv. 1 ml - A.I.C. n. 025017017.

Motivo della revoca: rinuncia della ditta Serono Pharma S.p.a. titolare dell'autorizzazione.

Il termine ultimo per il ritiro dal commercio della specialità è fissato entro e non oltre il centottantesimo giorno dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

01A3307

Rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pm-Olvac»

Decreto n. 38 del 5 marzo 2001

Rinnovo fino al 31 dicembre 2002 della specialità medicinale ad azione immunologica «PM-OLVAC» vaccino inattivato contro la pseudopeste ed il colera aviare.

Titolare A.I.C.: Fatro S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Ozzano Emilia (Bologna), via Emilia 285 - codice fiscale 01125080372.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Maclodio (Brescia), via Molini Emili 2.

Confezioni autorizzate:

flacone da 250 ml (500 dosi) - A.I.C. numero 101790018;

10 flaconi da 250 ml - A.I.C. numero 101790020.

Composizione:

principi attivi: virus inattivato della pseudopeste aviare, Pasteurella multocida inattivata: titolo per dose non inferiore a 100 DP_{50} di Pasteurella multocida e non inferiore a 100 DP_{50} di virus della pseudopeste aviare;

eccipienti per dose di vaccino: così come indicato nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti.

Specie di destinazione: polli e tacchini.

Indicazioni terapeutiche: profilassi immunitaria della pseudopeste aviare e del colera aviare in polli e tacchini.

Tempi di sospensione: nulli.

Validità: 24 mesi.

Regime di dispensazione: da vendersi dietro presentazione di ricetta medico-veterinaria in triplice copia non ripetibile.

I lotti già prodotti possono rimanere in commercio fino alla scadenza.

01A3310

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ALESSANDRIA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che:

1) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251 dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 77 del 19 febbraio 2001.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Marchio	Denominazione ditta	Città
139 AL	Scorcione Felice di Vitale Licio	Valenza
1187 AL	Olivieri Maurizio	Valenza
1199 AL	Guasco Pietro	Solero
1606 AL	Bajardi Luciano S.n.c. di Bajardi U. e Bajardi F.	Valenza
1624 AL	Lenti Giancarlo	Valenza
1742 AL	Comunione ereditaria eredi di Picchio G.	Valenza
1752 AL	Minardi Renzo	Valenza
1809 AL	Davite Valentino	Valenza
1863 AL	Preti Luigi	Valenza
1913 AL	Piacentini Giuseppe	Valenza
2131 AL	Cellon Mario	Valenza
2132 AL	Mensi Giorgio	Valenza
2225 AL	Coddretto Giovanni	Valenza
2267 AL	Castagnola Gabriella	Alessandria
2296 AL	La Spada & C. S.n.c.	Valenza
2414 AL	Cattaneo Sergio	Valenza
2425 AL	Balduzzi Sergio	Valenza
2442 AL	Alerici Francesco	Valenza
2512 AL	Pennacca Salvi Enzo	Valenza
2515 AL	Dell'Ayra Luigi	Valenza
2671 AL	Durello Squarise S.n.c.	Valenza
2675 AL	Bartolini Paolo & C. S.n.c.	Valenza
2776 AL	Coraini Marino	Pecetto
2888 AL	Bazzano Luigi & C. S.n.c.	Valenza
2890 AL	Genova Giantonino & C. S.n.c.	Valenza
2904 AL	Saccomandi Mauro	Valenza
2940 AL	Moni di Formaiano Monica	Castelletto M.to
3102 AL	AR.CA. di Arfini Giuseppe & C. S.a.s.	Valenza
3184 AL	Valenza Propone di Paolo Pecis	Alessandria
3212 AL	Studioro di Miotto Gianfranco	Valenza
3224 AL	Hadjibay Jack	Valenza
3262 AL	Arlenghi Giorgio	Valenza
3274 AL	B.B.g. S.n.c. di Bodello Franco C.	Valenza
3322 AL	Il Gioieldoro di Turetta Paolo	Valenza
3356 AL	Porta Gianluca	Valenza
3368 AL	Pedrina Dinuccio	Valenza
3374 AL	Battezzato Fulvio	Valenza
3401 AL	Quartero Davide	Valenza
3425 AL	Ferrario Italo Mario	Valenza
3431 AL	Argenteria artigiana di Robotti Roberto	Alessandria
3432 AL	Zaghini Gioielli di Zaghini Stefano	Valenza
3440 AL	Capuzzi Silvia di Capuzzi Fiorella	Valenza
3475 AL	Ori e Gemme di Guglielmo Elia	Valenza
3487 AL	Gambolò Gioielli di Gambolò Mario	Valenza
3519 AL	L'Aura Gioielli di Callegaro Roberto & C. S.a.s.	Valenza
3553 AL	Bello Sabrina	Valenza
3556 AL	Adicoref	Valenza
3560 AL	Barigem di Romano Gabriella	S. Salvatore M.
3567 AL	Gold Time di Mometti Giancarlo	Valenza
3569 AL	Sammarco Calogero	Valenza
3606 AL	Torino Sera S.r.l. (Gioielli Futura S.r.l.)	Valenza
3617 AL	Bononi Ettorino	Valenza
3629 AL	L.T.M. S.r.l.	Alessandria
3635 AL	Arte e Preziosi S.n.c. di Nuzio S. e Pinelli A.	Valenza

2) le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi a fianco di ciascuna indicata, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria con determinazione del segretario generale n. 77 del 19 febbraio 2001.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Alessandria sono stati deformati.

Le sottoelencate imprese hanno inoltre presentato regolare denuncia di smarrimento dei punzoni indicati a fianco di ciascuna impresa.

Marchio	Denominazione ditta	Città	Smarriti
869 AL	Barzizza Giuseppe & Ponzone G S.n.c.	Valenza	6
880 AL	Baio Angelo & C. S.n.c.	Valenza	2
1705 AL	Korova di Ditta Dotta Giorgio	Valenza	7
1954 AL	Visentini Ugo	Valenza	3
2071 AL	Torra S.n.c. di Torra Luigi e Figli	Valenza	1
2666 AL	Fattore Mauro	Valenza	2
2778 AL	Grassano Ezio	Valenza	3
2866 AL	Mediterraneo di Cresta S. & M. S.n.c.	Valenza	8
2871 AL	Garavelli Gloria & Gabriella S.n.c.	Valenza	1
3024 AL	Sa.Ro di Santangeletta Roberto	Valenza	1
3192 AL	Antea di Pinelli Tatiana	Valenza	1
3396 AL	Cassandra S.r.l. Gioielleria	Valenza	1

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti a restituirli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Alessandria.

01A3308

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651077/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.